

2323

N. 7607
2323

SENATO DEL REGNO

VERIFICAZIONE DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

Cognome e nome del Senatore *Villa avv. Giovanni* *Avvocato generale erariale.*
 Data del R. Decreto di nomina *16 Ottobre 1913*
 Categoria nel R. Decreto riferita *8^o e 11^o*
 Luogo e data di nascita *Corte di Cortesi (Cremona) il 22 agosto 1862*
 Titoli gentilizzi e cavallereschi, Professione, ecc. *avvocato G. Uff. F.*

Documenti presentati:

1. - *Atto di nascita*
2. - *Stato di servizio.*
3. - *Documenti giustificativi del corso.*

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Data dell'adunanza nella quale furono esaminati i titoli presentati e risoluzioni adottate


Nome del relatore *Melodia*
 Data della relazione e numero dello stampato *3 aprile 1914 (N. 4 XXIV-Documenti)*
 Data dell'ammissione *7 aprile 1914* Data del giuramento *7 aprile 1914*
 Data della trasmissione al nuovo Senatore del R. Decreto di nomina a Senatore *7 aprile 1914*

Annotazioni:

Morto a Roma il 25 Dicembre 1930 - IX

Condizioni e qualità del funzionario, o dell'Impiegato.

Cognome, nome e paternità dell'impiegato.	Villa avv Giovanni																
Anno, mese, giorno e luogo della nascita	1862 Agosto 22 - Corte di Cortesi prov. Cremona																
Se celibe, ammogliato o vedovo, e se abbia persone a suo carico.	Ammogliato																
Data del matrimonio e nome della moglie	26 dicembre 1904 - Emma Vitoli																
Numero dei figli viventi, se siano tutti a suo carico.																	
Se i genitori sono viventi e seco lui convivano.																	
Titoli e professione del padre.																	
Residenza dei genitori.																	
Studi percorsi.	Giurisprudenza																
Diplomi riportati.	Laurea																
Lingue conosciute.	diverse																
Servizi speciali resi al paese.																	
Professione esercitata avanti il primo impiego.	Avvocato																
Viste dell'impiegato per l'ulteriore carriera.																	
ONORIFICENZE	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">Corona d'Italia</td> <td rowspan="3">}</td> <td>R.° Decreto</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Ss. Maurizio e Lazzaro</td> <td rowspan="3">}</td> <td>R.° Decreto</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>.....</td> </tr> </table>	Corona d'Italia	}	R.° Decreto	"	"	Ss. Maurizio e Lazzaro	}	R.° Decreto	"	"
Corona d'Italia	}			R.° Decreto												
				"												
		"														
Ss. Maurizio e Lazzaro	}	R.° Decreto														
		"														
		"														



SERIE dei servizi prestati in qualsiasi

TITOLI DI NOMINA			DECORRENZA			IMPIEGHI COPERTI			ASSEGNI ANNUI	
DATA			Anno	Mese	Giorno	Qualità	Ufficio	Residenza	Natura dell'assegno	Somma
Anno	Mese	Giorno								
1913	Agosto	15	1913	Settembre	1	Avvocato Erariale Generale	R. Avvocatura Erar. Generale	Roma	Stipendio	15.000

Per copia conforme all'originale
 Dal Ministero del Tesoro - Segretariato Generale
 Roma addì 4 Novembre 1913




Il Capo del Personale

J. Benvenuto

ASSSR
 Archivio storico del Senato della Repubblica

NB. — Nella descrizione della serie dei servizi, l'impiegato procurerà di non occupare che la presente pagina per lasciare l'altra per le ulteriori annotazioni a farsi al Ministero.



Provincia di Cremona - Comune e Parrocchia
di Corte de Cortesi

Attesto io sottoscritto che Giovanni Battista
Gaspare Vittorio Villa, figlio di Agostino e di
Sordini Teresa è nato in questa Parrocchia il
giorno ventidue del mese di Agosto mille ottocento
sessantadue (22 Agosto 1862) e fu battezzato il giorno
ventisette dello stesso mese.

Tanto risulta dal Vol. V.° dei nati e
battezzati, Cav. n.° 81

In fede

Dalla Messenza parrocchiale il 12 Novembre 1913

Parroco Luigi Motti



Corte de Cortesi 13 giugno 1913
Visto e ritenuta vera ed autentica
la firma del M. Reverend. Parroco
D.° Luigi Motti, la legalizzarsi

all' M. S. Presidente del Tribunale di Cremona.

Il Sindaco
Benedini

IL SINDACO
DEL TRIBUNALE
DI CREMONA
CON CIGIOSE

V. si legalizza la firma del Sig. _____

Michele Luigi Carrozzini Conte di Cortesi

Cremona, li 11 Dicembre 1913

Il Presidente del Tribunale

Il Cancelliere

[Signature]

[Signature]

TRIBUNALE DI CREMONA



TRIBUNALE DI CREMONA
CANCELLERIA

ARCHIVIO
Archivio storico del Senato della Repubblica

REGNO

1913



IL R. AVVOCATO
GENERALE ERARIALE

13 Dicembre 1911

M. S. Comm. Avv. Pozzi

Roma

Mi prego trasmettere alla S. V. i
documenti con provanti l'ammor

tare di imposta esenziale diretta
da me pagata in quest'ultimo trien-
nio.

La prego di voler unire questi docu-
menti agli altri già trasmessi.

Con allegorio
Dov.
Gio. Villa



Prov. di NAPOLI

Agenzia delle Imposte 1° Ufficio di Napoli

Comune di Napoli | Cendino

L'Agente Superiore delle Imposte (1° Ufficio) di Napoli certifica che, esaminati gli atti di accertamento della Società per il Risanamento di Napoli, figura accertato fra gli altri aspetti di Cat. C tassabili salvo rivalsa a nome dell'ente quello di lire annue Cinquantamila Cinquecento (L. 51.500) per ciascuno degli anni 1909 - 1910 - 1911 - 1912 e 1913.

Tale reddito di annue Lire Cinquantamila Cinquecento corrisponde all'assegno annuo corrisposto dalla Società per il Risanamento di Napoli al suo Consiglio di Amministrazione e fu ripartito nei mesi principali 1909 - 1910 - 1911 - 1912 e 1913 colli imposte di lire 23175 e con l'imposta di annue Lire 4906,88 per 1909, di annue Lire 4906,88 per 1910, di annue Lire 4906,88 per 1911, di annue Lire 4906,88 per 1912 e di annue Lire 4894,12 per 1913.

Si richiama a richiesta della Società per il Risanamento di Napoli
Napoli, li 25 ottobre 1913.

L'Agente Superiore

Imperia



Tribunale Civile Penale di Napoli Prov. di NAPOLI

Il sottoscritto *M. Cancelliere*
Certifica

che l'esperto signor *Giovanni Vil-*
ho nel 1° agosto 1909 fu nuova-
mente eletto componente il Con-
siglio di amministrazione della
Società per il Risarcimento di
Napoli (anonima per azioni
con sede in questa città) e che
lo stesso restò in carica per la
durata di un quadriennio,
a norma dello statuto sociale.

Per chi costui rilasciasi il
presente a richiesta del signor

oggi; li 21 novembre 1913

M. Cancelliere

S. m. h.





Prov. di NAPOLI

A richiesta del Signor avvocato
Giovanni Villa dichiariamo che la somma da Lui annualmente percepita, quale
Amministratore di questa Società, in relazione
alla durata degli esercizi sociali, cioè: 1909-10,
1910-11 " 1911-12 " 1912-13, è stata per ogni
esercizio di Lire Mille (L. 3000) sotto detrazione
di L. 285.- (Lire duecentotantacinque) per tassa
di Ricchezza Mobile pagata dalla Società.
Napoli li 4 Novembre 1913.

Società per il Risanamento di Napoli
IL VICE PRESIDENTE
del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Carlo Dezza

Archivio storico della Repubblica



R. Agenzia Imposte di Montichiari

N. 59

Certifica il sottoscritto agente delle Imposte che dal seguente prospetto risulta l'imposta erariale (compresi i decimi e l'addizionale) dovuta dal sig. Villa avv. Giovanni fu Agostino per gli anni 1911 - 1912 - 1913, sugli immobili situati nei comuni del distretto di questa Agenzia:

Valori catastali
L. 6.29

Comuni e natura degli immobili	1911		1912		1913	
	per intero di L.	per un terzo di L.	per un terzo di L.	per metà di L.	per un terzo di L.	per metà di L.
Calvisano = Terreni	448 93	386 58	62 35	448 93		
" Fabbricati	-	-	-	-		
Isorella = Terreni	510 64	439 72	70 92	510 64		
" Fabbricati	-	-	-	-		
Remedello sopra = Terreni	1156 64	996 -	160 64	1156 64		
" Fabbricati	-	-	-	-		
Visano = Terreni	1853 59	1596 15	257 44	1853 59		
" Fabbricati	199 77	172 02	27 75	199 77		
Totale	4169 57	3590 47	579 10	4169 57		

Bozza 329
Addiz 10/12 913
Esatte L. 6.35
Il Revisore

Le imposte furono calcolate secondo i titoli di proprietà iscritti in catasto e che sono:

11

L'atto 27 marzo 1909 N. 3888 del D. Mira Inea Carlo
notaio in Busto Arsizio, in registro il 9 aprile 1909 al
N. 916 per l'acquisto fatto dai fig. Villa D. Stefano,
Av. Giovanni e Ottavio fu Agostino di immobili dalla
Società Anonyme Sime D'Exploitation Agricole D'
Ginera (Inghera) con sede in Bologna.

L'atto 9 novembre 1910 N. 1751 del D. Antoldi Francesco
notaio in Cremona, in registro il 28 detto al N. 880
per l'acquisto di stabili fatto dai suddetti fig. Villa
in confronto del venditore fig. Ing. Achille Barbera
fu Marco-Antonio.

L'atto 9 novembre 1909 N. 2466 - 3275 del D.
Gerolamo Calini notaio in Leno, in reg. il 27 detto
al N. 183 per un fondo permutato dalla Neri fig. Villa
~~da~~ la fig. Loraudi Rachele.

La successione in morte di Villa D. Stefano fu Agostino,
aperta il 24 settembre 1911 (giunta il certificato l'agosto 1912
dell'Ufficio Registro di Cremona e la denuncia N. 304
Vol. 183 del 9 maggio 1912) che fece intervenire
la quota degli stabili del defunto D. Stefano Villa agli
eredi figg. Villa Adelina, Luigi, Anna ed Emilio
fu Stefano proprietari e Boari Maria-Ines
fu Luigi ved. Villa usufruttuaria in parte, quota
che parvi in parti eguali ai figg. Villa av. Giovanni
e Ottavio fu Agostino per atto 8 novembre 1912

N. ⁴³²⁵/₂₅₈₅ del D. Libero Granelli notaio in Cremona,
in data del 23 detto al N. 762.

Trattati relativi alla cessione della quota degli stabili
degli eredi del fu D. Stefano Villa, furono calcolati
dall' 11 novembre 1912.

Montichiari li 10 dicembre 1913.



L'Agente

[Handwritten signature]

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica



Agenzia delle Finanze e Catasto

Soresina

Richardson
via G. Villa
Roma

Il sottoscritto Agente delle Finanze attesta che alla Villa
Avv. Giovanni per metà e Achille per metà
fu Argentino figura intestata in
tante fabbricati del Comune di Corte
de' Cortesi per una casa portante
il reddito imponibile di L. 396.50.
sul quale devono pagare in parti
eguali i suddetti fratelli Giovanni
ed Achille la seguente imposta era-
riale diretta compresi i decimi e ad-

ff. 38

Netto fin L. -
+ gr. = 1.50

L. 2.50

dirigendi:

Per l'anno 1911 =	L. 65.42
" " 1912 =	" 65.42
" " 1913 =	" 65.42

Bolletta N° 465
del dì 11/12/1913



La casa suddetta pervenne in
parti eguali agli attuali intestati
per successione di loro padre Villa
Argentino e come da certiprato 20 Mag.
giù 1899 dell'Ufficio Registro di Soresina

16

Lecce 10 Dicembre 1913

Al Signor
Foran



ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

REGNO

1912



Agenzia delle Imposte e Catasto
di
Soresina

Presidente
Avv. G. Villa

Roma

Il sottoscritto Agenzia delle Imposte
attesta che alla **Fitta Villa**
Avv. Giovanni fu Agostino è iscritta
nei registri catastali terreni del ter-
mine di **Corte Cortesi** per un red-
dito imponibile di **£ 2429.35.**

N. 39

L'imposta erariale che la sudd-
detta Fitta paga è la seguente:

Imposta di Stato
Sostanziale £ 1.-

Imposte erariale primarie comprese
i decimi e gli addizionali.

4 greg. 1.50

Per l'anno 1911 £ 217.67

£ 2.50

" " 1912 " 217.67

" " 1913 " 217.67

Boll. N. 465
del 8/11/12/1913

I beni iscritti al suddetto reddito
imponibile pervennero al f. Villa
Avv. Giovanni fu Agostino che ne è
l'unico intestato in base all'In-
ventario di cessione di quote di compra
presta 11 Novembre 1909 N. 1676 del
Rot. Francesco Arnoldi Notaio in Cre.



mona; in regitratu il 29 Novem-
bre 1909 al R. 700.

Lorenzo 10 Dicembre 1913



A. Agostini
Pavani

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

1912

Segreteria del Senato

Presentato

oggi

26/2 1914

Archivio storico del Senato della Repubblica



Provincia di Brescia

(N. 100)

Agenzia delle Imposte di Montichiari sul Chiese

Villini catastali n. 8-
brillante n. 41

di 8.41
w

Il sottoscritto agente delle Imposte certifica che a carico della ditta Villa avv. Giovanni fu Agostino vennero iscritte nel Distretto di questa Agenzia le imposte erariali, decimi e addizionali compresi, come allo spechietto che segue:




Colle n. 503.-

Addebi 23/2 1914

Esatte L. 45

Il R. Agente
27



Comuni	1911		1912				1913		1914		Rendita catastale terreni o fabbricati sulla quale fu conteggiata l'imposta orariale (decimi e addizionali compresi)
	terreni per 1/3	fabbricati	terreni per 1/3	fabbricati	terreni per 1/2	fabbricati	terreni per 1/2	fabbricati	terreni per 1/2	fabbricati	
Calvisano	448.93	-	386.58	-	62.35	-	448.93	-	448.93	-	Terreni Rend. L. 5010.37
id	-	-	-	-	5.65	-	40.72	-	40.72	-	id " " 454.46
Remedello Sopra	1156.64	-	956.-	-	160.64	-	1156.64	-	1156.64	-	id " " 12908.94
Visano	1853.59	199.77	1596.15	172.02	257.44	27.75	1853.59	199.77	1853.59	199.77	{ terreni " " 20676.29 fabbricati " " 1210.83 Bonifici L. 5599.06 a tutto il 1913 e dal 1914 in L. 5584.37
Isorella	510.64	-	439.72	-	70.92	-	510.64	-	499.28	-	
id	-	-	-	-	57.03	-	410.62	-	410.62	-	Terreni Rend. L. 4806.06
id	-	-	-	-	-	-	9.18	-	413.15	-	id " " 4611.01
id	-	-	-	-	-	-	-	0.83	-	37.12	fabbricati " " 225.-
Totale	3969.80	199.77	3378.45	172.02	614.03	27.75	4430.32	200.60	4822.92	236.89	

20

gli Nabili in Comune di Calvisano colla rendita terreni di L. 5010.27.
in Comune di Mededello sopra, colla rendita terreni di L. 1908.94, in Comune
di Vicano, colla rendita terreni di L. 20676.99 e col reddito fabbricati
di L. 1910.83 anzi colla rendita terreni di L. 12087.97 e col reddito
fabbricati di L. 980.83, in Comune di Morella colla rendita terreni
di L. 5699.06 anzi 5686.96 (ritorta per l'anno 1914 a L. 5572.27
per vendite fatte a Melitta More per atto privato in autentica
di Calini ai N. 4119 del 14-11-1912, N. 4227-4238 del 25-11-1912
e registrato a Leno il 1 dicembre 1912 al N. 15h) pervennero
ai sig. fratelli Villa Ottorino, av. Giovanni e D. Stefano fu
Agostino per acquisto dalla Società Anonima Sime l'explo-
itation agricole d'Genevra con sede in Bologna in forza
dell'inhomente di marzo 1909 N. 3888 il rep. del di Mira
Inea notaio in tutto Arisio, in registrato il 9 aprile
1909 al N. 916, dai quali pervennero ai soli fratelli
Villa av. Giovanni e Ottorino in forza dell'inhomente di ces-
sione della quota degli eredi del fu D. Stefano Villa 8
novembre 1912 N. 4225-2285 rogito D. Libero Grasselli
di Cremona in registrato il 27 detto al N. 462.
La rimanente rendita terreni in L. 12.10 ripartibile al comune di
Morella pervenire ai sig. fratelli Villa Ottorino e av. Giovanni
per acquisto da Caterina Giuseppe fatto con atto 7
novembre 1912 N. 3097-4198 rogito D. Gerolamo Calini
di Leno, in registro il 18 detto al N. 186.
La rimanente rendita terreni in L. 7588.22 e il rimanente

reddito fabbricati n. 230 - in Comune di Vignone, pervennero ai
 figli fig. Villa Ottavio, av. Giovanni e di Stefano fu Agostino per
 acquisto di metri fatto dalla ditta Barbera ing. Achille fu
 Marcantonio in istromenti 9-11-1910 n. 1751 rog. di Francesco
 Antoldi di Cremona in registro il 28 detto al n. 880
 e tali rendite passarono successivamente in ditta dei soli figli
 Villa Ottavio e av. Giovanni per unione a loro fatta della
 quota degli eredi del fu di Stefano Villa col citato istromento
 8-11-1912 n. 4325-2585 rogato di Libero Franzelli.
 Gli immobili in Comune di Grotella colla rendita terreni
 di L. 4611.01 e col reddito fabbricati n. 225. vennero in-
 scritti in ditta ai figli Villa Ottavio e av. Giovanni, per unione
 fatta dagli eredi del fu di Stefano Villa, con istromento
 23-12-1913 n. ⁴⁵⁹⁴/₂₇₅₄ rog. di Libero Franzelli di Cremona quindi regi-
 strato il 9-1-1914 al n. 1059, all' av. Giovanni Villa relativamente alla
 loro quota che prevedevano di metri immobili pari ad una metà.
 E finalmente gli immobili in Comune di Grotella colla rendita
 terreni di L. 4806.06 (e col reddito fabbricati di L. 454.46) e
 in Comune di Calvisano colla rendita terra di L. 454.46
 venne iscritta alla ditta Villa Ottavio e av. Giovanni fu
 Agostino in forza dell' istromento di acquisto 26 gennaio 1914 n.
 4607-2763 rog. Franzelli registro a Cremona il 27 detto al n. 1148
 per unione fatta al fig. av. Gio. Villa di metri della quota
 che era posseduta dal fratello Ottavio. Approvati e cancellati.
 Mercoledì 23 febbraio 1914. Dell' Agente Perini



1911	Imposta sui terreni	a Calvisano, Isorella, Remedello sopra, e sui terreni e fabbricati a Visano in provincia di Brescia ($\frac{L. 4109.57}{3}$)	L. 1389.85
"	"	a Corte dei Cortesi in provincia di Cremona	" 217.67
	Imposta sui fabbricati	a Corte dei Cortesi ($\frac{L. 65.42}{2}$)	" 32.71
	Imposta sui redditi di R. M. ^{le} procedenti da	{ professione di avvocato	" 1139.29
		{ indennità di amministratore della Società per il Risarcimento di Napoli	" 285.-
		{ indennità in qualità di arbitro nell'arbitrato Società Cines	" 262.98
			<u>L. 3327.50</u>

1912	Imposta sui terreni	a Calvisano, Isorella, Remedello sopra e sui terreni e fabbricati a Visano ($\frac{L. 3590.47}{3} + \frac{L. 579.10}{2}$)	L. 1480.37
"	"	a Corte dei Cortesi	" 217.67
	Imposta sui fabbricati	a Corte dei Cortesi ($\frac{L. 65.42}{2}$)	" 32.71
	Imposta sui redditi di R. M. ^{le} procedenti da	{ professione di avvocato	" 1139.22
		{ indennità di amministratore della Società per il Risarcimento di Napoli	" 285.-
			<u>L. 3160.97</u>

1913	Imposta sui terreni	a Calvisano, Isorella, Remedello sopra e sui terreni e fabbricati a Visano ($\frac{L. 4109.57}{2}$)	L. 2084.78
"	"	a Corte dei Cortesi	" 217.67
	Imposta sui fabbricati	a Corte dei Cortesi	" 32.71
	Imposta sui redditi di R. M. ^{le} procedenti da	{ professione di avvocato	" 1130.32
		{ indennità di amministratore della Società per il Risarcimento di Napoli	" 285.-
			<u>L. 3456.48</u>

1911 Imposta erariale sui terreni nei Comuni di Calvisano, Isorella, Remedello Sopra e
 si riferisce alla comproprietà dei fratelli Stefano, Giovan
 nel Comune di Corte de' Cortesi in provincia di Cremona
 a Corte de' Cortesi. (L'imposta di L. 65,42 si riferisce alla
 precedente dalla professione di avvocato
 dalla carica di amministratore della Società per Ri
 dal provento per l'arbitrato Società Cines

1912 Imposta erariale sui terreni a Calvisano, Isorella, Remedello Sopra e sui terreni e
 fratelli Villa, gravata dall'imposta di L. 4169,57 si è
 proprietà del fondo "Gardone", nei Comuni di Isorella
 L'imposta gravante il nuovo fondo "Gardone", è di L.
 a Corte de' Cortesi
 a Corte de' Cortesi
 dalla professione di avvocato
 dalla carica di amministratore della Società per I

1913 Imposta erariale sui terreni a Calvisano, Isorella, Remedello Sopra e sui terreni e f
 Villa, gravata dalla complessiva imposta erariale di
 naldia", nel Comune di Isorella, pervenuta a Giova
 vante il nuovo fondo è di L. 450,26 - metà della qu
 a Corte de' Cortesi
 a Corte de' Cortesi
 dalla professione di avvocato
 dalla carica di amministratore della Società per r

1914 Imposta erariale sui terreni a Calvisano, Isorella, Remedello Sopra e sui terreni
 e Ottorino Villa, quota a carico di Giovanni
 a Corte de' Cortesi
 a Corte de' Cortesi
 (Cat. A) da cento obbligazioni ferroviarie, in deposito nom

Si aggiunge l'imposta di ricchezza mobile sullo stipendio di avvocato generale e

lo Sopra e sui terreni e fabbricati a Visano in provincia di Brescia. (L'imposta di L. 4169,57
 ano, Giovanni e Ottorino Villa. - $\frac{1}{3}$ a carico di Giovanni
 di Cremona. a totale carico di Giovanni Villa
 erisce alla comproprietà dei fratelli Giovanni ed Achille Villa. - $\frac{1}{2}$ a carico di Giovanni
 tà pel Risanamento di Napoli

	L. 1.389,85
	" 217,67
	" 32,71
	" 1.139,29
	" 285, " "
	" 262,98
Totale L.	<u>3.327,57</u>

terreni e fabbricati a Visano. (Con effetto novembre 1912 la comproprietà dei fondi nei tre
 9,57, si è consolidata nei due fratelli Giovanni e Ottorino. - Di più si è aggiunta la com-
 di Lorella e Calvisano pervenuta a Giovanni Villa con effetto novembre 1912.
 ne,, è di L. 453,82. - Metà della quota complessiva a carico di Giovanni
 età pel Risanamento di Napoli

	L. 1.524,18
	" 217,67
	" 32,71
	" 1.139,29
	" 285, " "
Totale L.	<u>3.198,85</u>

terreni e fabbricati a Visano. (Alla precedente comproprietà fra Giovanni ed Ottorino
 eriale di L. 4623,39 si è aggiunta la comproprietà del fondo "S. Nazaro-Bo-
 ta a Giovanni Villa con effetto novembre 1913. L'imposta erariale gra-
 tà della quota complessiva a carico di Giovanni
 età pel risanamento di Napoli

	L. 2.349,20
	" 217,67
	" 32,71
	" 1.136,32
	" 285, " "
Totale L.	<u>4.020,90</u>

ui terreni e fabbricati a Visano. (Comproprietà fra i due fratelli Giovanni
 anni
 osito nominativo presso la Banca d'Italia

	L. 2.536,82
	" 217,67
	" 32,71
	" 300, " "
Totale L.	<u>3.087,20</u>

generale erariale (L. 15000,-)

	L. 1.125, " "
	<u>1.125, " "</u>

Roma 9 Febbraio 1864

25



Onorevole Presidente

Quando (varanno 15 giorni) rivederò la stampa
fatta distribuire a sostegno della illeggibilità
dell'Avviso Genet. Erariole, mi avrò subito
a leggerla, sperando di trovarvi qualche buono
argomento, atto a dissipare i miei fortissimi
dubbii - Ma, in verità, seppi deluso, perchè
la stampa in modo frammentario e deficiente
non fa che ricordare, ciò che nessuno contrasta,
vale a dire il generico paragamento alla
magistratura, che non basta per risolvere la
questione speciale.

Tutto questo impresse, fui subito ten-
tato a medere in iscritto, per vario uso e con-
tento, ed in forma pubblica, le riflessioni
da me sommariamente esposte a voce in
commissione.

Ed ora, pensando, che dopo la stampa,



e per una definitiva deliberazione dovrà
 riparlarsene non regito alla seconda tenta-
 zione di farli tener i miei appunti, sem-
 brandomi rigoroso dovere di tutti i
 singoli membri (oltre a ciò che nella
 sua competenza saprà esporre il valoroso
 relatore), di nulla omettere, in esperienze
 bruciandosi di una tesi al tutto nuova,
 e che non può non dettare interesse,
 tanto in Senato, che già conope il dubbio
 sollevatosi, quanto presso le altre sfere
 dei competenti.

Parrà ad ogni modo questo scritto (se
 Ella sarà per vederlo) per cominciare a
 raccogliere quel materiale, che come
 già accennò in Commissione, potrà servire
 di base per istituire un Massimario,
 in ordine alle questioni controverse,
 che è veramente utile sia forma-
 lato, mano mano, come guida per
 le risoluzioni dei casi congeneri.

Del resto Ella vedrà ciò che pia da farmi.
Da parte mia è il sentimento del dovere
che mi ha spinto a sottoporre alla Commissione
convinzioni fermamente acquisite in
relazione alle mie antiche occupazioni ed
abitudini.

Sono con profonda ossequiosità come
sempre

Devot. suo

G. B. Paganini

Innovali

facce due 9 copie

Conte Adeodato Bonafi

Presidente della Commissione
per la consultazione dei titoli dei Senatori

Roma



Volta avv. Franca

R. D. 15 Agosto 1913

Numero avv. Ermete Ferreri

R. D. 16 8^{to} 1913

Numero Senato art. 30 Categ. 8^a

4 primi pref. e pref. dei municipi di Lunigiana -

Legge 22 giugno 1912 sul word avv. eremato

art. 5 dal 1 luglio il ruolo - i tabelli e gli
spendi sono stabiliti in conformita
della tabella

tabella spendii avv. f. l. per 15000

art. 6. I gradi dei pref. appartenenti agli avvocati
sono quelli ~~si~~ corrispondenti a quelli dei
pref. della municipalita in conformita della legge
per legge 19 X^{to} 1912

Questo ruolo approvato con R. D. 24 9^{to} 1913

comprende
la pref. f. l.

tabella B preparato ai primi pref.

l'art. 8 della legge 22 giugno 1913
dove quest' frocchi?

Nella legge vi e una tabella di spendii
~~semplici pref. f. l.~~

art. 5 parte di ruolo di tabella
art. 6 parte ~~di~~ dei gradi

Il
Foto motivato del Senatore Pagano
sulla inelleggibilità a Senatore del
P.^o Avvocato Generale Erariale.

[Signature]

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

1.
di Avvocato Generale Craniale, invitato del pareggia-
mento con la Magistratura, può essere nominato se-
natore per la categoria 8.^a (art. 33 dello Statuto),
nelle stesse condizioni, cioè, stabilite per il primo
Presidente di Camera?

La negativa è evidente.

Il pareggiamento, in vero, se può aver luogo icondi-
zionatamente e produrre i suoi effetti per il grado, lo
stipendio e la carriera, non che per gli altri effetti che
ne derivano come immediata conseguenza, sia per
gli onori inerenti al grado, sia per il mantenimen-
to dello 'anzianità nel caso di passaggio da una
carriera l'altra, come parimente ebbe a giudica-
re la V.^a Sezione del Consiglio di Stato (decisione
10 giugno 1910 N.º 238), non è assolutamente
ammontabile per quelle prerogative, le quali, essen-
do inerenti alle funzioni, se ed in quanto eseri-
tate, sono per ciò stesso da essa inseparabili e
sono quindi incommunicabili a funzionari
pareggiati.

Ciò è evidente per tre ordini di considerazioni,
derivanti il primo dalla stessa lettera delle leggi
sulle P.^a Avvocature, che stabiliscono il pareggia-
mento, - il secondo in base ai principi direttivi
del pareggiamento quali emergono dalla legge
organica giudiziaria e nei funzionari in
essa legge compresi, ed il terzo ordine d'idee,
che vien fuori dalle disposizioni tassative dello
Statuto e dai criteri da esso adottati in rappor-
to alla eleggibilità degli stessi magistrati.

1.^o Sul primo punto circa l'evoluzione delle leggi
sulla materia.

a) La legge 28 Novembre 1875 (N.º 2781) nel ridurre
le attribuzioni del P.^o M.^o elisando a far parte
del Contenzioso Finanziario gli Ufficiali del
P.^o M.^o rimasti disponibili, e nel mantenere
ad essi i titoli acquisiti di carriera, pareggiò
i Direttori e Substituti Direttori del preesistente
Contenzioso (art. 1. 3. e 4.^o) per il grado e la
carriera, agli Ufficiali del P.^o M.^o con pari
stipendio; P.^o M.^o che alla sua volta era già
stato pareggiato alle autorità giudicanti
di pari grado, per l'art. 136 della legge organi-
ca giudiziaria del 6 Dicembre 1865 (N.º 2626),
per questa parte sempre in vigore, anzi resa
più salda dalla legge Zanardelli 8 giugno
1890 (N.º 6878), la quale in ciò non ha subi-
to mutazioni per le ulteriori leggi Orlandi
11 luglio 1907 (N.º 511) e Finonitimo (19

dicembre 1912 N° 1311).

32

Fu in base poi alla detta legge 28 Novembre 1875, che venne fuori il nuovo organismo della P.M. Avvocature (R.° Decreto 16 Gennaio 1876 N° 2914) con la equiparazione al P.° Alt.° e quindi anche all'autorità giudicante, la quale equiparazione in seguito e per logica deduzione fu riconosciuta anche nel campo degli onori, come venne stabilito col R.° Decreto 2 Gennaio 1881 (N° 2), che nell'ordine della Previdenza dicitario dove gli spedare all'Avvocato Generale Traslato il trattamento della categoria VI.° N° 4 del R.° Decreto 19 Agosto 1868, vale a dire, il posto immediato dopo i Primi Presidenti ed i Procuratori Generali di Appello, stante la uguaglianza dello stipendio di L. 12 mila.

Come vedesi, l'assimilazione non fu concessa in questo primo stadio, che nei limiti, soltanto di grado, stipendio e carriera, e negli onori conseguenti, e non oltre.

b) E che della intelligenza della legge circoscritta entro i detti limiti, sia stato sempre e fin qui convinto anche il Governo del Re, chiaramente ritrarsi dalle nomine dei due precedenti Avvocati Generali, onorati Costa e De Fusij, i quali, ~~interamente assimilati~~ ~~vennero~~ ~~preposti~~ ~~e~~ ~~con-~~ ~~validati~~, l'uno come Antico Procurator Generale di Appello (categoria 13) dal 1874 al 29 ottobre 1885 (relazione Ghiglieri 11 giugno 1886), e l'ou. De Fusij, come già Consigliere di Stato per oltre 5 anni dal 5 Agosto 1896 al 14 Agosto 1904 (categoria 15) ~~relazione~~ Colombo 11 marzo 1905). —

c) Né la legge sopravvenuta del 14 luglio 1907 (N° 485) fu legge innovativa o diverga. Essa ebbe lo scopo, riaffermando l'assimilazione, di renderla più chiara nelle sue applicazioni. Ciò ad evidenza emerge dalla lettura stessa della legge, non che dai motivi, che la con-
righiarono, e che in modo esplicito ed incisivo vennero posti in rilievo nella relazione del Ministro Carraro al Senato (Roma 13 giugno 1907 - pagina 3).

Emerge dalla lettura, esplicito il fatto che nell'art. 6.° parte prima, che i funzionari appartenenti alla categoria degli Avvocati, sono assimilati per grado e per stipendio ai

" funzionari della Magistratura, in confermità
 " della tabella B annessa alla presente legge, ed
 " essendosi aggiunto nel secondo capoverso, che le
 " modificazioni, che con nuova legge, fossero appor-
 " tate al grado ed allo stipendio dei magistrati,
 " non che all'art. 202 del R. Decreto 6 dicembre
 " 1865 N. 2626 (limiti di età), saranno esse
 " per devoto recate ai funzionari della categoria
 " degli Avvocati.

Emerge inoltre e non meno chiaramente dai
 motivi che dettaron la nuova formola e così
 chiariti dal Carcano.

" L'art. 6.° del disegno ministeriale si limitava a
 " riaffermare il principio dell'apimilazione dei
 " Primi Avvocati e dei loro sostituti nei gradi e
 " nello stipendio ai funzionari della Magistra-
 " tura, così guati abbiano uguali gli stipendii.
 " Propose invece la Giunta del bilancio (relazione
 " obsequente), che la parificazione risultasse da
 " un'apposita tabella; che in conseguenza della
 " parificazione stessa, tutte le disposizioni che
 " in avvenire saranno emanate relativamente
 " ai gradi, agli stipendii ed alla carriera dei
 " magistrati fossero senz'altro applicati agli
 " Avvocati Erariali, e che a questi venissero pure
 " estese le disposizioni dell'attuale ordinamento
 " regolatorio sui limiti di età.

Segui perciò la tabella B di parificazione,
segnando ~~estendendo~~ l'Avvocato Generale Eraria-
le come uguale ai Primi Presidenti e Procu-
ratore Generali di Appello ed all'Avvocato Ge-
nerale presso la Cassazione. I guati tre Uffi-
ci non hanno di comune tra loro che un po-
to punto, quello cioè dello stipendio di L. 12
mila, pari allo stipendio dell'Avvocato Gene-
rale Erariale, mentre nel resto sono uffici
di pari grado, ma al tutto disomiglianti
e divergi, anche tra loro, e per la natura
delle funzioni e per le relazioni gerarchiche
e per ogni altro attributo e prerogativa,
in specie in riguardo alla disciplina in-
dipendenza delle funzioni di ciascuno
ufficio.

Pareggiamento quindi anche in questo secondo
 stadio, ma sempre ed unicamente nei limiti
 del grado, dello stipendio e della carriera e non oltre.

34

D) Lo stesso è a dire con pari certezza per l'adua-
la posizione giuridica degli Avvocati Erariali,
quale ad essi fu fatta nell'ultimo stato di nostre
leggi sulla materia, e ciò sia per il decreto della
legge 22 giugno 1913 (N.º 629), sia per il testo
unico approvato col R.º Decreto 24 novembre
1913 (N.º 1303) e per il Regolamento testo
unico che vi fu seguito (in data autt.º del
24 novembre 1913 (N.º 1304)).

In conformità del principio direttivo di questa
legge ultima, che ebbe lo scopo d'introdurre
nuovi e sensibili vantaggi economici nella
carriera delle Avvocature, per attrarre nuove
energie e dal libero foro e dalla Magistratu-
ra, la differenza precipua tra le leggi anterio-
ri e la nuova sta soprattutto nel migliora-
mento e raggiungimento degli stipendii, d'onde
la conseguenza, che se la legge del 1907 cen-
deva l'Avvocato Generale Erarial avente lo
stipendio di lire 12 mila pari in grado, come
si è rilevato, ai Primi Presidenti e Procuratori
Generali di Appello ed all'Avvocato Generale per la
Cassazione, ora invece l'Avvocato Generale
Erariali cui è attribuito lo stipendio di lire 15
mila o volgi ritenere ed è pari in grado
al Primo Presidente ed al Procuratore Generale
di Cassazione, perché sono i due soli fun-
zionarii della Magistratura aventi lo sti-
pendio di lire 15 mila.

Nel resto invece la posizione non fu mutata e ri-
mase parimenti invariati i limiti e le con-
dizioni del paraggiamento.

L'art. 6.º in fatto della legge nuova espone:

- 1.º I gradi dei funzionarii appartenenti alla categoria
degli Avvocati sono equiparati a quelli dei
funzionarii di magistratura, in conformità
della tabella approvata per effetto della legge 19
dicembre 1913, N.º 1312.

Ed il testo unico dato fuori per l'art. 8.º della
legge 22 giugno, allo scopo anche di coordinare
la legge 14 luglio 1907, con le disposizioni della
legge nuova e con le tabelle previste occorrendo
le opportune modificazioni (modificazioni di
tabelle rese necessari per gli aumentati
stipendii) non poteva dire e non disse cosa
diversa, avendo ripetuto nell'art. 6.º la formula
dell'art. 6.º della legge, e cioè, che i gradi dei
funzionarii appartenenti alla categoria degli
Avvocati sono equiparati a quelli dei fun-
zionarii della Magistratura, in conformità

21
" Della tabella B annessa al progetto dello stesso. " 35

E non disse e men che mai poteva dire cosa diversa
il Regolamento dello stesso, quando nell'art. 2.º lettera
b) scrive, che l'Avvocato Generale gode del trattamento,
" che è accordato ai funzionari della Magistratura,
" ai quali è parificato, in conformità della tabella
" B annessa al detto stesso.

Trattamento accordato, frase questa che può pa-
rere di una certa importanza ai profani, ma che
non ha invece che un valore tecnico e ben definito
e di nessuna influenza in ordine al punto in dispa-
gina, non solo perché un Regolamento non può
avere la virtù di ornare le leggi, ma perché, in
realtà, il trattamento nel senso speciale
in questa materia non serve, che a denotare gli
onori e i riguardi spettanti a determinati offi-
ciali, sia pure che collocati a riposo, come rile-
vava chiaramente dal R. Decreto 14 Agosto 1868
sull'ordine delle precedenze, ed in specie dagli
art. 6.º e 7.º.

In sostanza, malgrado il lieve ~~mutamento~~
mutamento di dettato ed al tutto insignificante
ai fini della ricerca attuale, la legge nuova e le
precedenti sono identiche circa l'appimilazione e
i limiti che per necessità di principi s'accom-
pagnano, e ne è indine e norma regolatrice si-
cura, la disposizione, che fa dipendere il pra-
reggiamento dalla tabella di raggugli tra i
magistrati ed i funzionari ad essi equiparati.
Da quale tabella, stante l'aumento degli stipendii
per l'ultima legge fu modificata nel modo
seguente.

L'Avvocato Generale Capo, come si è già detto, non
più ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali
di Appello ed all'Avvocato Generale di Cassazione,
ma è ~~più~~ equiparato (1. badi) non al solo Primo
Presidente ma al Procuratore Generale di Cassa-
zione altresì.

Ed il trattamento, che a lui precedentemente spettava
ora è accordato al Vice Avvocato Generale, perché
ha lo stipendio di L. 12 mila, e qui la nuova
tabella più esatta della precedente colmando
una lacuna, aggiunge anche il Presidente di
Sezione della Cassazione, perché avente per egli
L. 12 mila, e del quale non era cenno nella ta-
bella del 1907.

E seguono altri 16 funzionari (4 Sostituti
Avvocati Generali e 12 Avvocati Capi di Tribunale),
ai quali, stante lo stipendio di L. 10 mila, spetta
l'appimilazione ai Presidenti di Sezione ed

30

Avvocati Generali di Corti di Appello, non che ai Con-
sigliari ed ai sostituti Procuratori Generali di Cassazione.
Anche qui adunque ed in quest'ultimo stadio, l'ap-
pimilazione riguarda funzionari uniti per uguaglianza
di stipendio, ma molto diversi e differenzi per natura
di funzioni, per gerarchia e di disciplina, e con pre-
rogative al tutto disomiglianti e diverse.

1) Una contrapposizione poi della necessità dei limiti segnati al
paraggiamento, si ha, nelle strane conseguenze ed assurdi,
che verrebbero fuori da una intelligenza diversa della
legge sulla materia.

Se gli Avvocati Erariali per lo stipendio ed il grado sono
appimilati, tanto ai funzionari del P.^o M.^o che ai
giudicanti, aventi prerogative e norme disciplina-
ri diverse, come mai per ottenere effetti più
vantaggiosi, respingere l'appimilazione al P.^o M.^o ed
adimersi alla posizione migliore che spetta all'au-
torità giudicante?

E stante il paraggiamento al P.^o M.^o il quale agli
effetti del Gettolato, o è un titolo al tutto ini-
doneo (come per il sostituto Procurator Generale
di Cassazione o per l'Avvocato Generale di Appello),
o è un titolo avente limiti per il quinquennale
esercizio (Procurator Generale sia pure di Cassazione
categoria 10 e 13) come mai l'Avvocato Generale
Erariale diverrebbe subito capace per la sola
sua nomina per il suo simultaneo paraggiamento
anche all'autorità giudicante?

Chi potrebbe conferire un tal diritto di opzione
e di privilegio che nessuna legge consente?
E che dire del vivai di Senatori (i sedici
funzionari dell'Avvocatura di terzo ordine),
ai quali dovrebbe consentirsi del pari di poter
respingere l'appimilazione ai sostituti di Cassa-
zione ed agli Avvocati Generali di Appello, se pre-
tende loro vaghezza di ambire il titolo senatorio,
prescindendo il paraggiamento a Contiglieri di
Cassazione o a Presidenti di Sezione di Appello?

E come regolare anche in detto caso la condizione
dello esercizio di 3 o 5 anni a norma dello Statuto?
Massimo assurdo ad ogni modo, che l'Avvocato Ge-
nerale Erariale, essendo paraggiato anche al Procura-
tor Generale di Cassazione, che ha 2' tempo di tri-
que anni di esercizio a prima una posizione
migliore volomando il paraggiamento al Primo
Presidente, al quale non è che un appimilato lo
stesso Procurator Generale!
Anche sotto questo aspetto pertanto la evidenza
del limite certamente s'impone.

2) Il quale concetto riceve maggior luce, indipenden-
tamente da ciò che fu disposto per l'Avvocatura,
dalle norme e dai principii di cui si che governa-
no secondo la legge organica giudiziaria gli

37
Stessi rapporti tra Procurator Generale e Primo Presidente,
norme e principii che dimostrano, che non potevano
fare cosa diversa da quella che fecero le leggi sulle
Avvocature, segnando cioè i limiti al pareggiamento.
Ecco, in fatti, quali sono per la legge organica i rappor-
ti tra gli stessi Procuratori Generali e Primi Presi-
denti, ~~altissime~~ figure di magistrati, aventi co-
muni i fini nobilissimi del dritto e del giusto,
ma che sostanzialmente si distinguono in ordine
alla funzione.

Per la detta legge, le carriere della magistratura
giudicante e del Ministero Pubblico sono paralle-
le e distinte (art. 135).

Il P. M. è pareggiato alla magistratura giudicante
(art. 136), ma indistintamente forse e per ogni
maniera di prerogative?

Nessuno oserbbe dirlo.

Anche qui il pareggiamento scende come un il grado
lo stipendio e gli onori, ma oltre costesti limiti
ed ove comincia la divergenza della funzione con
le conseguenti prerogative, il pareggiamento si
arresta.

E la ragione è chiara e deriva dallo stesso
Statuto (art. 69), perché, a tutela della potestà
giudiziale esercitata dall'autorità giudi-
cante, occorrevano e furono date garantigie,
equivalenti alle istituti del P. M. ~~che~~
allo stato sudato di nostra legge, il rappresentante
del potere esecutivo pur è autorità giudiziaria
e posto per ciò stesso sotto la direzione del M.
ministro della Giustizia (art. 139), ond'è, che non-
che il giudice inamovibile non può essere pro-
vato del grado e dello stipendio, o sospeso, e
neppure essere posto in disponibilità od assen-
tiva od in pensione, se non nei casi previsti dalle
leggi e con le forme e garantigie dalle leggi
stabilite (art. 199) il P. M. non solo può essere
richiamato ed ammonito dal ministro, ma può
purgare per conto del potere esecutivo essere sospeso
e dispensato dal servizio (art. 243).

E la stessa legge Orlando sulle garantigie della Ma-
gistratura (24 luglio 1908 N. 438), che diede nuova
forma ai giudizii disciplinari contro i giudicanti
ed introdusse qualche temperamento in via di pa-
cere a pro del P. M. ed a freno del potere mi-
nistriale, non mutò nella sostanza quei poteri
di alta sorveglianza che spettano al potere esecutivo
in rapporto al Ministero Pubblico, pur derivanti,
già ripetuto, dalla natura dell'istituto nell'odi-
ero stato della nostra legislazione. - Temperamenti,
ai quali, del resto, non può certamente agguagliarsi
il Regno Avvocato, perché le P. M. Avvocature sono
fuori dell'orbita dell'ordinamento giudiziario e pu-
erprono dedame di legge, malgrado l'approssimazione

alla Magistratura, sono, al pari di ogni altro impiegato, alto o modesto, subordinato alle disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati, come è detto testualmente nell'art. 63 del Regolamento testo unico del 24 Novembre 1913 (N. 1306).

Come adunque pretendere che l'Avvocato Generale Eravide nelle dette condizioni lasciandosi indietro e sopprimendo la elevata figura del Procurator Generale di Cassazione, prenda una posizione identica al Presidente di Cassazione, dal quale, se pur per lo stipendio e per gli onori, stante la diversità della funzione giurisdizionale, è ben lontano lo stesso Procurator Generale?

3. In fine, se tutto ciò non fosse, se, cioè, non fossero chiarissime le ragioni, che per le leggi sulle Avvocature e sull'ordinamento giudiziario, dimostrano l'assoluto inalienabilità del titolo di Avvocato Generale Eravide per la nomina a Senatore, basterebbe (argomento non meno grave e decisivo) le disposizioni dello Statuto.

Questo, in fatti, per ciò che riguarda i titoli dell'ordine giudiziario per la eleggibilità al Senato, ha norme e criteri speciali, che ben coordinati rivelano un primato diverso e dominante.

Lo Statuto, che ben vede, non dà che un relativo valore all'altreza del grado e dello stipendio ed alla importanza della missione per quanto elevata anche all'ufficio.

Il Procurator Generale, sia pur di Cassazione, che può dare così un alto, non d'uso di cinque anni di esercizio (categorie 10^a e 13^a) per essere eletto, e non posti così alla pari di un semplice Consigliere di Cassazione (categoria 12^a), mentre per un Presidente di Sezione di Corte di Appello, ~~per essere eletto~~ per essere eletto ad un Consigliere per la legge organica giudiziaria, bastano soli tre anni (categoria 12^a) e non occorre esercizio alcuno e basta la nomina per Presidenti di Cassazione (categoria 8^a) ed anche per Primi Presidenti di Appello (categoria 9^a).

E perché ciò?

Perché il massimo riguardo si rivela dovuto alla funzione giurisdizionale, che costituisce la essenza dell'autorità giudiziaria e che nella sua più alta espressione si rispecchia nei Presidenti dei più alti Collegi giudiziari. E se in minor grado si richiede la condizione dell'esercizio (biennale soltanto) per il Presidente di Sezione di Appello, ciò fu perché con certi limiti ha pur egli una potestà direzionale, mentre gradatamente si fu più esigenti e si vollero cinque anni di esercizio per i Consigliere di Cassazione, hanno sì una importante funzione giurisdizionale, ma in posizione gerarchicamente subordinata.

Ed è a questi ultimi, che per la capacità al titolo

x o quali,

39
Senatori van paraggiati (oipetisi) i Procuratori Ge-
nerali anche di Corte Suprema, che pur giudono così
in alto accanto ai Primi Presidenti e con essi divi-
dono maestri di grado e di onori.

Come mai ~~avrebbe~~ pertanto nei rigorosi termi-
ni dello Statuto, potere oare di disingliare da
ogni vicolo d'Avvocato Generale Erariale,
e privo come è di qualsiasi potestà giuris-
dizionale - elevarlo al grado supremo ed al
di sopra del Procurator Generale?

Una critica d'interpretazione esclusiva con certi
limiti e per identità di funzioni, in taluni casi
si ritiene ed è certamente ammissibile, ma
farne applicazione nel caso presente, a pretesto
d'interpretazione, sarebbe in vece una viola-
zione dello Statuto, non solo spirituale soltanto
ma nella sua lettera inniziva, in modo aperto
e flagante.

Senatore Baganz

Laure in questa materia

ASSIR
Archivio storico del Senato della Repubblica

60

La legge 28 novembre 1875 n. 2781 (serie 2^a) -- dalla quale trae origine la trasformazione degli Uffici del Contenzioso Finanziario in quelli dei RR. Avvocati Erariali (*R. Decreto 16 gennaio 1876 n. 2914*) -- diede facoltà al Governo di valersi per tale ordinamento degli ufficiali del pubblico ministero che sarebbero rimasti disponibili per la limitazione apportata dalla legge stessa alle loro attribuzioni (*art. 1 e 3*). Ed espressamente dispose (*capoverso dell'art. 3*) che gli ufficiali del ministero pubblico, destinati al contenzioso finanziario, dovessero mantenere i loro titoli di carriera nell'ordine giudiziario; in correlazione (*art. 4*) anche gli altri funzionari del contenzioso finanziario furono assimilati nel grado e nella carriera a quelli del ministero pubblico con pari stipendio.

Colla legge 13 maggio 1877 n. 3830 (serie 2^a) furono regolate le incompatibilità parlamentari, e si stabilì come norma l'ineleggibilità a deputato dei funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, però l'Avvocato generale Erariale, insieme col Presidente, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri del Consiglio di Stato, venne espressamente eccettuato dalla norma predetta (*art. 1 lett. B della legge 13 maggio 1877, a cui corrisponde l'art. 98 lett. B del vigente testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. D. 26 giugno 1913 n. 821*).

Anche la legge 14 luglio 1907 n. 485, portante il riordinamento delle RR. Avvocature, si occupò all'*art. 6* della parificazione degli avvocati erariali ai magistrati, e più precisamente la determinò nella tabella *b*), nella quale l'Avvocato generale erariale fu parificato, con riguardo allo stipendio di

cui allora godeva, al *Primo Presidente* e al Procuratore Generale di Corte di appello ed all'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.

In conseguenza della predetta parificazione, l'ultimo capoverso del citato articolo 6 prescrisse che le modificazioni che fossero ulteriormente apportate allo stipendio ed al grado dei magistrati dovessero essere estese con R. D. agli avvocati erariali.

Di questa norma organica occorre di fare applicazione in seguito alla legge 19 dicembre 1912 n. 1311 sull'ordinamento giudiziario e sul trattamento economico dei magistrati: la tabella di parificazione venne infatti per effetto di questa legge modificata con R. D. 29 maggio 1913 n. 763.

A tale tabella modificata si riferisce l'art. 6 della legge 22 giugno 1913 n. 679 che approva il riordinamento della Regia Avvocatura Erariale: « I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912 n. 1311, e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge ».

Pure l'art. 8 della medesima legge 22 giugno 1913 prevede la modificazione della tabella, dando facoltà al Governo « di coordinare la legge del 14 luglio 1907 n. 485 con le disposizioni della legge sopraindicata e con le tabelle, previe, occorrendo, le opportune modificazioni, ed a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia Avvocatura Erariale ».

Così, in relazione allo stipendio dalla nuova legge aumentato a lire 15.000, l'Avvocato Generale Erariale venne parificato nel grado al *Primo Presidente* ed al Procuratore Generale di Corte di Cassazione, come fu disposto nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura Erariale, approvato, per le facoltà del citato art. 8, con R. D. 24 novembre 1913 n. 1303, su conforme parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza generale il giorno 13 detto mese ed anno.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a decidere se all'avvocato erariale distrettuale, passato in magistratura nel grado di sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione, cui era parificato in base alla legge 14 luglio 1907, spettasse l'anzianità dalla data del decreto di trasferimento in magistratura o quella che egli già aveva nel corrispondente grado della precedente carriera, decise che questa dovesse essergli computata anche per l'anzianità nel grado di magistratura, a decorrere dall'entrata in vigore della legge del 1907, poichè « appunto con questa legge si rese *perfetta* la parificazione fra i funzionari delle due carriere » (decisione 10 giugno 1910, n. 238, Pres. *Inghilleri*, Rel. *Perla*, sul ricorso Tommasi contro Ministero di Grazia e Giustizia, *La Giustizia Amministrativa*, anno 1910, pag. 345).

L'articolo 2 lettera *h*) del regolamento approvato con R. D. 24 novembre 1913, n. 1304, in esecuzione della legge 22 giugno 1913, su conforme parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza generale il 13 novembre 1913, dispone: « *Il regio avvocato generale erariale gode del trattamento che è accordato ai funzionari della magistratura, ai quali è parificato in conformità della tabella B) annessa al testo unico* ».

È pertanto evidente che, inizialmente costituite le Avvocature Erariali dalla fusione dei direttori del Contenzioso finanziario coi funzionari del Pubblico Ministero, il concetto della parificazione degli Avvocati Erariali nei *gradi* dei Magistrati andò mano mano consolidandosi sempre *in virtù di legge*, parificazione sostanziale e non formale tanto da costituire Avvocati Erariali e Magistrati una grande famiglia con attribuzioni diverse.

La legge del 14 luglio 1907 ha parificato l'Avvocato Generale al Primo Presidente di Corte di Appello, la legge 22 giugno 1913 esplicitata per espressa delegazione legislativa nel testo unico del 24 novembre 1913 lo parifica al Primo Presidente di Corte di Cassazione.

Questo indubbiamente è lo stato della patria legislazione.

N. 485.



N. 485.

LEGGE portante il riordinamento delle regie avvocature erariali.

14 luglio 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1907, n. 172)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del fondo per il culto e degli economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alle regie avvocature erariali.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903, n. 512, non potrà da alcuna amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

Art. 2.

Gli uffici delle regie avvocature erariali dipendono dal ministro del tesoro e sono posti sotto l'immediata direzione del regio avvocato generale.

Fogli sciolti — Anno 1907. N. 485. Composta di pag. 12, compreso 3 allegati.

Art. 3.

Gli uffici della regia avvocatura erariale sono in numero di 12. Quello con sede in Roma assume il titolo di regia avvocatura generale erariale ed è costituito dal regio avvocato generale, dal vice avvocato generale e da sostituti avvocati generali. Ad esso saranno addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di sostituti avvocati erariali o di sostituti avvocati aggiunti.

Gli altri undici uffici con sede a Cagliari, Catania, Cantanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trani, Venezia, assumono il titolo di regie avvocatature erariali distrettuali, ed eserciteranno le loro funzioni nella circoscrizione ad essi assegnata dal regolamento.

Le avvocatature distrettuali saranno costituite da un regio avvocato erariale, da uno o più vice avvocati erariali, e da quel numero di sostituti avvocati erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale, da approvarsi col regolamento, di cui l'art. 12.

All'avvocatura generale ed a ciascuna delle avvocatature distrettuali sarà addetto un procuratore erariale e quel numero di sostituti procuratori erariali o sostituti procuratori erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale di cui sopra.

Al procuratore erariale addetto alla regia avvocatura generale, e che adempie anche alle funzioni di segretario dell'avvocato generale, sarà assegnata una indennità di lire mille.

Art. 4.

Per le cause da trattarsi innanzi a corti e tribunali fuori delle sedi delle regie avvocatature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal regio avvocato generale erariale con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le amministrazioni possono, intesa la regia avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del regio avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'amministrazione che ne darà immediata notizia alla regia avvocatura.

Art. 5.

Dal 1° luglio 1907 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle regie avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Art. 6.

I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 202 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonchè all'articolo 202 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

Art. 7.

I posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-

pratico, al quale possono essere ammessi gli uditori giudiziari e gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da un anno.

I posti di sostituto procuratore erariale aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da un biennio.

Art. 8.

Le promozioni di grado di tutto il personale delle regie avvocature erariali, compreso quello della carriera d'ordine, si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado inferiore.

In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

Il vice avvocato generale erariale è scelto, per merito, tra i regi avvocati erariali distrettuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1^a classe e vice-avvocati erariali di 1^a classe.

Art. 9.

I funzionari delle regie avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici delle regie avvocature può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera delle regie avvocature e non può durare oltre due anni.

Art. 10.

Fermo restando il disposto dell'art. 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258 e degli articoli 4 e 9 della legge 15 luglio 1906, n. 326, lo stipendio delle classi transitorie, istituite con le stesse leggi nel personale d'ordine del Ministero

del tesoro, delle avvocature erariali, delle delegazioni del tesoro ed in quello degli ufficiali di scrittura delle intendenze di finanza, è aumentato da lire 1,200 a lire 1,500, con effetto dal 1° luglio 1907.

Art. 11.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.

Tutte le altre disposizioni di quel regolamento sono abrogate.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere, con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, non più tardi del 1° gennaio 1908, le norme per l'attuazione del nuovo organico, per l'esecuzione della presente legge e pel coordinamento di questa con le disposizioni mantenute in vigore.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1907-908, saranno introdotte le variazioni di cui la tabella C, annessa alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Gli attuali sostituti avvocati generali, ove non accettassero l'ufficio di regi avvocati erariali distrettuali, conserveranno le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei regi avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore; e con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro, sarà provveduto alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione. Gli attuali sostituti avvocati erariali di 4ª classe che,

per effetto del nuovo organico, non trovassero posto nel grado di sostituto avvocato, conserveranno il loro titolo e grado, nonostante la loro assegnazione alla 1^a classe dei sostituti avvocati erariali aggiunti.

Art. 15.

Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idoneità all'ufficio di sostituto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2^a classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.

Gli attuali praticanti delle avvocature erariali potranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'articolo 7, senza che ne siano impediti da limite di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Rocconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del S'gillo V. il Guardasigilli ORLANDO.

CARCANO.

Tabella A.

RUOLO ORGANICO
del personale delle regie avvocature erariali.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammon- tare della spesa
		per classe	totale	indi- duale	comples- sivo	
Avvocato erariale generale . . .	»	1	1	12,000	12,000	12,000
Vice avvocato erariale generale . . .	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Avvocato erariale distrettuale. . .	»	11	11	9,000	99,000	99,000
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	1 ^a	8	30	8,000	64,000	204,000
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	2 ^a	8		7,000	56,000	
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali (1)	3 ^a	14		6,000	84,000	
Sostituti avvocati erariali	1 ^a	30	50	5,000	150,000	230,000
Sostituti avvocati erariali	2 ^a	20		4,000	80,000	
Sostituti avvocati erariali aggiunti.	1 ^a	10	16	3,000	30,000	42,000
Sostituti avvocati erariali aggiunti.	2 ^a	6		2,000	12,000	
Totale			109			596,000

(1) I trenta funzionari di queste tre classi, scelti per merito, prendono titolo di sostituti avvocati generali se destinati alla avvocatura generale erariale, e di vice avvocati erariali, se destinati alle avvocature distrettuali, e la loro destinazione è affidata, secondo il bisogno, al Governo del Re.

Segue Tabella A.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammon- tare della spesa
		per classe	totale	indi- duale	comples- sivo	
Procuratori erariali	1 ^a	4	12	6,000	24,400	64,000
Procuratori erariali.	2 ^a	8		5,000	40,000	
Sostituti procuratori erariali	1 ^a	12	34	4,500	54,000	121,000
Sostituti procuratori erariali	2 ^a	12		3,500	42,000	
Sostituti procuratori erariali	3 ^a	10		2,500	25,000	
Sostituti procuratori erariali ag- giunti	---	7	7	2,000	14,000	14,000
Totale			53			199,000
						795,000

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella B.

TABELLA DI PARIFICAZIONE

ORGANICO degli avvocati erariali	ORGANICO vigente della magistratura
Avvocato generale erariale	Primo presidente di corte d'appello.
	Procuratore generale di corte di appello.
	Avvocato generale presso la corte di cassazione.
Vice avvocato generale e regi avvocati distrettuali.	Presidenti di sezione di corte di appello, consiglieri di corte di cassazione e sostituti procuratori generali di corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e vice avvocati erariali.	Consiglieri di corte di appello, presidenti di tribunale, sostituti procuratori generali di corte di appello, procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali	Giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali aggiunti	Pretori ed aggiunti giudiziari.

Visto, d'ordine di S. M.
 Il ministro del tesoro
 CARCANO.

VARIAZIONI

da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908

Aumenti.

Cap. n. 45. Personale di ruolo (Ministero) . . . (1)	L.	32,100 —
» 61. Personale di ruolo (Avvocature erariali) (2)	»	138,200 —
» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze (1)	»	4,800 —
» 71. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo . (1)	»	22,500 —
Totale		L. 197,600 —

(1) Maggiore assegnazione da iscriversi per elevare da lire 1,200 a lire 1,500 lo stipendio delle classi transitorie, secondo le disposizioni dell'art. 10 della presente legge.

(2) Maggiore assegnazione da iscriversi per le modificazioni di cui alla tabella A	L.	124,600 —
Maggiore assegnazione per l'aumento dello stipendio agli applicati transitori da lire 1,200 a lire 1,500	»	12,600 —
Indennità al procuratore erariale addetto alla regia avvocatura generale (art. 3 della legge)	»	1,000 —

Totale L. 138,200 —

Diminuzioni.

Cap. n. 88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi de-
nominazione a favore del personale. (1) L. 13,390 —

Riassunto.

Aumenti di assegnazioni L. 197,600 —
Diminuzioni di assegnazioni » 13,390 —

Maggior carico di bilancio . . . L. 184,210 —

(1) Cessazione di assegni personali agli impiegati di classe transitoria :

- a) del Ministero del tesoro L. 12,865
- b) delle avvocature erariali » 900
- c) delle intendenze di finanza » 120
- d) delle delegazioni del tesoro » 3,505

L. — 17,390 —

Maggiori assegnazioni da iscriversi per pareggiamento di as-
segno agli attuali sostituti avvocati generali (art. 14). . . . L. + 4,000 —

Totale . . . L. 13,390 —

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Anno 1912



Num. 1311

Legge 19 dicembre 1912, che porta modificazioni all'ordinamento giudiziario.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1912, n. 300)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà stabilita la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 30 anni che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste :

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie :

- a) diritto civile e commerciale ;
- b) diritto amministrativo ;
- c) diritto penale .

Atto in fogli sciolti — N. 1311 — Composto di pag. 12.

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Sono nominati, con decreto Ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualità di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare; ed in tal caso sarà loro corrisposta un'indennità in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d'indennità di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Art. 5.

Dopo un anno di tirocinio effettivo, compreso il servizio come vice-pretore, l'uditore sarà, a sua domanda,

nominato, con decreto Reale, pretore, previo un esame pratico.

L'esame consiste nella redazione di una sentenza per ciascuna delle materie civile, commerciale e penale.

L'esame ha luogo in Roma con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

L'uditore il quale per due volte nel predetto esame sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I pretori, dopo tre anni di esercizio delle loro funzioni, acquistano la inamovibilità stabilita nell'art. 69 dello Statuto.

Art. 6.

I pretori sono divisi in quattro categorie.

Il passaggio dalla quarta alla terza e dalla terza alla seconda categoria ha luogo per anzianità. L'avanzamento alla prima categoria è regolato dall'articolo seguente.

Art. 7.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in *promovibili* e *promovibili a scelta*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della magistratura.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati

secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.

Art. 8.

Le preture sono ripartite in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle preture esistenti nei capiluoghi di Provincia e nelle sedi delle Corti di appello e dei tribunali.

Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:

a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;

b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

I pretori promossi alla prima categoria hanno titolo di preferenza per essere destinati alle preture della prima classe, mano mano che siano vacanti.

I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.

Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il ministro stimi di derogare a questa disposizione dovrà promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il passaggio a una categoria superiore, salvo ragioni di servizio, non è incompatibile con la permanenza nella sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.

Art. 9.

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano

compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vice-pretori.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale;

2° in una prova orale nelle materie sopra indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 2, e dell'articolo 3; ma in caso di parità di voti è preferito il più anziano in graduatoria.

L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 514, è abrogato.

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, presidente di tribunale e procuratore del Re, sono fatte con le norme seguenti.

La seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura procede allo scrutinio dei giudici e sostituti procuratori del Re, secondo il turno di anzianità, dopo otto anni di grado. Procede altresì allo scrutinio dei pretori di prima categoria che ne facciano domanda,

e che nella promozione alla categoria suddetta abbiano riportata la classificazione di promovibile a scelta.

I magistrati ritenuti promovibili sono classificati in *promovibili*, *promovibili a scelta* e *promovibili per merito eccezionale*. La dichiarazione di *merito eccezionale* deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti per essere efficace.

Contro la deliberazione della sezione il magistrato può ricorrere alle sezioni unite.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e quarto capoverso dell'art. 7.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili. I pretori non potranno essere promossi che quando siano stati classificati *promovibili a scelta*, e in numero non superiore al terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano riportato uguale classificazione.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'art. 7 e del secondo e del terzo capoverso dell'art. 10.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giu-

dizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un decimo ai promovibili.

Art. 12.

Il Consiglio superiore della magistratura è diviso in due sezioni. Esso è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che presiede anche la prima sezione. La seconda sezione è presieduta dal procuratore generale della stessa Corte.

Ciascuna sezione è composta, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio superiore, e per l'ufficio di segreteria.

Art. 13.

Il Consiglio giudiziario centrale è presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed è composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale.

Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Art. 14.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano com-

piuto l'età di 65 anni; gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

Art. 15.

I primi due comma dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sono modificati come appresso:

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto riflette la magistratura.

Il magistrato sospeso per motivi disciplinari o perchè sottoposto a procedimento penale, è posto immediatamente fuori ruolo organico.

Art. 16.

L'indennità di alloggio che, a termini delle leggi vigenti, è corrisposta ai pretori, è soppressa.

Art. 17.

Con decreto Reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la in-

dennità disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

Per tale determinazione sarà tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.

L'ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore a lire quarantamila annue.

Art. 18.

La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica coll'intervento di tre votanti.

Art. 19.

In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunziata, nel caso del giudizio di appello, la sentenza appellata.

Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

Art. 20.

La Corte d'appello giudica coll'intervento di tre votanti.

La Corte di cassazione giudica coll' intervento di cinque, e, se a sezioni unite, di undici votanti.

Con decreti Reali potrà essere aumentato il numero delle sezioni delle Corti d'appello.

Potrà altresì il ministro, in conformità dei bisogni del servizio, destinare temporaneamente alle Corti di cassazione un maggior numero di consiglieri, ed eventualmente di consiglieri d'appello, ed applicarvi inoltre un presidente di sezione di Corte di cassazione.

Art. 21.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 511, è modificato come segue:

Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione, un consigliere di Corte d'appello, di terza categoria, e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato.

È abrogato il capoverso dell'art. 4 della legge 28 giugno 1908, n. 312.

Nulla è innovato per i consiglieri di appello, ai quali è affidato l'incarico delle istruzioni penali. Essi dovranno essere meno anziani del presidente del tribunale, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

Art. 22.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti formeranno parte del ruolo dei tribunali anche in numero superiore a quello fissato per le singole categorie nell'annessa tabella, ma non oltre il numero fissato per le corrispondenti classi dei pretori.

Gli uditori che al momento dell'attuazione della presente legge siano stati abilitati alle funzioni giudiziarie a termine dell'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511, saranno nominati giudici di quarta categoria quando venga il loro turno di promozione.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA

Primi presidenti e procuratori generali di cassazione (n. 10):	
Categoria unica, 10 a L. 15.000 L.	150.000 —
Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, presidenti di sezione e avvocato generale di Cassazione (n. 48):	
Categoria unica, 48 a L. 12.000 L.	576.000 —
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione, presidenti di sezione e avvocati generali di appello (n. 180):	
Categoria unica, 180 a L. 10.000 L.	1.800.000 —
Consiglieri e sostituti procuratori generali di ap-	

pello, presidenti di tribunali e procuratori del Re
(n. 832):

1 ^a categoria, 200 a L. 9000	L.	1.800.000 —
2 ^a id. 280 a » 8000	»	2.240.000 —
3 ^a id. 352 a » 7000	»	2.464.000 —

Giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re
(n. 1350):

1 ^a categoria, 220 a L. 6000	L.	1.320.000 —
2 ^a id. 440 a » 5000	»	2.200.000 —
3 ^a id. 440 a » 4000	»	1.760.000 —
4 ^a id. 250 a » 3000	»	750.000 —

Pretori (n. 1500):

1 ^a classe, 250 a L. 6000	L.	1.500.000 —
2 ^a id. 500 a » 5000	»	2.500.000 —
3 ^a id. 500 a » 4000	»	2.000.000 —
4 ^a id. 250 a » 3000	»	750.000 —

Indennità ai presidenti di Assise L. 21.810.000 —
» 40.000 —

Spesa attuale (a) L. 21.850.000 —
» 20.177.200 —

Differenza in più L. 1.672.800 —

(a) Spesa attuale per il personale L. 19.778.000
Id. indennità d'alloggio ai pretori » 344.200
Id. indennità ai presidenti d'Assise » 55.000

L. 20.177.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Anno 1913



Num. 679

Legge 22 giugno 1913, riguardante il riordinamento della R. Avvocatura erariale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1913, n. 172)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Agli articoli 1, primo capoverso, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1907, n. 485, sono sostituiti i seguenti :

Art. 1. — Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

Art. 3. — La R. Avvocatura erariale è costituita dall'avvocatura generale erariale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice avvocato generale erariale, dai sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le

Atto in fogli sciolti — N. 679 — Composto di pag. 9.

esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali a norma dell'annessa tabella.

Le attribuzioni dell'Avvocatura generale erariale e quelle delle Avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

La distribuzione del personale addetto alla R. Avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi col regolamento.

Art. 5. — Dal 1° luglio 1913, il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle RR. Avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 6. — I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912, n. 1314, e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della citata legge 19 dicembre 1912, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7. — I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'articolo 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di ser-

vizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di esercizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8. — Le promozioni di grado del personale delle RR. Avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 5 della presente legge:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense;

b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe d'onde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera d'onde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'art. 5, il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

Art. 3.

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settant'anni di età.

Art. 4.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti, non corrispondano per qualsiasi motivo alle esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata,

come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.

Art. 5.

È istituita una Commissione permanente per il personale della R. Avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale - e in caso di suo impedimento dal vice-avvocato generale - in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'Ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento.

Art. 6.

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato :

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907, numero 485, con le disposizioni della presente legge e

con le tabelle, previe, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia Avvocatura erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della presente legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — FINOCCHIARO-APRILE.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA.

ORGANICO

GRADO	Classe	Stipendio	Num.	Spesa
Avvocato erariale generale	»	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale.	»	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (a)	»	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali	»	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali.	1 ^a	9,000	12	108,000
Id.	2 ^a	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali.	1 ^a	7,000	26	182,000
Id.	2 ^a	6,000	25	150,000
Id.	3 ^a	5,000	10	50,000
			<u>103</u>	<u>773,000</u>
Procuratori erariali.	1 ^a	7,000	6	42,000
Id.	2 ^a	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali	1 ^a	5,000	18	90,000
Id.	2 ^a	4,000	14	56,000
Id.	3 ^a	3,000	6	18,000
			<u>50</u>	<u>242,000</u>

Archivisti capi	»	4,000	4	16,000
Archivisti	1 ^a	3,500	16	56,000
Id.	2 ^a	3,000	16	48,000
Applicati	1 ^a	2,500	27	67,500
Id.	2 ^a	2,000	16	32,000
Id.	3 ^a	1,500	6	9,000
			85	228,500
Uscieri capi	»	1,800	4	7,200
Uscieri	1 ^a	1,600	12	19,200
Id.	2 ^a	1,400	7	9,800
Id.	3 ^a	1,200	4	4,800
			27	41,000
<i>Riepilogo.</i>				
Avvocati			103	773,000
Procuratori			50	242,000
Personale d'ordine			85	228,500
Personale subalterno			27	41,000
(a) Indennità di carica di annue lire 1000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali			»	4,000
			265	1,288,500

Visto: d'ordine di Sua Maestà
 Il ministro del tesoro
 TEDESCO.

CONSIGLIO DI STATO

Prot. di Gabinetto N. 231
„ della Sez. III. „, 1855

ADUNANZA GENERALE DEL 13 NOVEMBRE 1913

OGGETTO

IL CONSIGLIO

Ministero del Tesoro

Schema di Testo unico
delle leggi sulla Regia
Avvocatura erariale e sul-
lo schema del relativo
regolamento.

Vista la relazione del Ministero del tesoro in data 28 ottobre u. s., n. 7490, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato su uno schema di T. U. delle leggi sulla Regia Avvocatura Erariale e sullo schema del relativo regolamento;

Udito il relatore;

Ritenuto che con la legge 22 giugno 1913 fu provveduto al riordinamento dell'Avvocatura Erariale e all'approvazione del relativo organico;

Con l'art. 8 della detta legge il Governo del Re fu autorizzato:

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907 con le disposizioni della nuova legge e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia Avvocatura Erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della nuova legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi;

che, in esecuzione del comma a) del detto art. 8, è stato ora predisposto lo schema di T. U. di legge, e in esecuzione del comma b) lo schema di regolamento, che dovrà sostituire quello 9 febbraio 1908, num. 33;

Ritenuto che tanto il progetto di testo unico, quanto quello di regolamento, sono stati esaminati dal Ministero di grazia e giustizia, il quale si è pronunciato in massima favorevole, salvo a sopprimere l'ultimo capoverso dell'art. 47 del regolamento, nella quale soppressione avrebbe convenuto anche l'Avvocato Generale Erariale;

Ciò premesso, e venendo all'esame dei due progetti, il Consiglio osserva:

quanto al Testo Unico:

che la maggior parte delle disposizioni, di cui esso si compone, non può dar luogo a rilievi, limitandosi alla pura riproduzione delle disposizioni non abrogate della legge del 1907 e di quelle sancite con

la nuova legge, salvo i necessari coordinamenti e le modificazioni di forma;

che le poche disposizioni meritevoli di una particolare considerazione riguardano gli articoli seguenti:

Art. 6. - Questo articolo, completato con la tabella B, riguarda la parificazione dei gradi degli avvocati erariali a quelli della magistratura.

La legge 22 giugno 1913 dispose, a questo riguardo, che la parificazione dovesse essere fatta secondo la tabella dipendente dalla legge 19 dicembre 1912, tabella che fu compilata ed approvata successivamente con R. Decreto 29 maggio 1913, n. 763. E poichè, secondo questa tabella, la parificazione venne fatta col criterio dello stipendio, lo stesso criterio è stato giustamente adottato anche ora nella compilazione della nuova tabella.

In tal guisa, essendo stati elevati gli stipendi di alcune categorie di funzionari, ed essendosi apportate altre modificazioni nelle qualifiche, la nuova tabella parifica l'Avvocato Generale Erariale al presidente della cassazione e gradi corrispondenti, il vice-avvocato generale ai primi presidenti di Corte d'appello e gradi corrispondenti, i sostituti avvocati generali e regi avvocati distrettuali ai consiglieri di cassazione e gradi

corrispondenti, i vici avvocati erariali, ai consiglieri di corte d'appello e corrispondenti, e i sostituti avvocati ai giudici.

Art. 13-18. - L'art. 11 della legge 14 luglio 1907 dispose quanto segue :

« Nulla è innovato al disposto degli art. 5, 6, « 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato con « r. decreto 16 gennaio 1876 n. 1914.

« Tutte le altre disposizioni di quel regolamento « sono abrogate ».

Potendosi ritenere che, per effetto di questa disposizione di legge, i suddetti art. 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento del 1876 abbiano acquistato forza legislativa, vengono tutti riprodotti nel testo unico in esame.

Ma se essi hanno forza di legge, evidentemente devono essere riprodotti integralmente, e non possono essere modificati. Invece, secondo la proposta del Ministero, l'art. 16, corrispondente al 13 del regolamento del 1876, viene modificato nel senso che per liquidare le indennità agli avvocati erariali che si recano fuori della loro sede per l'assistenza delle vertenze, in luogo di applicarsi la tariffa giudiziaria, come prescrive l'art. 13 del suddetto regolamento, si

— 5 —

provvederà di volta in volta dal Ministro competente, su proposta dell'avvocato generale.

Questo Consiglio non disconosce l'opportunità di lasciare una maggior libertà alla amministrazione nella valutazione del disagio che subisce un avvocato erariale, quando esce dalla propria residenza per un servizio che ha carattere professionale. Ma non è in sede di testo unico che si può modificare una disposizione la quale, in tanto è trasportata nel testo unico, in quanto si ritiene che abbia acquistato forza di legge.

Nè vale il dire che la facoltà di modificarla si desuma dall'art. 8 della legge, perchè questo evidentemente, parlando di modificazioni da introdursi nel testo unico, non può riferirsi che alle sole modificazioni necessarie per il coordinamento delle varie leggi.

Sarà quindi il caso di riprodurre invariato l'articolo 13 del regolamento del 1876, salvo ad inserire qualche opportuna disposizione aggiuntiva nel regolamento, come si dirà a suo luogo, tenuto conto che sostanzialmente la materia relativa a indennità di missione e a trasferte è materia regolamentare.

Art. 21 e seg. - Questi articoli contengono le disposizioni transitorie, per le quali l'art. 8 della legge ha dato al Governo un'esplicita delegazione,

specialmente per regolare le categorie dei posti che sono stati soppressi.

Fra queste categorie v'è quella dei sostituti avvocati aggiunti, i quali, secondo l'organico approvato con R. decreto 19 maggio 1913, erano di due classi a L. 4000 e a L. 3000.

Rispetto a questi funzionari, non è sembrato cauto prescrivere senza altro che essi possano immediatamente far passaggio alla categoria dei sostituti avvocati erariali, che sono di tre classi con 5000, 6000 e 7000 lire annue di stipendio. Epperò, nel testo unico, il ministero, valendosi della facoltà dategli dalla legge, ha stabilito che gli avvocati aggiunti, i quali non verranno collocati a riposo, saranno messi fuori ruolo, conservando temporaneamente le loro funzioni e il loro stipendio. Ha inoltre stabilito, per una evidente ragione equitativa, che quelli di 2^a classe possano, dopo un biennio dalla nomina, passare a L. 4000, e che tutti, dopo un quadriennio, possano essere nominati sostituti avvocati erariali, semprechè siano riconosciuti meritevoli: in caso diverso verranno dispensati dal servizio.

Questo ordinamento transitorio porterà un aggravio al bilancio; ma, oltrechè v'è il consentimento del Ministero del Tesoro, è da riflettere che si tratta

di un provvedimento reso necessario per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, e giustificato, in linea di legalità, dalla delega legislativa.

All'art. 26 si è prescritto che, per la prima nomina dei sostituti avvocati generali erariali, si provvederà previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Questa disposizione è necessaria perchè la commissione per il personale delle avvocature, istituita con l'art. 5, non potrà funzionare sino a che non saranno nominati i sostituti avvocati generali.

Resta inteso, però, che la deroga alle norme ordinarie va limitata alla sostituzione del consiglio dei ministri in luogo della commissione per il personale, di cui nell'art. 12 della legge. Nel rimanente, anche per la prima nomina, si dovrà seguire la regola della legge, nel senso, cioè, che i sostituti avvocati generali erariali dovranno essere nominati, o per passaggio o promozione nel personale della stessa avvocatura, ovvero, non oltre la metà dei posti, tra i magistrati e professionisti, di cui nell'art. 8 della legge.

Solo si osserva che, in luogo di dire: *su proposta dell'avvocato generale*, si dirà: *su designazione*, perchè la proposta spetta al Ministro.

quanto al progetto di regolamento:

che esso segue in massima l'ordine del regolamento vigente, salvo le varianti rese necessarie dalla nuova legge e salvo quelle che, pur non essendo necessarie, si ravvisano opportune o sono consigliate dall'esperienza;

che senza soffermarsi sulle disposizioni che non possono dar luogo nè a rilievi, nè a difficoltà, è pregio dell'opera accennare a quelle di maggiore importanza, o che meritano qualche delucidazione.

Art. 1. - Riproduce l'art. 3 della legge, e quindi deve essere soppresso perchè superfluo, tanto più che neppure è necessario per l'armonia del regolamento, sia perchè questo presuppone la legge, sia perchè il regolamento può benissimo cominciare con l'art. 2, il quale stabilisce le attribuzioni dell'avvocatura erariale.

Art. 2. - Sostanzialmente riproduce la disposizione dell'art. 1 della legge, con questa variante, però, che, mentre la legge attribuisce alla Avvocatura Erariale la difesa dello Stato, del Fondo pel culto, degli economati e di tutte le altre amministrazioni *dipendenti dallo Stato*, il regolamento aggiunge il seguente

comma: *compresi quegli enti vigilati o sovvenzionati dallo Stato che, per disposizione espressa di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto, possono essere rappresentati o difesi dall'Avvocatura Erariale.*

Si potrebbe osservare che la legge ha indicato le amministrazioni di cui l'avvocatura assume la rappresentanza e la difesa, e che non conviene fare aggiunte alla legge. Ma, ben riflettendo, è facile intendere che il nuovo regolamento, con l'espressione: *compresi quegli enti ecc...*, contiene più che altro una esplicazione della legge, resa necessaria dal fatto che già esistono enti vigilati dallo Stato, ai quali è stato esteso il patrocinio dell'Avvocatura.

In tal modo, con l'articolo del regolamento, non solo si legittima lo stato di fatto, ma si rende altresì possibile un'ulteriore esplicazione dell'art. 1 della legge.

A proposito di questo articolo 2, solo si osserva che all'art. 4 non può essere compresa fra le attribuzioni ordinarie dell'Avvocatura quella di esaminare progetti di legge e di regolamenti, di guisa che tale parere sia obbligatorio per il Governo. Si potrà dire che esamina progetti di legge e di regolamento, quando ne sia richiesta dal Governo.

Art. 5. - Questo articolo è nuovo, e determina, con criteri che si ravvisano giustificati, le attribuzioni dell'Avvocatura Generale, tenuto conto che l'ultima legge ne ha fatto un organo distinto, separato dalla Avvocatura distrettuale di Roma.

Solo si osserva che alla fine della prima parte si dovrà dire *collegi arbitrari sedenti in Roma*, perchè per gli altri non v'è ragione di sottrarli alla competenza delle avvocature distrettuali.

Art. 11. - Questo articolo concernente le indennità di missione, deve essere posto in armonia con l'art. 16 del T. U.

Dato che quest'ultimo, come si vide a suo tempo, debba mantenere invariata la disposizione dell'art. 13 del regolamento del 1876, che dichiara applicabile la tariffa giudiziaria, l'art. 11 del regolamento può essere mantenuto come complemento dell'art. 16 del T. U., e con riferimento ad esso.

Si dovrà quindi modificare, dicendosi che, quando la missione abbia luogo per l'assistenza nelle vertenze e nei giudizi, vale a dire per una funzione professionale, gli avvocati erariali, oltre le indennità a cui hanno diritto secondo la tariffa giudiziaria, potranno conseguire un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dal Ministro interessato, previo accordo

con quello del Tesoro, per l'avvocato generale, e su proposta di quest'ultimo, per tutti gli altri funzionari.

Art. 17. - Molto opportunamente in questo articolo si determinano i casi e i limiti della responsabilità incumbente ai delegati erariali.

Art. 18. - Per maggior chiarezza, sarà meglio dire: *che contravvengono al divieto di cui al primo capoverso dell'art. 4 del testo unico.*

Art. 19. - La prima parte di questo articolo è così formulata:

« La nomina dell'avvocato generale è deliberata
« in consiglio dei ministri; quella del vice-avvocato
« generale è fatta dal Ministro del Tesoro, su pro-
« posta dell'avvocato generale e previa deliberazione
« del consiglio dei ministri ».

In sostanza, con questa disposizione si prescrive la deliberazione del consiglio dei ministri non solo per la nomina dell'avvocato generale (su di che non vi può essere questi ne), ma anche per quella del vice-avvocato generale.

Sebbene la legge, nell'art. 8, parli della deliberazione del consiglio dei ministri solo a proposito della nomina del vice avvocato generale quando venga fatta tra professionisti o magistrati, non par dubbio che si debba estendere anche al caso di promozione.

Difatti, non potrebbe ammettersi che in questo caso si richieda il parere della commissione di cui all'art. 12 del T. U., sia perchè la legge evidentemente ha inteso sostituire alla commissione il consiglio dei ministri, sia perchè, potendo il vice-avvocato generale, in caso di promozione, essere scelto tra i sostituti avvocati generali, questi costituiscono appunto la detta commissione.

Solo si osserva che la forma di quest'articolo può essere migliorata, e che per la nomina del vice avvocato erariale sarà più esatto dire che essa è fatta non *su proposta*, ma *udito l'avvocato generale*, come dice la legge nell'art. 8.

La prima parte dell'art. 19 potrà pertanto essere così modificata:

« L'avvocato generale erariale e il vice-avvocato generale sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio dei ministri. Per la nomina del vice avvocato generale deve anche essere sentito l'avvocato generale ».

Art. 20 e 21 - Riguardano i requisiti per l'ammissione ai concorsi.

È da avvertire che l'art. 20, conforme del resto all'art. 15 dal precedente regolamento, richiede, tanto

per il concorso al posto di sostituto avvocato erariale, quanto per quello al posto di sostituto procuratore erariale, la laurea in giurisprudenza.

È però da osservare che la legge (art. 7) ha indicato i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, e nell'ultimo capoverso non parla di laurea per i posti di sostituto procuratore, mentre nel comma precedente la richiede per il procuratore erariale che intende passare nella categoria degli avvocati.

Trattandosi di una materia che è già regolata completamente dalla legge, sarà preferibile sopprimere l'art. 21 (che è superfluo), e aggiungere nell'art. 20 il richiamo puro e semplice alla legge. In conseguenza, nell'art. 20 si dirà:

« Per l'ammissione al concorso, tanto
 « sono qualità necessarie l'essere cittadino italiano,
 « non avere oltrepassato l'età di anni 35 e avere gli
 « altri requisiti prescritti dall'art. 7 del testo unico ».

Art. 37. - Si dirà più chiaramente:

« Ciascun commissario dispone di 10 punti per
 « ciascuna delle prove scritte e per la prova orale ».
 In tal modo si attribuisce alla prova orale, come sembra opportuno, un coefficiente unico per tutte le materie d'esame, dando prevalenza alle prove scritte, quando siano più di una.

Quanto ai tre capoversi dell'art. 37, coi quali si prescrive una doppia votazione, una, a maggioranza, per stabilire se il candidato meriti di essere approvato, e l'altra data dalla somma di tutti i punti per la classificazione, essi possono essere soppressi.

Sembra preferibile, anche perchè più semplice, il metodo comunemente seguito dagli ordinamenti scolastici, quello cioè di classificare senza altro i candidati sulla base dei punti che sono stati assegnati complessivamente a ciascuno di essi. Il metodo della votazione doppia, oltre agli inconvenienti che ne possono derivare, è garanzia superflua nel caso in esame, tenuto conto che l'art. 38 richiede per l'idoneità non meno di otto decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Art. 47. - La disposizione di questo articolo, intesa a regolare il ritorno nella magistratura degli avvocati erariali provenienti dalla magistratura stessa, è stabilita in esplicazione della delega contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge. Tale disposizione è giustamente ispirata al concetto che il passaggio debba essere fatto secondo la tabella di parificazione, di guisa che, per fare degli esempi, il sostituto avvocato generale può fare ritorno in magistratura come consigliere di cassazione e gradi corrispon-

denti, il vice-avvocato come consigliere di corte d'appello, ecc.

A questa regola, che è giustificata da tutto il sistema della legge, si apportano due limitazioni a garanzia della magistratura. La prima è che il ritorno non possa aver luogo salvo che col parere del Consiglio della magistratura; la seconda è stabilita nell'ultimo capoverso, il quale dispone che l'avvocato erariale, ritornando in magistratura, non può conseguire un grado superiore a quello che avrebbe potuto raggiungere, se non avesse abbandonato la carriera giudiziaria.

Se non che il Ministero di grazia e giustizia, quanto a quest'ultima limitazione, la ritiene di dubbia legalità: epperò propone di sopprimere l'ultimo capoverso dell'art. 47.

Ma il Consiglio osserva che si tratta di un argomento per il quale esiste delega legislativa, e che, d'altra parte, la limitazione di cui si tratta sembra opportuna. Bisogna infatti ricordare che, per l'art. 8 della legge, i magistrati, che fanno passaggio nell'avvocatura, possono avanzare di classe e anche di un grado, di guisa che, ritornando subito dopo in magistratura, potrebbero, se non vi fosse l'opportuna limitazione, di cui ora si è fatto cenno, conseguire subito

un beneficio che non sarebbe giustificato, pregiudicando le legittime aspettative dei loro antichi colleghi, che non hanno mai abbandonato la magistratura.

Art. 53. - Questo articolo disciplina in modo diverso la composizione della commissione per il personale, a seconda delle categorie e dei gradi dei funzionari, su cui è chiamata a deliberare.

Vero è che la composizione della commissione è stabilita dalla legge; ma questa ha poi soggiunto, nell'ultimo capoverso dell'art. 5 (12 del T. U.) che la composizione della commissione sarà determinata dal regolamento.

Ed il regolamento, conciliando felicemente la prima parte con l'ultima dell'art. 5 della legge, ha dettato disposizioni per costituire la commissione in modo diverso secondo i casi, sempre però chiamandone a far parte i funzionari che la costituiscono secondo la legge.

Art. 66. - Questo articolo, col quale si riserva al Governo la facoltà di emettere altre disposizioni per l'esecuzione della legge 23 giugno 1913, deve essere soppresso.

Difatti, o si vuole alludere a nuove disposizioni che il Governo si riserva di emettere nei limiti delle sue facoltà, e la riserva è superflua, perchè il Governo


può sempre far uso della facoltà regolamentare. O si vuole alludere a nuove disposizioni relative a materie regolate per effetto di delega legislativa, ed in tal caso evidentemente la delega resta esaurita col presente regolamento;

Considerato che altro non occorre osservare sullo schema di regolamento, col quale si provvede convenientemente al funzionamento dell'Avvocatura Erariale e si dettano precise ed opportune disposizioni circa la liquidazione degli onorari, in relazione ed in esplicazione ai nuovi criteri stabiliti dall'ultima legge;

P. Q. M.

Opina che tanto lo schema di Testo Unico, quanto quello del regolamento, salvo le modificazioni suggerite col parere, possano essere sottoposti alla Sovrana sanzione.

Visto:	Per estratto dal verbale
Il Presidente del Consiglio di Stato	Il Segretario Generale
firmato - MALVANO	firmato - L. AMBROSINO



SCHEMA DI TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA
ERARIALE E DISPOSIZIONI TRAN-
SITORIE x x x x x x x x x

ASSO
Archivio storico del Senato della Repubblica

Schema di Testo Unico

approvato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Generale dei 13 novembre 1913.

Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913 N. 679 con cui il Governo del Re è autorizzato:

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907, n. 485, con le disposizioni della detta legge 22 giugno 1913 e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia Avvocatura erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della stessa legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi;

.
.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 14 luglio 1907, N. 485; art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefizi vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alla Regia Avvocatura erariale.

Salvo il caso previsto dall'articolo 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del Ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col Ministro del tesoro.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 14 luglio 1907, N. 485).

Gli uffici della Regia Avvocatura erariale dipendono dal Ministero del tesoro e sono posti sotto la immediata direzione del regio avvocato generale.

Art. 3.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

La Regia Avvocatura erariale è costituita dall'Avvocatura generale erariale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice-avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice-avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali.

La distribuzione del personale addetto alla Regia Avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi con regolamento.

Le attribuzioni della Avvocatura generale erariale e quelle delle Avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 4 della legge 14 luglio 1907, N. 485).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e Tribunali fuori delle sedi delle regie Avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal regio avvocato generale erariale con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la Regia Avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo de-

95

legati erariali, si provvederà con delega speciale del regio avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla Regia Avvocatura.

Art. 5.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Dal 1° luglio 1913 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale della Regia Avvocatura erariale sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa al presente testo unico.

Art. 6.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella *B* annessa al presente testo unico.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912 n. 1311, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'art. 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di Magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni, ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di servizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venire ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

Le promozioni di grado del personale della Regia Avvocatura erariale si fanno esclusiva-

mente per merito fra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907 n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale, l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 12 del presente testo unico :

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense ;

b) i funzionari di Magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 14 luglio 1907 n. 485).

I funzionari delle regie Avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici della Regia Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera della Regia Avvocatura e non può durare oltre due anni.

Art. 10.

(Art. 2 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo 12 del presente testo unico il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

Art. 11.

(Art. 3 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settanta anni di età.

Art. 12.

(Art. 5 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

È istituita una Commissione permanente per il personale della Regia Avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale — e in caso di suo impedimento del vice avvocato generale — in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento.

Art. 13.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 5 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 291).

Il regio avvocato generale erariale fa tutte le proposte per le nomine, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale, approva l'albo dei delegati, vigila l'andamento del servizio, sovrintende alla trattazione de-

gli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, interloquisce nelle divergenze di parere sia fra ufficio e ufficio delle Avvocature Distrettuali, sia fra questi e gli uffici amministrativi e le direzioni generali.

Sui dati raccolti dai singoli uffici, il Regio Avvocato erariale generale presenta ogni anno al Ministro del Tesoro la relazione a' sensi del regio decreto 16 maggio 1872 n. 826 (Serie 2^a).

Art. 14.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 6 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

La Regia Avvocatura Erariale corrisponde con tutte le amministrazioni dello Stato e per l'esercizio delle sue attribuzioni richiede da ogni Ministero, come da ogni Amministrazione dipendente, tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti che abbisognano.

Art. 15.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 8 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone, e alle persone dei capi d'ufficio che le rappresentano come parte in causa, nel luogo dove risiede l'Autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata la lite.

Nè i titolari degli uffici dei regi avvocati erariali, nè i loro delegati per rappresentare le amministrazioni in giudizio hanno bisogno di mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Avanti ai pretori e i conciliatori le Amministrazioni possono essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 16.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 N. 485 e art. 13 del regolamento 16 gennaio 1876 N. 2914).

Al regio avvocato erariale e suo sostituto, e agli altri funzionari degli uffici dei regi avvocati erariali che debbano trasferirsi per ragioni di servizio fuori della città dove il loro

ufficio ha sede, è dovuta l'indennità assegnata dalla tariffa giudiziaria ai membri dell'ordine giudiziario di grado corrispondente.

Art. 17.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 14 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Ciascuna Avvocatura distrettuale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede il regio avvocato generale erariale che liquida con effetto definitivo.

Art. 18.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 15 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

L'Avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, per ripartirle fra i propri funzionari, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento che sarà approvato dal Ministro del Tesoro di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

Art. 19.

(Art. 6 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura Erariale a carico dell'Erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 7 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico sono abrogate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

(Art. 14 legge 14 luglio 1907 n. 485).

I funzionari, che all'epoca della pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 485, avevano grado e titolo di sostituti avvocati generali, conservano le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei regi avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore ove non venissero destinati all'ufficio di regi avvocati erariali distrettuali o non venissero nominati ai posti di sostituti avvocati generali istituiti con la legge 22 giugno 1913 N. 679.

Qualora occorra, sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del Tesoro alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione.

Art. 22

I funzionari nominati sostituti avvocati generali per effetto della legge 14 luglio 1907 n. 485 assumono d'ora innanzi il titolo di vice avvocati erariali.

Art. 23.

I funzionari, che al 1° luglio 1913 avevano il grado di sostituto avvocato erariale aggiunto, e che non verranno collocati a riposo in seguito ai provvedimenti della Commissione di cui al successivo articolo 27, saranno messi fuori ruolo conservando temporaneamente le loro funzioni ed il loro stipendio.

Lo stipendio dei sostituti avvocati erariali aggiunti di seconda classe sarà portato a lire 4000 nel secondo anno dalla nomina al posto attuale.

Art. 24.

I funzionari di cui all'art. 23, nel quarto anno dalla rispettiva nomina al posto di sostituto avvocato erariale aggiunto, potranno es-

sere nominati sostituti avvocati erariali di ultima classe ove ne siano dichiarati meritevoli dalla Commissione, di cui all'art. 12 del presente testo unico.

Coloro che non abbiano ottenuto il giudizio favorevole della detta Commissione verranno dispensati dal servizio e sarà loro corrisposta un'annualità di stipendio a titolo d'indennità.

ART. 25.

I funzionari del grado di sostituto procuratore erariale aggiunto, soppresso per effetto della legge 22 giugno 1913 N. 679, prenderanno posto nella categoria dei sostituti procuratori erariali, e coloro che non potranno essere collocati nel nuovo ruolo organico, e fino a quando non sarà possibile assegnarvi, conserveranno il titolo e lo stipendio che attualmente godono.

ART. 26.

Alla prima nomina dei sostituti avvocati generali, istituiti colla legge 22 giugno 1913 N. 679, si provvederà con regio decreto su designazione dell'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 27.

Entro un anno dalla promulgazione della legge 22 giugno 1913 N. 679 il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei Conti, non corrispondano per qualsiasi motivo all'esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto del Ministro del Tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.



ORGANICO

GRADO	CLASSE	STIPENDIO	NUMERO	SPESA
Avvocato erariale generale	—	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale.	—	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (a)	—	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali	—	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali	I	9,000	12	108,000
Id.	II	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali	I	7,000	26	182,000
Id.	II	6,000	25	150,000
Id.	III	5,000	10	50,000
			103	773,000
Procuratori erariali	I	7,000	6	42,000
Id.	II	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali	I	5,000	18	90,000
Id.	II	4,000	14	56,000
Id.	III	3,000	6	18,000
			50	242,000
Archivisti capi	—	4,000	4	16,000
Archivisti	I	3,500	16	56,000
Id.	II	3,000	16	48,000
Applicati	I	2,500	27	67,500
Id.	II	2,000	16	32,000
Id.	III	1,500	6	9,000
			85	228,500
Uscieri capi	—	1,800	4	7,200
Uscieri	I	1,600	12	19,200
Id.	—	1,400	7	9,800
Id.	III	1,200	4	4,800
			27	41,000

Riepilogo

Avvocati	Num. 103	Spesa L.	773,000
Procuratori	» 50	» »	242,000
Personale d'ordine	» 85	» »	228,500
Personale subalterno	» 27	» »	41,000
(a) Indennità di carica di annue L. 1000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali			» 4,000
	<u>Num. 265</u>	<u>L.</u>	<u>1,288,500</u>

TABELLA B

TABELLA DI PARIFICAZIONE DEI GRADI

Avvocato generale erariale.	Primo presidente di Corte di cassazione.
	Procuratore generale di Corte di cassazione.
Vice avvocato generale erariale.	Primo presidente di Corte d'appello.
	Procuratore generale di Corte d'appello.
	Presidente di sezione di Corte di cassazione.
	Avvocato generale presso la Corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e regi avvocati distrettuali.	Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, avvocati generali di Corte di appello.
Vice avvocati erariali.	Consiglieri di Corte di appello, e sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di Tribunale e procuratori del Re.
Sostituti avvocati.	Giudici di Tribunale, sostituti procuratori del Re.

TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULLA REGIA AVVOCATURA
ERARIALE =====
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E REGOLAMENTO =====

ASSOR
 Archivio storico del Senato della Repubblica

Tipografia Capitolina * *
 * * Domenico Battarelli
 S. Bartolomeo Yaccinari N. 80
 Roma — Dicembre 1913 * *

TESTO UNICO

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Il numero 1303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913, n. 679 che dà facoltà al Nostro Governo:

a) di coordinare la legge del 14 luglio 1907, n. 485, con le disposizioni della legge sopraindicata e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura Erariale;

b) di dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti la esecuzione della nuova legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

È approvato il testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale annesso al presente

decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE





TESTO UNICO

DELLE

leggi sulla R. Avvocatura Erariale e disposizioni transitorie

Art. 1.

(Art. 1 della legge 14 luglio 1907, N. 485; art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefizi vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alla Regia Avvocatura erariale.

Salvo il caso previsto dall'articolo 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del Ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col Ministro del tesoro.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 14 luglio 1907, N. 485).

Gli uffici della Regia Avvocatura erariale dipendono dal Ministero del tesoro e sono posti sotto la immediata direzione del regio avvocato generale.

Art. 3.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

La Regia Avvocatura erariale è costituita dall'Avvocatura generale erariale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice-avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice-avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali.

La distribuzione del personale addetto alla Regia Avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi con regolamento.

Le attribuzioni della Avvocatura generale erariale e quelle delle Avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 4 della legge 14 luglio 1907, N. 485).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e Tribunali fuori delle sedi delle regie Avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal regio avvocato generale erariale con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la Regia Avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del regio avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla Regia Avvocatura.

Art. 5.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Dal 1° luglio 1913 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale della Regia Avvocatura erariale sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa al presente testo unico.

Art. 6.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella *B* annessa al presente testo unico.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912 n. 1311, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'art. 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di Magistratura i quali abbiano almeno

quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni, ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di servizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venire ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913 N. 679).

Le promozioni di grado del personale della Regia Avvocatura erariale si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907 n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale, l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione per-

manente di cui all'art. 12 del presente testo unico:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense;

b) i funzionari di Magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 14 luglio 1907 n. 485).

I funzionari delle regie Avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici della Regia Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera della Regia Avvocatura e non può durare oltre due anni.

Art. 10.

(Art. 2 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo 12 del presente testo unico il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

Art. 11.

(Art. 3 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settanta anni di età.

Art. 12.

(Art. 5 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

È istituita una Commissione permanente per il personale della Regia Avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale — e in caso di suo impedimento del vice avvocato generale — in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più an-

ziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento.

Art. 13.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 5 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Il regio avvocato generale erariale fa tutte le proposte per le nomine, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale, approva l'albo dei delegati, vigila l'andamento del servizio, sovrintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, interloquisce nelle divergenze di parere sia fra ufficio e ufficio delle Avvocature Distrettuali, sia fra questi e gli uffici amministrativi e le direzioni generali.

Sui dati raccolti dai singoli uffici, il Regio Avvocato erariale generale presenta ogni anno al Ministro del Tesoro la relazione a' sensi del regio decreto 16 maggio 1872 n. 826 (Serie 2^a).

Art. 14.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 6 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

La Regia Avvocatura Erariale corrisponde con tutte le amministrazioni dello Stato e per l'esercizio delle sue attribuzioni richiede da ogni Ministero, come da ogni Amministrazione dipendente, tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti che abbisognano.

Art. 15.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 8 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone, e alle persone dei capi d'ufficio che le rappresentano come parte in causa, nel luogo dove risiede l'Autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata la lite.

Nè i titolari degli uffici dei regi avvocati erariali, nè i loro delegati per rappresentare le amministrazioni in giudizio hanno bisogno di mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Avanti ai pretori e i conciliatori le Amministrazioni possono essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 16.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 N. 485 e art. 13 del regolamento 16 gennaio 1876 N. 2914).

Al regio avvocato erariale e suo sostituto, e agli altri funzionari degli uffici dei regi avvocati erariali che debbano trasferirsi per ragioni di servizio fuori della città dove il loro ufficio ha sede, è dovuta l'indennità assegnata dalla tariffa giudiziaria ai membri dell'ordine giudiziario di grado corrispondente.

Art. 17.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 15 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Ciascuna Avvocatura distrettuale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede il regio avvocato generale erariale che liquida con effetto definitivo.

Art. 18.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907 n. 485 e art. 15 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

L'Avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente

l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, per ripartirle fra i propri funzionari, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento che sarà approvato dal Ministro del Tesoro di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

Art. 19.

(Art. 6 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente potrà essere corrisposta all'Avvocatura Erariale a carico dell'Erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 20

(Art. 7 della legge 22 giugno 1913, N. 679).

Tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico sono abrogate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

(Art. 14 legge 14 luglio 1907 n. 485).

I funzionari, che all'epoca della pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 485, avevano grado e titolo di sostituti avvocati generali, conservano le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei regi avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore ove non venissero destinati all'ufficio di regi avvocati erariali distrettuali o non venissero nominati ai posti di sostituti avvocati generali istituiti con la legge 22 giugno 1913 N. 679.

Qualora occorra, sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del Tesoro alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione.

Art. 22

I funzionari nominati sostituti avvocati generali per effetto della legge 14 luglio 1907 n. 485 assumono d'ora innanzi il titolo di vice avvocati erariali.

Art. 23.

I funzionari, che al 1° luglio 1913 avevano il grado di sostituto avvocato erariale aggiunto, e che non verranno collocati a riposo in seguito ai provvedimenti della Commissione di cui al successivo articolo 27, saranno messi fuori ruolo conservando temporaneamente le loro funzioni ed il loro stipendio.

Lo stipendio dei sostituti avvocati erariali aggiunti di seconda classe sarà portato a lire 4000 nel secondo anno dalla nomina al posto attuale.

Art. 24.

I funzionari di cui all'art. 23, nel quarto anno dalla rispettiva nomina al posto di sostituto avvocato erariale aggiunto, potranno essere nominati sostituti avvocati erariali di ultima classe ove ne siano dichiarati meritevoli dalla Commissione, di cui all'art. 12 del presente testo unico.

Coloro che non abbiano ottenuto il giudizio favorevole della detta Commissione verranno dispensati dal servizio e sarà loro corrisposta un'annualità di stipendio a titolo d'indennità.

ART. 25.

I funzionari del grado di sostituto procuratore erariale aggiunto, soppresso per effetto della legge 22 giugno 1913 N. 679, prenderanno

posto nella categoria dei sostituti procuratori erariali, e coloro che non potranno essere collocati nel nuovo ruolo organico, e fino a quando non sarà possibile assegnarveli, conserveranno il titolo e lo stipendio che attualmente godono.

ART. 26.

Alla prima nomina dei sostituti avvocati generali, istituiti colla legge 22 giugno 1913 N. 679, si provvederà con regio decreto su designazione dell'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 27.

Entro un anno dalla promulgazione della legge 22 giugno 1913 N. 679 il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei Conti, non corrispondano per qualsiasi motivo all'esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal Ministro del Tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro del Tesoro

TEDESCO

ASSIR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Tabella A.

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

TABELLA A

ORGANICO

GRADO	CLASSE	STIPENDIO	NUMERO	SPESA
Avvocato erariale generale	—	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale.	—	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (a)	—	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali	—	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali	I	9,000	12	108,000
Id.	II	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali	I	7,000	26	182,000
Id.	II	6,000	25	150,000
Id.	III	5,000	10	50,000
			103	773,000
Procuratori erariali	I	7,000	6	42,000
Id.	II	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali	I	5,000	18	90,000
Id.	II	4,000	14	56,000
Id.	III	3,000	6	18,000
			50	242,000
Archivisti capi	—	4,000	4	16,000
Archivisti	I	3,500	16	56,000
Id.	II	3,000	16	48,000
Applicati	I	2,500	27	67,500
Id.	II	2,000	16	32,000
Id.	III	1,500	6	9,000
			85	228,500
Uscieri capi	—	1,800	4	7,200
Uscieri	I	1,600	12	19,200
Id.	II	1,400	7	9,800
Id.	III	1,200	4	4,800
			27	41,000

Riepilogo

Avvocati	Num. 103	Spesa L. 773,000
Procuratori	» 50	» » 242,000
Personale d'ordine	» 85	» » 228,500
Personale subalterno	» 27	» » 41,000
(a) Indennità di carica di annue L. 1000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali		» 4,000
	<u>Num. 265</u>	<u>L. 1,288,500</u>

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
TEDESCO

Tabella B.

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

TABELLA B

TABELLA DI PARIFICAZIONE DEI GRADI

<p>Avvocato generale erariale.</p>	<p>Primo presidente di Corte di cassazione.</p>
	<p>Procuratore generale di Corte di cassazione.</p>
<p>Vice avvocato generale erariale.</p>	<p>Primo presidente di Corte d'appello.</p>
	<p>Procuratore generale di Corte d'appello.</p>
	<p>Presidente di sezione di Corte di cassazione.</p>
	<p>Avvocato generale presso la Corte di cassazione.</p>
<p>Sostituti avvocati generali e regi avvocati distrettuali.</p>	<p>Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, avvocati generali di Corte di appello.</p>
<p>Vice avvocati erariali.</p>	<p>Consiglieri di Corte di appello, e sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di Tribunale e procuratori del Re.</p>
<p>Sostituti avvocati.</p>	<p>Giudici di Tribunale, sostituti procuratori del Re.</p>

Visto d'ordine di Sua Maestà
 Il Ministro del Tesoro
 TEDESCO

128

REGOLAMENTO

ASSER

Archivio storico del Senato della Repubblica

Il numero 1304 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale approvato col Nostro decreto 24 novembre 1913;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo :

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITI — FINOCCHIARO-APRILE

— TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*; FINOCCHIARO-APRILE



REGOLAMENTO

CAPO I.

Costituzione degli uffici e loro attribuzioni.

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico).

Sono attribuzioni della regia avvocatura erariale :

1° Assumere e sostenere direttamente la rappresentanza e la difesa delle cause nell'interesse dello Stato, del Fondo per il Culto e degli Economati dei benefizi vacanti e degli enti dei quali questi ultimi hanno la legale rappresentanza o l'amministrazione a tenore della legge 14 agosto 1879, n. 5035 (art. 2), e della legge 29 agosto 1893 n. 512 (art. 1), come di tutte le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato, compresi quegli enti sovvenzionati o vigilati dallo Stato, che, per disposizione espressa di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto, possono essere rappresentati e difesi dalla regia avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi o passivi, avanti all'Autorità giudiziaria, alle giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali ;

2° Provvedere, qualora non creda di assumere la difesa diretta, alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni e degli enti stessi in tutti i giudizi avanti alle Corti e Tribunali che siano fuori delle sedi degli uffici della regia avvocatura;

3° Dare alle amministrazioni e agli enti indicati al n. 1 i pareri, che da quelle o da questi si richieggano;

4° Provvedere alla tutela legale dei diritti dello Stato; consigliare e dirigere le amministrazioni quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esaminare progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle amministrazioni quando ne sia richiesta; predisporre transazioni, d'accordo con le amministrazioni interessate; esaminare i progetti di transazione compilati dalle amministrazioni; preparare contratti e prendere provvedimenti intorno a reclami o questioni mosse amministrativamente, che possano dar materia di litigio.

Art. 2.

(Art. 13 del testo unico).

Il regio avvocato generale erariale:

a) fa tutte le proposte per le nomine e le promozioni, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale;

b) procede alla nomina dei delegati erariali e compila l'apposito albo;

c) nomina, fra i funzionari della Regia avvocatura, il proprio segretario, il quale assume di regola anche le funzioni di segretario della Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico di legge;

d) provvede, fra i funzionari della Regia avvocatura, alla nomina dell'economo e del bibliotecario dell'Avvocatura generale;

e) vigila e sovrintende all'andamento generale del servizio;

f) esprime il suo avviso sulla opportunità della lite e sulla scelta dell'avvocato da nominarsi nei casi contemplati dell'art. 3 della legge 29 agosto 1893 n. 512 e dall'art. 1 del testo unico;

g) sui dati raccolti dai singoli uffici presenta al Ministro del Tesoro la relazione sulla Regia avvocatura erariale a sensi del Regio decreto 16 maggio 1872 n. 826;

h) gode del trattamento che è accordato ai funzionari della magistratura ai quali è parificato in conformità della tabella B annessa al testo unico.

Art. 3.

Il vice avvocato generale erariale coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 4.

All'Avvocatura generale erariale spetta di regola la consulenza richiesta dai Ministeri e da tutte le altre Amministrazioni centrali dello

Stato, e la difesa delle cause avanti alla Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite ed avanti alla Corte medesima nelle materie di sua competenza speciale, alle supreme giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.

L'Avvocatura generale può avocare a sè la trattazione diretta di qualunque causa in qualsiasi stadio del giudizio e presso qualunque sede o giurisdizione si svolga.

A tale uopo i regi avvocati distrettuali dovranno all'inizio di ogni causa, che abbia speciale importanza per valore o per la tesi giuridica di cui si disputa, darne sommaria informazione alla Regia avvocatura generale.

L'avvocatura generale interloquisce e risolve altresì le divergenze di parere, sia tra ufficio ed ufficio di avvocatura distrettuale sia tra questi e gli uffici amministrativi.

Art. 5.

I funzionari addetti alla regia avvocatura generale possono rappresentare e difendere le amministrazioni innanzi a tutte le giurisdizioni del Regno e presso qualunque sede.

Art. 6.

Spetta alle avvocature distrettuali la consulenza richiesta dagli uffici dipendenti dalle

amministrazioni centrali e la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nei giudizi che si svolgono nell'ambito dei rispettivi distretti.

Le circoscrizioni dei distretti propri alle singole avvocature sono stabilite dall'annesso quadro A.

I funzionari delle avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione fuori del distretto, quando ne ricorra l'opportunità preventivamente ravvisata dall'avvocato generale.

Art. 7.

All'avvocatura distrettuale di Roma spetta la consulenza, la rappresentanza e difesa della amministrazione nell'ambito del proprio distretto.

I funzionari addetti all'avvocatura distrettuale di Roma possono però, in via eccezionale per incarico dell'avvocato generale, assumere la trattazione di affari e la difesa di cause di attribuzione dell'avvocatura generale.

Art. 8.

L'economista dell'avvocatura generale provvede alle spese d'ufficio dell'avvocatura generale e dell'avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 9.

Il bibliotecario ha la consegna e la responsabilità dei libri e materiali della biblioteca e ne cura la conservazione.

Tiene a giorno i cataloghi e i registri e provvede all'acquisto dei libri e riviste sulle indicazioni di apposita commissione nominata dall'Avvocato Generale.

Art. 10.

(Art. 16 del Testo Unico).

Ai funzionari dell'Avvocatura erariale, quando debbonsi recare fuori della città dove il loro ufficio ha sede, per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità cui hanno diritto, potrà esser corrisposta un' indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dal Ministro interessato, previo accordo con quello del Tesoro per l'avvocato generale, e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 11.

Il numero dei funzionari per ciascun grado e per ciascuna categoria, assegnato ai singoli uffici, è stabilito normalmente in base all'annesso quadro C, salvo le modificazioni che saranno consigliate dalle esigenze del servizio,

da approvarsi con decreto reale su proposta del ministro del tesoro.

CAPO II.

Della difesa delle cause innanzi a Corti o Tribunali fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura erariale.

Art. 12

(Art. 4 del Testo Unico).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti o Tribunali, che siano fuori delle sedi della regia avvocatura erariale, sono nominati dal regio avvocato generale, su proposta dei rispettivi capi distrettuali, sentito il parere del presidente della Corte d'appello e del procuratore generale del Re, avvocati o procuratori del libero foro.

Il numero dei delegati erariali assegnato a ciascuna sede è stabilito dall'annesso quadro B.

Art. 13.

Il regio avvocato generale comunica l'albo dei delegati da lui approvato, ed ogni successiva variazione, al ministero del tesoro, alle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle Corti e ai Tribunali.

Art. 14.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, deve sottostare al giudizio inappellabile dell'avvocato generale per la liquidazione degli onorari e delle competenze.

Art. 15.

L'assegnazione delle cause ai delegati è disposta dal regio avvocato generale o dai regi avvocati erariali distrettuali, e le amministrazioni ad eccezione dei casi di assoluta urgenza debbono valersi della regia avvocatura erariale per trasmettere al delegato le carte relative all'affare.

L'Amministrazione può commettere direttamente ai delegati solo atti esecutivi o di conservazione o di urgenza, dandone immediatamente notizia al regio avvocato distrettuale.

Art. 16.

Il delegato erariale risponde della regolarità del procedimento e di ogni pregiudizio per decorrenza di termini.

Il delegato nella trattazione dei giudizi deve tener conto delle istruzioni che gli verranno impartite dall'ufficio delegante e deve informare il regio avvocato distrettuale di tutti gli incidenti della causa, e chiedere l'adesione per quelli che egli intenda promuovere.

Deve pure dare pronta notizia delle sentenze intervenute e non può procedere alla loro notificazione nè appellare senza l'autorizzazione del regio avvocato.

Deve egualmente darè immediata notizia al regio avvocato delle opposizioni che sopravvengano agli atti esecutivi di qualunque specie, anche per quelli cui abbia proceduto per incarico diretto delle amministrazioni locali.

Art. 17.

Il regio avvocato generale provvede direttamente o su proposta dei singoli capi distrettuali, alla cancellazione dall'albo dei delegati degli avvocati e procuratori, che contravvergono al divieto di cui al primo capoverso dell'art. 4 del testo unico delle leggi, o che per qualsiasi causa non risultino più idonei all'ufficio.

Il provvedimento preso dall'avvocato generale in proposito è definitivo e non è soggetto a reclamo nè a censura giurisdizionale di qualunque genere.

CAPO III.

**Nomine nel personale
della Regia Avvocatura.**

Art. 18.

(Art. 8 del testo unico).

L'Avvocato generale erariale e il vice-avvocato generale sone nominati con decreto reale, su proposta del ministro del Tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per la nomina del vice-avvocato generale deve anche essere sentito l'avvocato generale.

I concorsi ai posti di sostituto avvocato e di sostituto procuratore erariale di ultima classe saranno indetti con decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nei Bollettini ufficiali del personale dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia.

I concorsi per esame ai posti di archivista di 2^a classe, conformemente a quanto prescrive la legge 30 giugno 1907 n. 384, ed ai posti di applicato di ultima classe, per la parte non devoluta agli applicati delle amministrazioni militari, saranno indetti con decreto del ministro del tesoro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del ministero del tesoro.

140

Il possesso delle condizioni richieste per la ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data dei decreti che i concorsi stessi bandiscono.

Art. 19.

Per l'ammissione al concorso, tanto pei posti di sostituto avvocato erariale, quanto pei posti di sostituto procuratore erariale, sono qualità necessarie l'essere cittadino italiano, non avere oltrepassata l'età di anni 35 e avere gli altri requisiti prescritti dall'art. 7 del testo unico.

Il candidato, insieme colla domanda, nella quale indicherà con precisione il suo recapito, oltre i documenti che comprovano le qualità suddette, dovrà produrre i certificati di non incorsa penalità, di buona condotta, e di sana costituzione fisica di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso, e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Presenterà altresì un proprio ritratto, in fotografia recente, con la firma e con la dichiarazione di un pubblico ufficiale che comprovi la identità della persona.

È fatta eccezione, in quanto al limite di età e alla produzione dei detti documenti, pei funzionari della procura erariale che concorrano ai posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe.

Art. 20.

L'esame per i posti di sostituto avvocato erariale è costituito da tre prove scritte e da una orale.

Le prove scritte consistono :

- a) in uno schema di comparsa conclusionale sopra una specie di fatto in materia di diritto civile, commerciale o procedurale;
- b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico-interno (costituzionale, amministrativo, tributario od ecclesiastico);
- c) nello svolgimento di una prova di diritto romano.

La prova orale consisterà in un esame sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre in una discussione su tema giudiziario dato dalla Commissione 24 ore prima al candidato. La detta prova durerà non meno di un'ora per ciascun candidato.

Per i posti di sostituto procuratore erariale l'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema in materia di diritto civile, commerciale o procedurale, e l'esame orale, da durare non meno di quaranta minuti per ogni candidato, volgerà sulle stesse materie.

Art. 21.

(Art. 8 del testo unico).

Ai posti vacanti di archivista di 2^a classe della regia avvocatura erariale possono con-

142

correre per esame, nella proporzione consentita dalla legge 30 giugno 1907 n. 384, gli applicati di 1^a classe della stessa regia avvocatura che trovano effettivo posto nel ruolo.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verseranno:

a) sull'ordinamento generale amministrativo del Regno ed in ispecie su quello della regia avvocatura erariale; — sui diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali;

b) sulle norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi, e in ispecie di quelli della regia avvocatura erariale.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sullo Statuto fondamentale del Regno.

Art. 22.

Salvi i diritti spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione militare, i posti vacanti nella categoria degli applicati di ultima classe della regia avvocatura erariale sono conferiti mediante esame di concorso.

Per l'ammissione al detto concorso occorre:

a) non avere superata l'età di anni 25, nè avere meno di 18 anni compiuti;

b) avere conseguito almeno la licenza di ginnasio o della scuola tecnica.

I candidati dovranno presentare altresì i documenti ed il proprio ritratto, conforme-

M3

mente a quanto è disposto nei capoversi 1° e 2° dell'articolo 19.

L'esame consisterà in due prove scritte :

1° componimento di lingua italiana ;

2° aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta ;

ed in una prova orale, che non potrà durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti :

1° elementi di Storia d'Italia dal 1492 al 1870 ;

2° elementi di geografia, particolarmente dell'Italia e Colonie ;

3° ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Art. 23.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di un mese a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale che indice i concorsi.

Le domande che non siano state presentate nel termine stabilito corredate da regolare documentazione saranno respinte.

L'avvocato generale erariale giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.

Prima del giorno fissato per gli esami cia-

scun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 24.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi per le carriere di avvocati e procuratori nel tempo di ore otto e per quella d'ordine nel tempo di ore sei dalla dettatura del tema.

Art. 25.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato erariale sarà composta dell'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di cassazione di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso, e da un professore ordinario di materie giuridiche della regia Università di Roma designato dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un

sostituto avvocato erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 26.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di sostituto procuratore erariale sarà composta da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente, da un vice-avvocato erariale, parimenti designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma e da un membro del Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un sostituto procuratore erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze, che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

La Commissione esaminatrice dei concorsi ai posti di archivista di 2^a classe e di applicato di ultima classe sarà composta da un

vice-avvocato erariale che la presiede, da un sostituto avvocato erariale e da un procuratore erariale designati dall'avvocato generale.

Funzionerà da segretario un archivistà capo o un archivistà parimenti designato dall'avvocato generale, che redigerà ed, insieme al presidente, firmerà i verbali delle adunanze.

Art. 28.

La Commissione determina, giorno per giorno, su quale materia o gruppo di materie verserà, nel giorno medesimo, la prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova, è priva di valore.

Stabilita la materia o il gruppo di materie su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formola tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggeliati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle ore 10, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

Art. 29.

Le prova scritta sarà vigilata da tutti o da parte dei componenti la Commissione.

Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri funzionari della regia avvocatura.

La carta su cui deve essere scritto e copiato il tema e il lavoro, è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Art. 30.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per lo esame, di conferire verbalmente con i compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

È vietato ai concorrenti di portar seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.

È loro consentito di consultare i codici, le leggi, i decreti dello Stato, nelle edizioni ufficiali.

148

Nei concorsi per la carriera di avvocato i candidati potranno inoltre consultare il *Corpus iuris* e le istituzioni di Gaio sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa rilasciati a loro disposizione previa verifica. Sia il *Corpus iuris* che le istituzioni di Gaio dovranno essere in edizione senza note o con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.

Art. 31.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di ugual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato compiuto il proprio lavoro, senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella; mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette tosto al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che vi appone le indicazioni del mese, giorno ed ora della consegna, nonchè la propria firma insieme a quella di un membro della Commissione.

Al termine della prova tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante il tempo della prova, il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 32

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, è immediatamente escluso dagli esami stessi con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante la prova scritta, la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.

Nei casi più gravi il Ministro del tesoro può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 33.

Le disposizioni degli articoli 30 e 32 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 34.

La Commissione apre i pieghi delle prove scritte solo quando deve procedere all'esame di esse, ed i lavori saranno firmati o contrassegnati da un membro e dal segretario della Commissione all'ultima pagina scritta.

Anche le buste accluse in detti lavori, e contenenti i nomi degli aspiranti, dovranno essere firmate e contrassegnate a tergo e diagonalmente da un membro e dal segretario della Commissione.

Numerati quindi i lavori e in corrispondenza le buste, i primi vengono tratti dalla Commissione, e le seconde riunite in un pacco suggellato e firmato dai componenti la Commissione, sono affidate in custodia al segretario.

Sarà annullata la prova di coloro che, o firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Esaminati e giudicati i lavori, la votazione dei medesimi deve essere immediatamente annotata a piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, sottoscritta dal presidente della Commis-

sione e dal segretario e consacrata quindi in un processo verbale definitivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto solamente dopo che la prova scritta di tutti i concorrenti sia stata esaminata e giudicata.

Le deliberazioni, prese in qualsiasi tempo, per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive deliberate per la prova scritta sono nulle.

Art. 35.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

La somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Art. 36.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati ai concorsi per la carriera di avvocato dovranno avere conseguito non meno di 8 punti in media nelle prove scritte e di sette in ciascuna di esse, i candidati ai concorsi per la carriera di procuratore non meno di otto punti nell'unica prova scritta, ed infine i candidati ai concorsi per la carriera d'ordine non meno di sette punti in media e non meno di sei in ogni singola prova scritta.

Art. 37.

Le prove orali sono pubbliche.

Ogni membro della Commissione può interrogare sulle materie stabilite per la prova orale; ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un Commissario ad interrogare i candidati.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 35, il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, con le osservazioni che la Commissione voglia aggiungere a meglio chiarire il suo giudizio sul valore dei candidati.

Art. 38.

Per la classificazione dei candidati si sommano i punti riportati nelle prove scritte con quelli della prova orale; il totale determina la classificazione dei concorrenti.

Sono dalla Commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che nell'esame orale abbiano conseguito non meno di otto punti per le carriere di avvocato e procuratore e non meno di sette punti per la carriera d'ordine.

A parità di punti sono anteposti i candidati che la Commissione giudicherà di dover preferire in ragione dei documenti da loro esibiti a prova della coltura generale e giuridica e dell'attitudine professionale per le carriere degli avvocati e dei procuratori e della coltura generale e dell'attitudine all'impiego per la carriera d'ordine, tenuto anche conto delle informazioni ricevute sui candidati medesimi.

A parità di punti e di titoli ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo.

A parità di ogni altra condizione ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 39.

Le deliberazioni della Commissione comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'articolo 28 devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i Commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 35 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei Commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle

sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 40.

Le Commissioni formeranno, per ciascuna categoria d'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso, che sarà rassegnata dall'Avvocato generale al Ministro del Tesoro per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria saranno allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi prescelti.

Sui reclami, che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per le carriere di avvocato e procuratore, o nel bollettino ufficiale del Ministero del Tesoro, per la carriera d'ordine, pronunzierà definitivamente il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 41.

Con le nomine dei primi classificati verranno coperti i posti disponibili: i rimanenti vinci-

tori saranno nominati a mano a mano che si verificheranno le vacanze dei posti.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che siano stati dichiarati vincitori a senso del primo capoverso dell'art. 38, esclusa in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri, ancorchè dichiarati idonei nello stesso concorso.

Art. 42.

Esaurito il concorso con le nomine ai posti pei quali fu bandito, i candidati che non siano riusciti vincitori non acquistano titolo di preferenza per un concorso successivo, ancorchè abbiano riportato il numero di punti indicato nell'articolo 38.

Art. 43.

(Art. 10 del testo unico).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza, i quali aspirino al passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali, dovranno presentare all'avvocato generale analoga domanda documentata, la quale, insieme ai titoli, sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui al penultimo capoverso dell'art. 51 del presente regolamento.

La Commissione, qualora dall'esame dei titoli, e, per le informazioni assunte, riconosca il merito distinto nelle discipline giuridiche e l'attitudine professionale degli aspiranti, potrà proporre il loro passaggio nella detta classe dei sostituti avvocati, man mano che vi siano posti disponibili.

Art. 44.

(Art. 12 del testo unico).

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'articolo 8, lettera b, del testo unico delle leggi farà anche parte della Commissione composta secondo le norme stabilite dall'art. 51 del presente regolamento, il magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 45.

(Art. 8 del testo unico).

Senza pregiudizio delle disposizioni generali relative all'eventuale passaggio in magistratura dei funzionari dell'avvocatura erariale, i magistrati che prenderanno posto nel ruolo della regia avvocatura erariale per effetto della legge 22 giugno 1913, n. 679, potranno fare ritorno alla precedente carriera in seguito a loro domanda corredata dal parere dell'avvocato generale, diretta al Ministro di

grazia e giustizia, il quale provvederà sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Questo esprimerà il suo parere circa il grado e la categoria cui il richiedente potrà essere assegnato, tenendo conto della tabella di parificazione.

Non potrà però assegnargli un grado superiore a quello che avrebbe potuto conseguire, qualora fosse rimasto nella magistratura.

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 46.

Sono promozioni di grado nella categoria degli avvocati, le seguenti:

da sostituto avvocato a vice avvocato,
da vice avvocato ad avvocato distrettuale
o sostituto avvocato generale,
da sostituto avvocato generale o avvocato
distrettuale a vice avvocato generale,
da vice avvocato generale ad avvocato
generale.

Nella categoria dei procuratori è promozione di grado quella da sostituto procuratore a procuratore.

Art. 47.

(Art. 8 del testo unico)

Le promozioni di grado di tutto il personale della regia avvocatura erariale si fanno esclusivamente per merito, fra i funzionari di grado immediatamente inferiore.

Art. 48.

Le promozioni di classe di tutto il personale della regia avvocatura erariale hanno luogo per anzianità congiunta ad operosità e diligenza, che dovranno essere accertate dalla Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi.

Art. 49.

Salvo i diritti acquisiti secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nella carriera d'ordine, saranno conferite:

a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;

b) i posti di archivista di seconda classe, in ragione di un terzo per esame di concorso tra gli applicati di prima classe, ed in ragione di due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;

c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità congiunta ad operosità e diligenza.

Art. 50.

Nel personale degli uscieri, le promozioni si fanno per anzianità congiunta a diligenza e a buona condotta su semplice proposta dell'avvocato generale.

Art. 51.

(Art. 12 del testo unico).

Per le promozioni ai posti vacanti di avvocato erariale distrettuale o di sostituto avvocato erariale generale, la Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sulla regia avvocatura erariale, sarà composta dal regio avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente e dai due sostituti avvocati generali più anziani.

Per le promozioni ai posti vacanti di vice avvocato erariale e per le promozioni di classe nel personale degli avvocati, alla Commissione suddetta sarà anche aggregato il regio avvocato distrettuale di Roma.

Per le promozioni ai posti vacanti di procuratore erariale e per le promozioni di classe nella categoria dei procuratori, come pure per le promozioni di grado e di classe nella carriera d'ordine, la Commissione sarà composta dall'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, dal sostituto avvocato generale

più anziano, dall'avvocato distrettuale di Roma e dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 52.

Le deliberazioni della Commissione, di cui ai precedenti articoli 43, 44 e 51, saranno valide con l'intervento almeno di tre membri.

A parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

CAPO V.

Trasferimenti, missioni e congedi.

Art. 53.

I trasferimenti sono disposti con decreto ministeriale, su proposta motivata del regio avvocato generale.

Le indennità di trasferimento sono regolate dal R. D. 1° novembre 1876 n. 3450, serie 2^a.

Art. 54.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, un funzionario può, con decreto del ministro del tesoro, essere mandato in missione in altro ufficio di avvocatura.

Il decreto sarà motivato e si dovrà registrare alla Corte dei Conti, qualora la missione si protragga oltre un mese.

Le indennità di missione in ordine al viaggio, sono regolate dal R. D. 25 agosto 1863, N. 1446, nonchè dal R. D. 23 maggio 1907 n. 428, e quelle in ordine al soggiorno dal R. D. 14 settembre 1862 n. 840.

Art. 55.

Su proposta dell'avvocato generale, i sostituti avvocati generali potranno essere destinati a coprire i posti vacanti di avvocati distrettuali, nel qual caso assumeranno il titolo di avvocati distrettuali e cesserà la indennità di carica.

Art. 56.

I funzionari devono assumere servizio nelle residenze loro assegnate, entro il termine stabilito dai decreti di destinazione o di trasferimento.

Non adempiendo a tale obbligo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 57.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i funzionari della categoria degli avvocati e quelli della categoria dei procuratori

162

potranno godere un congedo di giorni 45; ed il personale della carriera d'ordine godrà, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo di giorni 30.

Art. 58.

Spetta all'avvocato generale di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'avvocatura generale, ed ai regi avvocati di stabilire, subordinatamente all'approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.

Il periodo feriale decorrerà dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

CAPO VI.

Competenze ed onorari di causa.

Art. 59.

(Art. 17 del testo unico).

Ciascun ufficio di regio avvocato erariale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede inappellabilmente il regio avvocato generale.

Art. 60.

L'Avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, e le ripartiscono, insieme con gli onorari di cui al successivo art. 62, fra i propri funzionari secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

Tale disposizione non si applica ai giudizi sostenuti nell'interesse dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini della legge 14 agosto 1879 n. 5035.

Art. 61.

Le competenze di avvocato e procuratore, da riscuotersi dalla controparte e devolute alla regia avvocatura, ai termini del precedente articolo, verranno iscritte, in cifra approssimativa, negli stati di previsione del Ministero del Tesoro, e la loro ripartizione non avrà luogo se non quando le sentenze, in base alle quali furono riscosse, siano irrevocabilmente passate in cosa giudicata.

Art. 62.

(Art. 19 del testo unico).

Dopo approvata la transazione, o passata in giudicato la sentenza, o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono compensazione di spese, in cause, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale richiede il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari e competenze che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente. Presenta quindi la nota all'Amministrazione interessata, affinchè sia dall'Erario corrisposta alla regia avvocatura la metà dei detti onorari e competenze.

Sulla nota provvede con decreto il Ministro da cui l'Amministrazione interessata dipende.

Quando la compensazione delle spese sia parziale, all'avvocatura erariale, oltre la quota di onorari riscossa dal soccombente, sarà dall'Erario corrisposta, nei modi su indicati, la metà delle quote di onorari e competenze, sulla quale cadde la compensazione.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 63.

Ai funzionari della regia avvocatura erariale sono applicabili le disposizioni conte-

nute nel titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio Decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le seguenti modificazioni:

a) la censura è inflitta dal regio avvocato generale erariale, con provvedimento definitivo;

b) le funzioni attribuite al Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i sostituti avvocati generali e funzionari superiori, e, per gli altri funzionari, dalla Commissione permanente, la cui composizione varierà a seconda della categoria e del grado del personale, a norma dell'art. 51 del presente regolamento.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario;

c) la lettera c) dell'art. 50 è così sostituita: « per violazione dell'art. 9 del testo unico delle leggi ».

Saranno anche applicabili, in armonia con le precedenti disposizioni, gli articoli da 52 a 63 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. D. 24 novembre 1908, n. 756.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO

A. 1000000

1000000

Quadro A.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

QUADRO A.

Circostrizione degli uffici delle regie Avvocature distrettuali.

ROMA	CAGLIARI	CATANIA	CATANZARO	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	PALERMO	TORINO	TRANI	VENEZIA
1. Roma	1. Cagliari	1. Catania	1. Catanzaro	1. Firenze	1. Genova	1. Milano	1. Napoli	1. Palermo	1. Torino	1. Bari	1. Venezia
2. Aquila	2. Sassari	2. Messina	2. Cosenza	2. Livorno	2. Porto Maur.	2. Pavia	2. Caserta	2. Caltanissetta	2. Novara	2. Foggia	2. Padova
3. Chieti		3. Siracusa	3. Reggio Cal.	3. Lucca	3. Massa Carr.	3. Como	3. Benevento	3. Girgenti	3. Cuneo	3. Lecce	3. Rovigo
4. Teramo				4. Pisa		4. Sondrio	4. Campobas.	4. Trapani	4. Alessandria		4. Vicenza
5. Perugia				5. Siena.		5. Bergamo	5. Avellino				5. Treviso
6. Ascoli Pic.				6. Grosseto		6. Brescia	6. Salerno				6. Verona
7. Macerata				7. Arezzo		7. Mantova	7. Potenza				7. Belluno
8. Ancona				8. Bologna		8. Cremona					8. Udine
9. Pesaro				9. Forlì		9. Parma					
				10. Ravenna		10. Piacenza					
				11. Ferrara							
				12. Modena							
				13. Reggio Em.							

Visto d'ordine di Sua Maestà
 Il Ministro del Tesoro
 TEDESCO

Quadro B.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

QUADRO B.

*Tabella numerica dei delegati erariali.***Avvocatura di Roma.**

Ancona, 3 — Aquila, 4 — Ascoli Piceno, 2 — Avezzano, 3 — Camerino, 1 — Chieti, 2 — Civitavecchia, 1 — Fermo, 2 — Frosinone, 2 — Lanciano, 3 — Macerata, 2 — Orvieto, 1 — Perugia, 4 — Pesaro, 1 — Rieti, 1 — Spoleto, 2 — Sulmona, 2 — Teramo, 2 — Urbino, 1 — Velletri, 2 — Viterbo, 2.

Avvocatura di Cagliari.

Lanusei, 1 — Nuoro, 1 — Oristano, 1, — Sassari, 2 — Tempio, 1.

Avvocatura di Catania.

Caltagirone, 3 — Messina, 6 — Mistretta, 2 — Modica, 3 — Nicosia, 2 — Patti, 2 — Siracusa, 4.

Avvocatura di Catanzaro.

Castrovillari, 2 — Cosenza, 4 — Gerace, 2 — Monteleone, 3 — Nicastro, 2 — Palmi, 3 — Reggio Calabria, 4 — Rossano, 2.

Avvocatura di Firenze.

Arezzo, 1 — Bologna, 4 — Castelnuovo di Garfagnana, 1 — Ferrara, 2 — Forlì, 2 — Grosseto, 1 — Livorno, 2 — Lucca, 2 — Modena, 2 — Montepulciano, 1 — Pavullo, 1 — Pisa, 2 — Pistoia, 1 — Portoferraio, 1 — Ravenna, 2 — Reggio Emilia, 2 — Rocca S. Casciano, 1 — San Miniato, 2 — Siena, 2 — Volterra, 1.

Avvocatura di Genova.

Chiavari, 2 — Finalborgo, 2 — Massa, 1 — Oneglia, 2 — Pontremoli, 1 — S. Remo, 2 — Sarzana, 2 — Savona, 2.

Avvocatura di Milano.

Bergamo, 2 — Borgotaro, 1 — Bozzolo, 2 — Breno, 1 — Brescia, 3 — Busto Arzizio, 2 — Castiglione delle Stiviere, 1 — Como, 2 — Crema, 1 — Cremona, 2 — Lecco, 1 — Lodi, 1 — Mantova, 2 — Monza, 1 — Parma, 3 — Pavia, 2 — Piacenza, 2 — Salò, 2 — Sondrio, 2 — Varese, 1.

Avvocatura di Napoli.

Ariano, 3 — Avellino, 3 — Benevento, 4 — Campobasso, 2 — Cassino, 4 — Isernia, 2 — Lanonegro, 2 — Larino, 2 — Matera, 2 — Melfi, 3 — Potenza, 6 — Sala Consilina, 2 — Salerno, 7 — Sant'Angelo dei Lombardi, 3 — Santa Maria Capua Vetere, 6 — Vallo della Lucania, 2.

Avvocatura di Palermo.

Caltanissetta, 4 — Girgenti, 4 — Sciacca, 2 — Termini Imerese, 3 — Trapani, 4.

Avvocatura di Torino.

Acqui, 3 — Alba, 3 — Alessandria, 3 — Aosta, 4 — Asti, 3 — Biella, 3 — Bobbio, 1 — Casale, 6 — Cuneo, 4 — Domodossola, 1 — Ivrea, 4 — Mondovì, 4 — Novara, 4 — Novi Ligure, 3 — Pallanza, 2 — Pinerolo, 3 — Saluzzo, 4 — Susa, 1 — Tortona, 2 — Varallo, 2 — Vercelli, 4 — Vigevano, 4 — Voghera, 2.

Avvocatura di Trani.

Bari, 4 — Lecce, 6 — Lucera, 4 — Taranto, 2.

Avvocatura di Venezia.

Bassano, 1 — Belluno, 3 — Conegliano, 2 — Este, 2 — Legnano, 1 — Padova, 2 — Pordenone, 2 — Rovigo, 2 — Tolmezzo, 2 — Treviso, 2 — Udine, 3 — Verona, 4 — Vicenza, 2.

170

Quadro C.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

170

QUADRO C.

Tabella di distribuzione del personale.

	Avvocatura Generale	AVVOCATURE DISTRETTUALI												
		Cagliari	Catania	Catanzaro	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trani		Venezia
Avvocato generale erariale .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vice avvocato gen. erariale .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sostituti avv. gen. erariali . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Avvocati erar. distrettuali .	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Vice avvocati erariali . . .	4	1	1	1	2	1	1	4	2	3	2	1	1	24
Sosi. avvocati erariali . . .	8	3	4	4	3	3	4	10	7	6	3	3	3	61
Procuratori erariali	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Sostituti procuratori erariali .	—	1	3	2	1	2	1	7	6	10 ⁽¹⁾	2	2	1	38
TOTALE	18	7	10	9	8	8	23	17	21	9	8	7	153	

(1) Su proposta dell'avvocato generale potranno essere addetti all'avvocatura generale sostituti procuratori erariali a seconda delle esigenze del servizio.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
TEDESCO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 22 giugno 1913
n. 679 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale",
del 24 luglio 1913) che approva il riordinamento
della Regia Avvocatura Erariale.

Schema di regolamento

approvato dal Consiglio di Stato in Adunanza Generale
del 13 novembre 1913.

CAPO I.

Costituzione degli uffici e loro attribuzioni.

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico).

Sono attribuzioni della regia avvocatura erariale :

1° Assumere e sostenere direttamente la rappresentanza e la difesa delle cause nell'interesse dello Stato, del Fondo per il Culto e degli Economati dei benefizi vacanti e degli enti dei quali questi ultimi hanno la legale rappresentanza o l'amministrazione a tenore della legge 14 agosto 1879, n. 5035 (art. 2), e della legge 29 agosto 1893 n. 513 (art. 1), come di tutte le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato, compresi quegli enti sovvenzionati o vigilati dallo Stato, che, per disposizione espressa di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto, possono essere rappresentati e difesi dalla regia avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi o passivi, avanti all'Autorità giudiziaria, alle giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali ;

2° Provvedere, qualora non creda di assumerne la difesa diretta, alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni e degli enti stessi in tutti i giudizi avanti alle Corti e Tribunali che siano fuori delle sedi degli uffici della regia avvocatura ;

3° Dare alle amministrazioni e agli enti indicati al n. 1 i pareri, che da quelle o da questi si richieggano ;

4° Provvedere alla tutela legale dei diritti dello Stato ; consigliare e dirigere le amministrazioni quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi ; esaminare progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle amministrazioni ; quando ne sia richiesta predisporre transazioni, d'accordo con le amministrazioni interessate ; esaminare i progetti di transazione compilati dalle amministrazioni ; preparare contratti e prendere provvedimenti intorno a reclami o questioni mosse amministrativamente, che possano dar materia di litigio.

Art. 2.

(Art. 13 del testo unico).

Il regio avvocato generale erariale :

a) fa tutte le proposte per le nomine e le promozioni, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale ;

b) procede alla nomina dei delegati erariali e compila l'apposito albo ;

c) nomina, fra i funzionari della Regia avvocatura, il proprio segretario, il quale assume di regola anche le funzioni di segretario della Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico di legge;

d) provvede, fra i funzionari della Regia avvocatura, alla nomina dell'economo e del bibliotecario dell'Avvocatura generale ;

e) vigila e sovrintende all'andamento generale del servizio ;

f) esprime il suo avviso sulla opportunità della lite e sulla scelta dell'avvocato da nominarsi nei casi contemplati dell'art. 3 della legge 29 agosto 1893 n. 512 e dall'art. 1 del testo unico ;

g) sui dati raccolti dai singoli uffici presenta al Ministro del Tesoro la relazione sulla Regia avvocatura erariale a sensi del Regio decreto 16 maggio 1872 n. 826;

h) gode del trattamento che è accordato ai funzionari della magistratura ai quali è parificato in conformità della tabella B. annessa al testo unico.

Art. 3.

Il vice avvocato generale erariale coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 4.

All'Avvocatura generale erariale spetta di regola la consulenza richiesta dai Ministeri e da tutte le altre Amministrazioni centrali dello Stato, e la difesa delle cause avanti alla Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite ed avanti alla Corte medesima nelle materie di sua competenza speciale, alle supreme giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.

175

L'Avvocatura generale può avocare a sè la trattazione diretta di qualunque causa in qualsiasi stadio del giudizio e presso qualunque sede o giurisdizione si svolga.

A tale uopo i regi avvocati distrettuali dovranno all'inizio di ogni causa, che abbia speciale importanza per valore o per la tesi giuridica di cui si disputa, darne sommaria informazione alla Regia avvocatura generale.

L'avvocatura generale interloquisce e risolve altresì le divergenze di parere, sia tra ufficio ed ufficio di avvocatura distrettuale sia tra questi e gli uffici amministrativi.

Art. 5.

I funzionari addetti alla regia avvocatura generale possono rappresentare e difendere le amministrazioni innanzi a tutte le giurisdizioni del Regno e presso qualunque sede.

Art. 6.

Spetta alle avvocature distrettuali la consulenza richiesta dagli uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali e la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nei giudizi che si svolgano nell'ambito dei rispettivi distretti.

Le circoscrizioni dei distretti proprii alle singole avvocature sono stabilite dall'annesso quadro A.

I funzionari delle avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione fuori del distretto, quando ne ricorra l'opportunità preventivamente ravvisata dall'avvocato generale.

Art. 7.

All'avvocatura distrettuale di Roma spetta la consulenza, la rappresentanza e difesa della amministrazione nell'ambito del proprio distretto.

I funzionari addetti all'avvocatura distrettuale di Roma possono però, in via eccezionale per incarico dell'avvocato generale, assumere la trattazione di affari e la difesa di cause di attribuzione dell'avvocatura generale.

Art. 8.

L'economista dell'avvocatura generale provvede alle spese d'ufficio dell'avvocatura generale e dell'avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 9.

Il bibliotecario ha la consegna e la responsabilità dei libri e materiali della biblioteca e ne cura la conservazione.

Tiene a giorno i cataloghi e i registri e provvede all'acquisto dei libri e riviste sulle indicazioni di apposita commissione nominata dall'Avvocato Generale.

Art. 10.

(Art. 16 del Testo Unico).

Ai funzionari dell'Avvocatura erariale, quando debbono recare fuori della città dove il loro ufficio ha sede, per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità cui hanno diritto, potrà esser corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dal Ministro interessato, previo accordo con quello del Tesoro per l'avvocato generale, e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 11.

Il numero dei funzionari per ciascun grado e per ciascuna categoria, assegnato ai singoli uffici, è stabilito normalmente in base all'annesso quadro C, salvo le modificazioni che saranno consigliate dalle esigenze del servizio, da approvarsi con decreto reale su proposta del ministro del tesoro.

CAPO II.

Della difesa delle cause innanzi a Corti o Tribunali fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura erariale.

Art. 12

(Art. 4 del Testo Unico).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti o Tribunali, che siano fuori delle sedi della re-

gia avvocatura erariale, sono nominati dal regio avvocato generale, su proposta dei rispettivi capi distrettuali, sentito il parere del presidente della Corte d'appello e del procuratore generale del Re, avvocati o procuratori del libero foro.

Il numero dei delegati erariali assegnato a ciascuna sede è stabilito dall'annesso quadro B.

Art. 13.

Il regio avvocato generale comunica l'albo dei delegati da lui approvato, ed ogni successiva variazione, al ministero del tesoro, alle altre amministrazioni centrali dello Stato, alle Corti e ai Tribunali.

Art. 14.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, deve sottostare al giudizio inappellabile dell'avvocato generale per la liquidazione degli onorari e delle competenze.

Art. 15.

L'assegnazione delle cause ai delegati è disposta dal regio avvocato generale o dai regi avvocati erariali distrettuali, e le amministrazioni ad eccezione dei casi di assoluta urgenza; debbono valersi della regia avvocatura erariale per trasmettere al delegato le carte relative all'affare.

L'Amministrazione può commettere direttamente ai delegati solo atti esecutivi o di conservazione o di urgenza, dandone immediatamente notizia al regio avvocato distrettuale.

Art. 16.

Il delegato erariale risponde della regolarità del procedimento e di ogni pregiudizio per decorrenza di termini.

Il delegato nella trattazione dei giudizi deve tener conto delle istruzioni che gli verranno

impartite dall'ufficio delegante e deve informare il regio avvocato distrettuale di tutti gli incidenti della causa, e chiedere l'adesione per quelli che egli intenda promuovere.

Deve pure dare pronta notizia delle sentenze intervenute e non può procedere alla loro notificazione nè appellare senza l'autorizzazione del regio avvocato.

Deve egualmente dare immediata notizia al regio avvocato delle opposizioni che sopravvengano agli atti esecutivi di qualunque specie, anche per quelli cui abbia proceduto per incarico diretto delle amministrazioni locali.

Art. 17.

Il regio avvocato generale provvede direttamente o su proposta dei singoli capi distrettuali, alla cancellazione dall'albo dei delegati degli avvocati e procuratori, che contravvengono al divieto di cui al primo capoverso dell'art. 4 del testo unico, o che per qualsiasi causa non risultino più idonei all'ufficio.

Il provvedimento preso dall'avvocato generale in proposito è definitivo e non è soggetto a reclamo nè a censura giurisdizionale di qualunque genere.

CAPO III.

Nomine nel personale della Regia Avvocatura.

Art. 18.

(Art. 8 del testo unico).

L'Avvocato generale erariale e il vice-avvocato generale sone nominati con decreto reale, su proposta del ministro del Tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per la nomina del vice-avvocato generale deve anche essere sentito l'avvocato generale.

I concorsi ai posti di sostituto avvocato e di sostituto procuratore erariale di ultima classe saranno indetti con decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nei Bollettini ufficiali del

personale dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia.

I concorsi per esame ai posti di archivista di 2ª classe, conformemente a quanto prescrive la legge 30 giugno 1907 n. 384, ed ai posti di applicato di ultima classe, per la parte non devoluta agli applicati delle amministrazioni militari, saranno indetti con decreto del ministro del tesoro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del ministero del tesoro.

Il possesso delle condizioni richieste per la ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data dei decreti che i concorsi stessi bandiscono.

Art. 19.

Per l'ammissione al concorso, tanto pei posti di sostituto avvocato erariale, quanto pei posti di sostituto procuratore erariale, sono qualità necessarie l'essere cittadino italiano, non avere oltrepassata l'età di anni 35 e avere gli altri requisiti prescritti dall'art. 7 del testo unico.

Il candidato, insieme colla domanda, nella quale indicherà con precisione il suo recapito, oltre i documenti che comprovano le qualità suddette, dovrà produrre i certificati di non incorsa penalità, di buona condotta, e di sana costituzione fisica di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso, e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Presenterà altresì un proprio ritratto, in fotografia recente, con la firma e con la dichiarazione di un pubblico ufficiale che comprovi la identità della persona.

È fatta eccezione, in quanto al limite di età e alla produzione dei detti documenti, pei funzionari della procura erariale che concorrano ai posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe.

Art. 20.

L'esame per i posti di sostituto avvocato erariale è costituito da tre prove scritte e da una orale,

Le prove scritte consistono :

a) in uno schema di comparsa conclusionale sopra una specie di fatto in materia di diritto civile, commerciale o procedurale ;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico-interno (costituzionale, amministrativo, tributario od ecclesiastico);

c) nello svolgimento di una prova di diritto romano.

La prova orale consisterà in un esame sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre in una discussione su tema giudiziario dato dalla Commissione 24 ore prima al candidato. La detta prova durerà non meno di un'ora per ciascun candidato.

Per i posti di sostituto procuratore erariale l'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema in materia di diritto civile, commerciale o procedurale, e l'esame orale, da durare non meno di quaranta minuti per ogni candidato, volgerà sulle stesse materie.

Art. 21.

(Art. 8 del testo unico).

Ai posti vacanti di archivista di 2^a classe della regia avvocatura erariale possono concorrere per esame, nella proporzione consentita dalla legge 30 giugno 1907 n. 384, gli applicati di 1^a classe della stessa regia avvocatura che trovano effettivo posto nel ruolo

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verseranno :

a) sull'ordinamento generale amministrativo del Regno ed in ispecie su quello della regia avvocatura erariale; — sui diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali;

b) sulle norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi, e in ispecie di quelli della regia avvocatura erariale.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sullo Statuto fondamentale del Regno.

Art. 22.

Salvi i diritti spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione militare, i posti vacanti nella categoria degli applicati di ultima classe della regia avvocatura erariale sono conferiti mediante esame di concorso.

Per l'ammissione al detto concorso occorre:

a) non avere superata l'età di anni 25, nè avere meno di 18 anni compiuti;

189

b) avere conseguito almeno la licenza di ginnasio o della scuola tecnica.

I candidati dovranno presentare altresì i documenti ed il proprio ritratto, conformemente a quanto è disposto nei capoversi 1° e 2° dell'articolo 20.

L'esame consisterà in due prove scritte:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta;

ed in una prova orale, che non potrà durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° elementi di Storia d'Italia dal 1492 al 1870;

2° elementi di geografia, particolarmente dell'Italia e Colonie;

3° ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Art. 23.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di un mese a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale che indice i concorsi.

Le domande che non siano state presentate nel termine stabilito corredate da regolare documentazione saranno respinte.

L'avvocato generale erariale giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.

Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 24.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi per le carriere di avvocati e procuratori nel tempo di ore otto e per quella d'ordine nel tempo di ore sei dalla dettatura del tema.

Art. 25.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato erariale sarà com-

posta dell'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di cassazione di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso, e da un professore ordinario di materie giuridiche della regia Università di Roma designato dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un sostituto avvocato erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 26.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di sostituto procuratore erariale sarà composta da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente, da un [vice-avvocato erariale, parimenti designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma e da un membro del Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un sostituto procuratore erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze, che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

La Commissione esaminatrice dei concorsi ai posti di archivista di 2ª classe e di applicato di ultima classe sarà composta da un vice-avvocato erariale che la presiede, da un sostituto avvocato erariale e da un procuratore erariale designati dall'avvocato generale.

Funzionerà da segretario un archivista capo o un archivista parimenti designato dall'avvocato generale, che redigerà ed, insieme al presidente, firmerà i verbali delle adunanze.

Art. 28.

La Commissione determina, giorno per giorno, su quale materia o gruppo di materie verserà, nel giorno medesimo, la prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova, è priva di valore.

Stabilita la materia o il gruppo di materie su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formola tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle ore 10, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

Art. 29.

Le prova scritta sarà vigilata da tutti o da parte dei componenti la Commissione.

Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri funzionari della regia avvocatura.

La carta su cui deve essere scritto e copiato il tema e il lavoro, è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Art. 30.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per lo esame, di conferire verbalmente con i compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

È vietato ai concorrenti di portar seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.

È loro consentito di consultare i codici, le leggi, i decreti dello Stato, nelle edizioni ufficiali.

Nei concorsi per la carriera di avvocati i candidati potranno inoltre consultare il *Corpus iuris* e le istituzioni di Gaio sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa rilasciati a loro disposizione previa verifica. Sia il *Corpus iuris* che le istituzioni di Gaio dovranno essere in edizione senza note o con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.

Art. 31.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di ugual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato compiuto il proprio lavoro, senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella; mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette tosto al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che vi appone le indicazioni del mese, giorno ed ora della consegna, nonchè la propria firma insieme a quella di un membro della Commissione.

Al termine della prova tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante il tempo della prova, il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 32

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, è immediatamente escluso dagli esami stessi con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano du-

185

rante la prova scritta, la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.

Nei casi più gravi il Ministro del tesoro può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 33.

Le disposizioni degli articoli 32 e 34 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 25 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 34.

La Commissione apre i pieghi delle prove scritte solo quando deve procedere all'esame di esse, ed i lavori saranno firmati o contrassegnati da un membro e dal segretario della Commissione all'ultima pagina scritta.

Anche le buste accluse in detti lavori, e contenenti i nomi degli aspiranti, dovranno essere firmate e contrassegnate a tergo e diagonalmente da un membro e dal segretario della Commissione.

Numerati quindi i lavori e, in corrispondenza le buste, i primi vengono trattenuti dalla Commissione, e le seconde riunite in un pacco suggellato e firmato dai componenti la Commissione, sono affidate in custodia al segretario.

Sarà annullata la prova di coloro che, o firmeranno il lavoro o lo contrassegneranno in qualunque modo, ovvero che non chiuderanno la busta contenente il nome.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Esaminati e giudicati i lavori, la votazione dei medesimi deve essere immediatamente annotata a piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario e consacrata quindi in un processo verbale definitivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto solamente dopo che la prova scritta di tutti i concorrenti sia stata esaminata e giudicata.

Le deliberazioni, prese in qualsiasi tempo, per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive deliberate per la prova scritta sono nulle.

Art. 35.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

La somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Art. 36.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati ai concorsi per la carriera di avvocato dovranno avere conseguito non meno di 8 punti in media nelle prove scritte e di sette in ciascuna di esse, i candidati ai concorsi per la carriera di procuratore non meno di otto punti nell'unica prova scritta, ed infine i candidati ai concorsi per la carriera d'ordine non meno di sette punti in media e non meno di sei in ogni singola prova scritta.

Art. 37.

Le prove orali sono pubbliche.

Ogni membro della Commissione può interrogare sulle materie stabilite per la prova orale; ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un Commissario ad interrogare i candidati.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 37, il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, con le osservazioni che la Commissione voglia aggiungere a meglio chiarire il suo giudizio sul valore dei candidati.

Art 38.

Per la classificazione dei candidati si sommano i punti riportati nelle prove scritte con quelli della prova orale; il totale determina la classificazione dei concorrenti.

Sono dalla Commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che nell'esame orale abbiano conseguito non meno di otto punti per le carriere di avvocato e

procuratore e non meno di sette punti per la carriera d'ordine.

A parità di punti sono anteposti i candidati che la Commissione giudicherà di dover preferire in ragione dei documenti da loro esibiti a prova della coltura generale e giuridica e dell'attitudine professionale per le carriere degli avvocati e dei procuratori e della coltura generale e dell'attitudine all'impiego per la carriera d'ordine, tenuto anche conto delle informazioni ricevute sui candidati medesimi.

A parità di punti e di titoli ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo.

A parità di ogni altra condizione ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 39.

Le deliberazioni della Commissione comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'articolo 30 devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i Commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 37 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei Commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 40.

Le Commissioni formeranno, per ciascuna categoria d'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso, che sarà rassegnata dall'Avvocato generale al Ministro del Tesoro per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria saranno allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi prescelti.

Sui reclami, che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per le carriere di avvocato e procuratore, o nel bollettino ufficiale del Ministero del Tesoro, per la carriera d'ordine, pronunzierà definitivamente il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 41.

Con le nomine dei primi classificati verranno coperti i posti disponibili: i rimanenti vincitori saranno nominati a mano a mano che si verificheranno le vacanze dei posti.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che siano stati dichiarati vincitori a senso del primo capoverso dell'art. 41, esclusa in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri, ancorchè dichiarati idonei nello stesso concorso.

Art. 42.

Esaurito il concorso con le nomine ai posti pei quali fu bandito, i candidati che non siano riusciti vincitori non acquistano titolo di preferenza per un concorso successivo, ancorchè abbiano riportato il numero di punti indicato nell'articolo 40.

Art. 43.

(Art. 10 del testo unico).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza, i quali aspirino al passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali, dovranno presentare all'avvocato generale analoga domanda documentata, la quale, insieme ai titoli, sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui al penultimo capoverso dell'art. 53 del presente regolamento.

La Commissione, qualora dall'esame dei titoli, e, per le informazioni assunte, riconosca il merito distinto nelle discipline giuridiche e l'attitudine professionale degli aspiranti, potrà proporre il loro passaggio nella detta classe dei sostituti avvocati, man mano che vi siano posti disponibili.

Art. 44.

(Art. 12 del testo unico).

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'articolo 8, lettera *b* del testo unico farà anche parte della Commissione composta secondo le norme stabilite dall'art. 53 del presente regolamento, il magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 45.

(Art. 8 del testo unico).

Senza pregiudizio delle disposizioni generali relative all'eventuale passaggio in magistratura dei funzionari dell'avvocatura erariale, i magistrati che prenderanno posto nel ruolo della regia avvocatura erariale per effetto della legge 22 giugno 1913, n. 679, potranno fare ritorno alla precedente carriera in seguito a loro domanda corredata dal parere dell'avvocato generale, diretta al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvederà sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Questo esprimerà il suo parere circa il grado e la categoria cui il richiedente potrà essere assegnato, tenendo conto della tabella di parificazione.

Non potrà però assegnargli un grado superiore a quello che avrebbe potuto conseguire, qualora fosse rimasto nella magistratura.

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 46.

Sono promozioni di grado nella categoria degli avvocati, le seguenti:

- da sostituto avvocato a vice avvocato,
- da vice avvocato ad avvocato distrettuale o sostituto avvocato generale,
- da sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale a vice avvocato generale,
- da vice avvocato generale ad avvocato generale.

Nella categoria dei procuratori è promozione di grado quella da sostituto procuratore a procuratore.

Art. 47.

(Art. 8 del testo unico)

Le promozioni di grado di tutto il personale della regia avvocatura erariale si fanno esclusivamente per merito, fra i funzionari di grado immediatamente inferiore.

Art. 48.

Le promozioni di classe di tutto il personale della regia avvocatura erariale hanno luogo per anzianità congiunta ad operosità e diligenza, che dovranno essere accertate dalla Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico

Art. 49.

Salvo i diritti acquisiti secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nella carriera d'ordine, saranno conferite:

- a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;
- b) i posti di archivista di seconda classe, in ragione di un terzo per esame di concorso tra gli applicati di prima classe, ed in ragione di due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;
- c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità congiunta ad operosità e diligenza.

Art. 50.

Nel personale degli uscieri, le promozioni si fanno per anzianità congiunta a diligenza e a buona condotta su semplice proposta dell'avvocato generale.

Art. 51.

(Art. 12 del testo unico).

Per le promozioni ai posti vacanti di avvocato erariale distrettuale o di sostituto avvocato erariale generale, la Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico

sulla regia avvocatura erariale, sarà composta dal regio avvocato generale o,

in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente e dai due sostituti avvocati generali più anziani.

Per le promozioni ai posti vacanti di vice avvocato erariale e per le promozioni di classe nel personale degli avvocati, alla Commissione suddetta sarà anche aggregato il regio avvocato distrettuale di Roma.

Per le promozioni ai posti vacanti di procuratore erariale e per le promozioni di classe nella categoria dei procuratori, come pure per le promozioni di grado e di classe nella carriera d'ordine, la Commissione sarà composta dall'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, dal sostituto avvocato generale più anziano, dall'avvocato distrettuale di Roma e dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 52.

Le deliberazioni della Commissione, di cui ai precedenti articoli 45, 46 e 53, saranno valide con l'intervento almeno di tre membri.

A parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

CAPO V.

Trasferimenti, missioni e congedi.

Art. 53.

I trasferimenti sono disposti con decreto ministeriale, su proposta motivata del regio avvocato generale.

Le indennità di trasferimento sono regolate dal R. D. 1° novembre 1876 n. 3450, serie 2^a.

Art. 54.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, un funzionario può, con decreto del ministro del tesoro, essere mandato in missione in altro ufficio di avvocatura.

Il decreto sarà motivato e si dovrà registrare alla Corte dei Conti, qualora la missione si protragga oltre un mese.

Le indennità di missione in ordine al viaggio, sono regolate dal R. D. 25 agosto 1863, N. 1446, nonchè dal R. D. 23 maggio 1907 n. 428, e quelle in ordine al soggiorno dal R. D. 14 settembre 1862 n. 840.

Art. 55.

Su proposta dell'avvocato generale, i sostituti avvocati generali potranno essere destinati a coprire i posti vacanti di avvocati distrettuali, nel qual caso assumeranno il titolo di avvocati distrettuali e cesserà la indennità di carica.

Art. 56.

I funzionari devono assumere servizio nelle residenze loro assegnate, entro il termine stabilito dai decreti di destinazione o di trasferimento.

Non adempiendo a tale obbligo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 57.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i funzionari della categoria degli avvocati e quelli della categoria dei procuratori potranno godere un congedo di giorni 45; ed il personale della carriera d'ordine godrà, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo di giorni 30.

Art. 58.

Spetta all'avvocato generale di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'avvocatura generale, ed ai regi avvocati di stabilire, subordinatamente all'approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.

Il periodo feriale decorrerà dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

CAPO VI.

Competenze ed onorari di causa.

Art. 59.

(Art. 18 del testo unico).

Ciascun ufficio di regio avvocato erariale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede inappellabilmente il regio avvocato generale.

Art. 60.

L'Avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, e le ripartiscono, insieme con gli onorari di cui al successivo art. 64, fra i propri funzionari secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

Tale disposizione non si applica ai giudizi sostenuti nell'interesse dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini della legge 14 agosto 1879 n. 5035.

Art. 61.

Le competenze di avvocato e procuratore, da riscuotersi dalla controparte e devolute alla regia avvocatura, ai termini del precedente articolo, verranno iscritte, in cifra approssimativa, negli stati di previsione del Ministero del Tesoro, e la loro ripartizione non avrà luogo se non quando le sentenze, in base alle quali furono riscosse, siano irrevocabilmente passate in cosa giudicata.

Art. 62.

(Art. 19 del testo unico).

Dopo approvata la transazione, o passata in giudicato la sentenza, o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono compen-

sazione di spese, in cause, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale richiede il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari e competenze che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente. Presenta quindi la nota all'Amministrazione interessata, affinché sia dall'Erario corrisposta alla regia avvocatura la metà dei detti onorari e competenze.

Sulla nota provvede con decreto il Ministro da cui l'Amministrazione interessata dipende.

Quando la compensazione delle spese sia parziale, all'avvocatura erariale, oltre la quota di onorari riscossa dal soccombente, sarà dall'Erario corrisposta, nei modi su indicati, la metà delle quote di onorari e competenze, sulla quale cadde la compensazione.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 63.

Ai funzionari della regia avvocatura erariale sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio Decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le seguenti modificazioni:

a) la censura è inflitta dal regio avvocato generale erariale, con provvedimento definitivo;

b) le funzioni attribuite al Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i sostituti avvocati generali e funzionari superiori, e, per gli altri funzionari, dalla Commissione permanente, la cui composizione varierà a seconda della categoria e del grado del personale, a norma dell'art. 53 del presente regolamento.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario;

c) la lettera c) dell'art. 50 è così sostituita: « per violazione dell'art. 9 del testo unico ».

Saranno anche applicabili, in armonia con le precedenti disposizioni, gli articoli da 52 a 63 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. D. 24 novembre 1908, n. 756.

QUADRO A.

Circostrizione degli uffici delle regie Avvocature distrettuali.

ROMA	CAGLIARI	CATANIA	CATANZARO	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	PALERMO	TORINO	TRANI	VENEZIA
1. Roma	1. Cagliari	1. Catania	1. Catanzaro	1. Firenze	1. Genova	1. Milano	1. Napoli	1. Palermo	1. Torino	1. Bari	1. Venezia
2. Aquila	2. Sassari	2. Messina	2. Cosenza	2. Livorno	2. Porto Maur.	2. Pavia	2. Caserta	2. Caltanissetta	2. Novara	2. Foggia	2. Padova
3. Chieti	3. Siracusa	3. Siracusa	3. Reggio Cal.	3. Lucca	3. Massa Carr.	3. Como	3. Benevento	3. Girgenti	3. Cuneo	3. Lecce	3. Rovigo
4. Teramo				4. Pisa	4. Sondrio	4. Sondrio	4. Campobas.	4. Trapani	4. Alessandria		4. Vicenza
5. Perugia				5. Siena.	5. Bergamo	5. Bergamo	5. Avellino				5. Treviso
6. Ascoli Pic.				6. Grosseto	6. Brescia	6. Brescia	6. Salerno				6. Verona
7. Macerata				7. Arezzo	7. Mantova	7. Mantova	7. Potenza				7. Belluno
8. Ancona				8. Bologna	8. Cremona	8. Cremona					8. Udine
9. Pesaro				9. Forli	9. Parma	9. Parma					
				10. Ravenna	10. Piacenza	10. Piacenza					
				11. Ferrara							
				12. Modena							
				13. Reggio Em.							

QUADRO B.

Tabella numerica dei delegati erariali.

Avvocatura di Roma.

Ancona, 3 — Aquila, 4 — Ascoli Piceno, 2 — Avezzano, 3 — Camerino, 1 — Chieti, 2 — Civitavecchia, 1 — Fermo, 2 — Frosinone, 2 — Lanciano, 3 — Macerata, 2 — Orvieto, 1 — Perugia, 4 — Pesaro, 1 — Rieti, 1 — Spoleto, 2 — Sulmona, 2 — Teramo, 2 — Urbino, 1 — Velletri, 2 — Viterbo, 2.

Avvocatura di Cagliari.

Lanusei, 1 — Nuoro, 1 — Oristano, 1, — Sassari, 2 — Tempio, 1.

Avvocatura di Catania.

Caltagirone, 3 — Messina, 6 — Mistretta, 2 — Modica, 3 — Nicosia, 2 — Patti, 2 — Siracusa, 4.

Avvocatura di Catanzaro.

Castrovillari, 2 — Cosenza, 4 — Gerace, 2 — Monteleone, 3 — Nicastro, 2 — Palmi, 3 — Reggio Calabria, 4 — Rossano, 2.

Avvocatura di Firenze.

Arezzo, 1 — Bologna, 4 — Castelnuovo di Garfagnana, 1 — Ferrara, 2 — Forlì, 2 — Grosseto, 1 — Livorno, 2 — Lucca, 2 — Modena, 2 — Montepulciano, 1 — Pavullo, 1 — Pisa, 2 — Pistoia, 1 — Portoferraio, 1 — Ravenna, 2 — Reggio Emilia, 2 — Rocca S. Casciano, 1 — San Miniato, 2 — Siena, 2 — Volterra, 1.

Avvocatura di Genova.

Chiavari, 2 — Finalborgo, 2 — Massa, 1 — Oneglia, 2 — Pontremoli, 1 — S. Remo, 2 — Sarzana, 2 — Savona, 2.

Avvocatura di Milano.

Bergamo, 2 — Borgotaro, 1 — Bozzolo, 2 — Breno, 1 — Brescia, 3 — Busto Arzizio, 2 — Castiglione delle Stiviere, 1 — Como, 2 — Crema, 1 — Cremona, 2 — Lecco, 1 — Lodi, 1 — Mantova, 2 — Monza, 1 — Parma, 3 — Pavia, 2 — Piacenza, 2 — Salò, 2 — Sondrio, 2 — Varese, 1.

Avvocatura di Napoli.

Ariano, 3 — Avellino, 3 — Benevento, 4 — Campobasso, 2 — Cassino, 4 — Isernia, 2 — Lanonegro, 2 — Larino, 2 — Matera, 2 — Melfi, 3 — Potenza, 6 — Sala Consilina, 2 — Salerno, 7 — Sant'Angelo dei Lombardi, 3 — Santa Maria Capua Vetere, 6 — Vallo della Lucania, 2.

Avvocatura di Palermo.

Caltanissetta, 4 — Girgenti, 4 — Sciacca, 2 — Termini Imerese, 3 — Trapani, 4.

Avvocatura di Torino.

Acqui, 3 — Alba, 3 — Alessandria, 3 — Aosta, 4 — Asti, 3 — Biella, 3 — Bobbio, 1 — Casale, 6 — Cuneo, 4 — Domodossola, 1 — Ivrea, 4 — Mondovì, 4 — Novara, 4 — Novi Ligure, 3 — Pallanza, 2 — Pinerolo, 3 — Saluzzo, 4 — Susa, 1 — Tortona, 2 — Varallo, 2 — Vercelli, 4 — Vigevano, 4 — Voghera, 2.

Avvocatura di Trani.

Bari, 4 — Lecce, 6 — Lucera, 4 — Taranto, 2.

Avvocatura di Venezia.


Bassano, 1 — Belluno, 3 — Conegliano, 2 — Este, 2 — Legnano, 1 — Padova, 2 — Pordenone, 2 — Rovigo, 2 — Tolmezzo, 2 — Treviso, 2 — Udine, 3 — Verona, 4 — Vicenza, 2.

QUADRO C.

Tabella di distribuzione del personale.

	Avvocatura Generale	AVVOCATURE DISTRETTUALI													
		Cagliari	Catania	Catanzaro	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trani		Venezia	
Avvocato generale erariale .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vice avvocato gen. erariale .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sostituti avv. gen. erariali . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Avvocati erar. distrettuali .	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Vice avvocati erariali	4	1	1	1	2	1	1	4	2	3	2	1	1	1	24
Sosi. avvocati erariali	8	3	4	4	3	3	4	10	7	6	3	3	3	3	61
Procuratori erariali	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Sostituti procuratori erariali .	—	1	3	2	1	2	1	7	6	10 ⁽¹⁾	2	2	1	1	38
TOTALE	18	7	10	9	8	8	8	23	17	21	9	8	7	153	

(1) Su proposta dell'avvocato generale potranno essere addetti all'avvocatura generale sostituti procuratori erariali a seconda delle esigenze del servizio.





Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913

Roma — Mercoledì, 3 dicembre

Numero 281

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
 Altri annunci » 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — estratto in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 1303 col quale è approvato l'annesso testo unico delle leggi sull'Avvocatura erariale — R. decreto n. 1305 riflettente l'erezione in ente morale e l'approvazione di statuto della istituzione « Torreggiani » — Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Apricena (Foggia) e per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Arena e di Parghelia (Catanzaro) — Amministrazione della Cassa depositi e prestiti - Direzione generale degli Istituti di previdenza: *Elenco degli assegni di riposo conferiti ai maestri elementari, loro vedove ed orfani minorenni, durante il 3° trimestre 1913* — Ministero delle poste e dei telegrafi: *Avviso* — Ministero dell'interno: *Disposizioni nel personale dipendente* — Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 17 al 23 novembre 1913* — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: *Smarimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Avviso* — *Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

Parte non ufficiale.

Senato del Regno e Camera dei deputati: *Sedute del 2 dicembre* — *Diario estero* — *Cronaca italiana* — *Telegrammi dell'Agensia Stefani* — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni*.

In foglio di supplemento:

Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ufficio della proprietà intellettuale: *Elenco degli attestati di privativa industriale, di complemento e di prolungamento rilasciati nella 2ª quindicina di luglio 1913* — Ministero dell'interno: *Graduatoria dei vincitori del concorso speciale ad applicato di pubblica sicurezza* — *Telefoni dello Stato: Disposizioni nel personale dipendente.*

PARTE UFFICIALE LEGGI E DECRETI

Il numero 1303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913, n. 679 che dà facoltà al Nostro Governo;

a) di coordinare la legge del 14 luglio 1907, numero 485 con le disposizioni della legge sopraindicata e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale;

b) di dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti la esecuzione della nuova legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO delle leggi sulla R. Avvocatura erariale e disposizioni transitorie.

Visto l'art. 8 della legge 22 giugno 1913, n. 679 con cui il Governo del Re è autorizzato:

a) a coordinare la legge del 14 luglio 1907, n. 485, con le disposizioni della detta legge 22 giugno 1913 e con le tabelle, previo, occorrendo, le opportune modificazioni, e a pubblicare il testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale;

b) a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre riguardanti l'esecuzione della stessa legge, non escluse quelle relative alle categorie dei posti che vengono soppressi;

Art. 1.

(Art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 485; art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alla R. Avvocatura erariale.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, numero 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 485).

Gli uffici della R. Avvocatura erariale dipendono dal Ministero del tesoro e sono posti sotto la immediata direzione del R. avvocato generale.

Art. 3.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

La R. Avvocatura erariale è costituita dall'Avvocatura generale erariale e dalle Avvocature distrettuali.

L'Avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali.

Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali.

La distribuzione del personale addetto alla R. Avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi con regolamento.

Le attribuzioni dell'Avvocatura generale erariale e quelle delle Avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 485).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e tribunali fuori delle sedi delle RR. Avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal R. avvocato generale erariale con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la R. Avvocatura erariale, essere rappresentate dai propri funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del R. avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla R. Avvocatura.

Art. 5.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

Dal 1° luglio 1913 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale della R. Avvocatura erariale sono stabiliti in conformità della tabella A annessa al presente testo unico.

Art. 6.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella B annessa al presente testo unico.

Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione.

Art. 7.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti, salvo il disposto dell'art. 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni, ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di servizio.

I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venire ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni.

Art. 8.

(Art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

Le promozioni di grado del personale della R. Avvocatura erariale si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado immediatamente inferiore.

Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza.

Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale, l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 12 del presente testo unico:

a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense.

b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono.

Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 485).

I funzionari delle RR. Avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici della R. Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera della R. Avvocatura e non può durare oltre due anni.

Art. 10.

(Art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'art. 12 del presente testo unico il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali.

Art. 11.

(Art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settanta anni di età.

Art. 12.

(Art. 5 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

È istituita una Commissione permanente per il personale della R. Avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale - e in caso di suo impedimento del vice avvocato generale - in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'ufficio di Roma.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal ministro di grazia e giustizia.

La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento.

Art. 13.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485, e art. 5 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 291).

Il R. avvocato generale erariale fa tutte le proposte per le nomine, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale, approva l'albo dei delegati, vigila l'andamento del servizio, sovrintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, interloquisce nelle divergenze di parere sia fra ufficio e ufficio delle Avvocature distrettuali, sia fra questi e gli uffici amministrativi e le Direzioni generali.

Sui dati raccolti dai singoli uffici, il R. avvocato erariale generale presenta ogni anno al ministro del tesoro la relazione a' sensi del R. decreto 16 maggio 1872, n. 826 (serie 2^a).

Art. 14.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485, e art. 6 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914).

La R. Avvocatura erariale corrisponde con tutte le Amministrazioni dello Stato e per l'esercizio delle sue attribuzioni richiede da ogni Ministero, come da ogni Amministrazione dipendente, tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti che abbisognano.

Art. 15.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485, e art. 8 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914).

Le citazioni e notificazioni nelle controversie civili interessanti le

Amministrazioni dello Stato si fanno in nome delle persone, e alle persone dei capi d'ufficio che le rappresentano come parte in causa, nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti a cui è iniziata la lite.

Nè i titolari degli uffici dei RR. avvocati erariali, nè i loro delegati per rappresentarè le Amministrazioni in giudizio hanno bisogno di mandato, ma basta che consti della loro qualità.

Avanti ai pretori e i conciliatori le Amministrazioni possono essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 16.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485, e art. 13 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914).

Al R. avvocato erariale e suo [sostituto, e agli altri funzionari degli uffici dei RR. avvocati erariali che debbano trasferirsi per ragioni di servizio fuori della città dove il loro ufficio ha sede, è dovuta l'indennità assegnata dalla tariffa giudiziaria ai membri dell'ordine giudiziario di grado corrispondente.

Art. 17.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485 e art. 14 del regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914).

Ciascuna avvocatura distrettuale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede il Regio avvocato generale erariale che liquida con effetto definitivo.

Art. 18.

(Art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 485 e art. 15 del regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914).

L'avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, per ripartirle fra i propri funzionari, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento che sarà approvato dal ministro del tesoro di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 19.

(Art. 6 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura erariale a carico dell'erario la metà degli onorari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 7 della legge 22 giugno 1913, n. 679).

Tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico sono abrogate.

Disposizioni transitorie

Art. 21.

(Art. 14 legge 14 luglio 1907, n. 485).

I funzionari che, all'epoca della pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 485, avevano grado e titolo di sostituti avvocati generali, conservano le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei RR. avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore ove non venissero destinati all'ufficio di Regi

Tabella B.

Tabella di parificazione dei gradi.

Avvocato generale erariale	Primo presidente di Corte di cassazione.
	Procuratore generale di Corte di cassazione.
Vice avvocato generale erariale.	Primo presidente di Corte d'appello.
	Procuratore generale di Corte d'appello.
	Presidente di sezione di Corte di cassazione.
	Avvocato generale presso la Corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e Regi avvocati distrettuali.	Presidenti di sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, avvocati generali di Corte di appello.
Vice avvocati erariali	Consiglieri di Corte di appello, e sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re.
Sostituti avvocati.	Giudici di tribunale, sostituti procuratori del Re.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
contiene in sunto il seguente R. decreto :

N. 1305

Regio Decreto 23 febbraio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretto in ente morale il legato del signor Camillo Torreggiani di Ferrara per l'istituzione di un premio annuo all'autore del miglior lavoro di pittura o di scultura e ne è approvato lo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 settembre 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Apricena (Foggia).

SIRE!

Una inchiesta, eseguita sull'Amministrazione comunale di Apricena, ne ha messo in luce le anormali condizioni, ed ha accertato come l'opera di quegli amministratori sia informata esclusivamente a fini di partito, anziché ai veri interessi del Comune. Gli uffici mu-

nicipali sono in completo disordine; gli impiegati sono resi strumenti di partito, e conferiti ad affini o beniamini degli amministratori o dei consiglieri. Così fu licenziato l'ingegnere e nominato il genero di un consigliere, fu creato un posto di direttore didattico e conferito ad un affine del sindaco; si trascura la nomina del segretario titolare, per lasciare affidata la sorte degli uffici al cognato di un assessore. Fu inoltre conferita l'esattoria ad un cognato del sindaco, a condizioni così gravose e con favoritismo così evidente, che la nomina dovette essere annullata.

Accertò ancora l'inquirente che le finanze del Comune sono disastate, ma che l'Amministrazione non vuole escogitare i provvedimenti necessari per sistemarle.

Essa anzi applica con criteri partigiani la tassa focatico, ritarda la compilazione dei ruoli delle altre tasse, trascura (con grave danno finanziario del Comune) la sistemazione del servizio dell'illuminazione, in seguito alla scadenza della concessione fatta ad una Società; non procede alla liquidazione del credito contro gli usurpatori di terreni demaniali; commette sperperi enormi (come quelli in occasione dell'epidemia colerica del 1911), sostiene gravose liti a fini partigiani.

Accertò infine che tutti i pubblici servizi sono trascurati, e che l'esecuzione delle opere pubbliche dà luogo ad irregolarità amministrative e contabili.

Contestate tali risultanze all'Amministrazione, questa ha dato le sue deduzioni in forma di aspra polemica, non solo contro il commissario, ma anche contro l'autorità superiore.

Poichè da un'Amministrazione che non vuol riconoscere i suoi errori non può attendersi un salutare cambiamento di indirizzo, e poichè ancora insufficienti si sono dimostrati i mezzi ordinari a ricondurre nell'ambito della legalità quell'Amministrazione, non rimane altro mezzo, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato in adunanza 27 corrente, che lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Apricena, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Emilio Pini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

avvocati erariali distrettuali o non venissero nominati ai posti di sostituti avvocati generali istituiti con la legge 22 giugno 1913, n. 679.

Qualora occorra, sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione.

Art. 22.

I funzionari nominati sostituti avvocati generali per effetto della legge 14 luglio 1907, n. 485, assumono d'ora innanzi il titolo di vice avvocati erariali,

Art. 23.

I funzionari che al 1° luglio 1913 avevano il grado di sostituto avvocato erariale aggiunto, e che non verranno collocati a riposo in seguito ai provvedimenti della Commissione di cui al successivo art. 27, saranno messi fuori ruolo conservando temporaneamente le loro funzioni ed il loro stipendio.

Lo stipendio dei sostituti avvocati erariali aggiunti di seconda classe sarà portato a L. 4000 nel secondo anno dalla nomina al posto attuale.

Art. 24.

I funzionari di cui all'art. 23, nel quarto anno dalla rispettiva nomina al posto di sostituto avvocato erariale aggiunto, potranno essere nominati sostituti avvocati erariali di ultima classe ove ne siano dichiarati meritevoli dalla Commissione, di cui all'art. 12 del presente testo unico.

Coloro che non abbiano ottenuto il giudizio favorevole della detta Commissione verranno dispensati dal servizio e sarà loro corrisposta un'annualità di stipendio a titolo d'indennità.

Art. 25.

I funzionari del grado di sostituto procuratore erariale aggiunto, soppresso per effetto della legge 22 giugno 1913 n. 679, prenderanno posto nella categoria dei sostituti procuratori erariali, e coloro che non potranno essere collocati nel nuovo ruolo organico, e fino a quando non sarà possibile assegnarveli, conserveranno il titolo e lo stipendio che attualmente godono.

Art. 26.

Alla prima nomina dei sostituti avvocati generali, istituiti colla legge 22 giugno 1913, n. 679, si provvederà con R. decreto su designazione dell'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 27.

Entro un anno dalla promulgazione della legge 22 giugno 1913, n. 679 il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti non corrispondano per qualsiasi motivo all'esigenze dell'ufficio.

La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Tabella A.

Organico.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Avvocato erariale generale . . .	—	15,000	1	15,000
Vice avvocato erariale generale	—	12,000	1	12,000
Sostituti avvocati generali (a)	—	10,000	4	40,000
Avvocati erariali distrettuali .	—	10,000	12	120,000
Vice avvocati erariali	1 ^a	9,000	12	108,000
Id.	2 ^a	8,000	12	96,000
Sostituti avvocati erariali . . .	1 ^a	7,000	26	182,000
Id.	2 ^a	6,000	25	150,000
Id.		5,000	10	50,000
			103	773,000
Procuratori erariali	1 ^a	7,000	6	42,000
Id.	2 ^a	6,000	6	36,000
Sostituti procuratori erariali .	1 ^a	5,000	18	90,000
Id.	2 ^a	4,000	14	56,000
Id.	3 ^a	3,000	6	18,000
			50	242,000
Archivisti capi	—	4,000	4	16,000
Archivisti	1 ^a	3,500	16	56,000
Id.	2 ^a	3,000	16	48,000
Applicati	1 ^a	2,500	27	67,500
Id.	2 ^a	2,000	16	32,000
Id.	3 ^a	1,500	6	9,000
			85	228,500
Uscieri capi	—	1,800	4	7,200
Uscieri	1 ^a	1,600	12	19,200
Id.	—	1,400	7	9,800
Id.	3 ^a	1,200	4	4,800
			27	41,000

Riepilogo.

Avvocati	Num. 103	Spesa L.	773,000
Procuratori	> 50	>	> 242,000
Personale d'ordine	> 85	>	> 228,500
Personale subalterno	> 27	>	> 41,000
(a) Indennità di carica di annue lire 1000 a ciascuno dei quattro sostituti avvocati generali			> 4,000
	Num. 265	L.	1,288,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 novembre 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Arena (Catanzaro).

SIRE!

Il R. commissario di Arena non può, nel periodo normale, completare le pratiche relative alla esecuzione di alcune opere pubbliche indispensabili, fra le quali, principalmente, la costruzione delle strade comunali.

Per assicurare, pertanto, gli utili effetti della gestione straordinaria, occorre prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Arena, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Arena è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 novembre 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Parghelia (Catanzaro).

SIRE!

Il R. commissario di Parghelia non può, nel periodo normale, compiere l'intrapresa opera di sistemazione dell'azienda municipale.

Egli deve preparare il bilancio dell'esercizio venturo, compilare i ruoli delle tasse fuocatico ed esercizi e rivendite degli anni 1912 e 1913, deve studiare la situazione finanziaria del Comune e deve avvisare ai mezzi per sistemarla, regolarizzando anche i servizi contabili municipali.

Deve poi provvedere a necessarie riparazioni nei cimiteri, alla fornitura del materiale didattico delle scuole, ed alla formazione dell'elenco dei poveri.

Per assicurare gli utili effetti della gestione straordinaria, occorre, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Parghelia, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Parghelia è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO degli assegni di riposo conferiti ai maestri elementari, alle loro vedove ed orfani minorenni durante il 3° trimestre 1913.

Finardi Giacomo, pensione L. 300.
De Santis Filippo, id. L. 1656,67.
Zappatore Eufrasia, id. L. 728,99.
Gianciulli Filomena in Masucci, id. L. 1201,50.
Stalretti Carolina, ved. Bernasconi, id. L. 927,72.
Gotti Anna, id. L. 1111.
Franceschini Carlo, id. L. 905,04.
Morosi Publio, id. L. 948,75.
Giliberti Giuseppe, id. L. 1466,17.
Sica Valentino, id. L. 696,07.
Guasco Carlo Alberto, id. L. 1342,04.
Cherubini Natalia, ved. Frullani, id. L. 857,77.
Viti Rosa, id. L. 1351,53.
Fontana Adalgisa in Morsiani, id. L. 403,16.
Ferrara Tommasa, id. L. 1297,87.
Solinas Simplicio, id. L. 851,52.
Iarussi Annunziata in Galterio, id. L. 596,41.
Florio Maria, id. L. 766,80.
Navas Domenico, id. L. 1342,48.
Andreotti Angela, ved. Riccardi, id. L. 927,60.
Taliuto Oreste, id. L. 875,82.
Maramotti Settimia, ved. Masini, id. L. 400.
Rodriguez Emanuele, id. L. 809,17.
Iodice Marianna in Di Lorenzo, id. L. 681,59.
Marini Cecilia, ved. Comini, id. L. 471,45.
Rossini Pubblio, id. L. 2058,45.
Bardi Teresa ved. Manenti, id. L. 833,06.
De Alessio Giulia, id. L. 735,32.
Baldissera Giacomo, id. L. 2511,67.
Tocchi Raffaele, id. L. 1534,92.
Loddo Raimonda in Farci, id. L. 400.
Donnini Olinto, id. L. 1630,56.
Decina Antonio, id. L. 1096,46.
Miceli Giuseppe, id. L. 1081,71.

- Visconti Maria in Quagliata, indennità L. 1387,33.
 De Rosa Antonietta, id. L. 1336,13.
 Milazzo Rosa in Tufigno, id. L. 401,37.
 Pizzicara Michelina in Cafaro, id. L. 698,02.
 Gaudiosi Rosa, ved. Giannattasio, id. L. 1453,37.
 Pains Rosa, ved. Binasco, id. L. 621,63.
 Allara Clara, id. L. 350.
 Franzini Maria in Moroni, id. L. 815,38.
 Vece Carmina, id. L. 527,90.
 Di Leva Maria Giuseppa, id. L. 916,51.
 Taglietta Giuseppina, id. L. 429,41.
 Esposito Angiola Rosa, id. L. 879,99.
 Locatelli Giuseppa Carolina, id. L. 673,72.
 Rampone Enrica, id. L. 697.
 De Angelis Anastasio, id. L. 994,38.
 Paolini Angela, id. L. 616,34.
 Brogliatti Luigia, ved. Corrias, id. L. 1032,75.
 Di Pietro Giuseppe, id. L. 546,38.
 Greco Irene, id. L. 518,78.
 Fontana Francesca, id. L. 437,87.
 Corte Ida in Ricotti, id. L. 400.
 Baistrocchi Cesare, id. L. 2469,33.
 Gentile Maria, id. L. 1044,56.
 Colzani Virginia, id. L. 1090,03.
 Secci Agostino, id. L. 1583,89.
 De Carusi Emanuele, id. L. 1393,44.
 Poli Giacomo, id. L. 608,63.
 Purpura Don Mariano, id. L. 1615,56.
 Guindani Rosa, ved. Compagnoni, id. L. 543,08.
 Matrara Alfonso, id. L. 489,17.
 Boniglio Francesco, id. L. 1467,50.
 Stecchetti Ester in Oldrata, id. L. 300.
 Ando-Giannone Adelaide, supp. id. L. 36,87.
 Crippa Giuseppina in Segalini, id. L. 300.
 Zanoni Aurelia, ved. Giovannini, id. L. 1089,03.
 Marenda Maddalena, ved. del maestro Bargnani ed orfani, id. L. 250.
 Lepore Genoveffa, id. id. Benevento, id., id. L. 403,69.
 Bertolini Pietra, id. id. Piccinelli id., id. L. 362,84.
 Olivieri Domenica, id. id. Ventura id., id. L. 382,50.
 Pasquali Luigia, id. id. Speranzoli id., id. L. 416,86.
 Sozzi Maria, id. id. Delforno, id. L. 897,09.
 Boselli Alma, id. id. Siracusa, id. L. 374,25.
 Cavalli Elisa, id. id. Placidi, id. L. 250.
 Michetti Barbara, id. id. pensionato Nobili, id. L. 425,61.
 Garzo Maria Rosaria, id. id. id. Massa, L. 484,31.
 Ardesi Elisabetta, id. id. id. Bianchi, id. L. 640,59.
 Gaeta Maria, id. id. id. Leonardis, ed orfani, id. L. 250.
 Altigieri Cecilia, id. id. id. Marchionni, id. L. 770.
 Piona Sofia Teresa, id. id. id. Cattaneo, id. L. 302,67.
 Pazzagli Angela, id. id. id. Stagi, id. L. 250.
 Magri Maria Rosa, id. id. id. Zuolo, id. L. 444,74.
 Liberati Maddalena, id. id. id. Angelini, id. L. 250.
 Capozzi Giulia, id. id. id. Mezzanotte, id. L. 580.
 Pasotti Carlotta, id. id. id. Cartasegna, id. L. 637,68.
 Orfani della maestra Raviscioni-Gianera, id. L. 250.
 Orfano del maestro Iurlaro Guglielmo, id. L. 971,04.
 Orfani della maestra Spoto-Cipolla, id. L. 250.
 Orfani della maestra Pumilia-Tavormina, id. L. 250.
 Orfani della maestra Stecchetti-Oldrata, id. L. 250.
 Genovese Maddalena, ved. del maestro pensionato Tessitore, ed orfani, id. L. 822.
 Maggiorotti Amalia, indennità L. 963,08.
 Martina Albino, id. L. 1263,46.
 Bertotto Giacomo, id. L. 1173,44.
 Borrelli Caterina in Onorato, id. L. 953,31.
 Cappellari Rosa in Del Zotto, id. L. 593,14.
 Lacchio Pio, id. L. 1113,42.
 Caberlotto Angelina, pensione L. 1588,83.
 Dughetti Pietro, id. L. 2330,75.
 Falcone Emanuela in Spinicchia, id. L. 1025,99.
 De Angelis Giulia, ved. del maestro Porzio Antonino, id. L. 660,45.
 Monaro Luisa, ved. del maestro Visentini Carlo, id. L. 493,47.
 Orfani della maestra Neri-Nardoni, id. L. 975,57.
 Orfani del maestro Cassis Angelo, L. 665,66.
 Longoni Beatrice, pensione L. 873,73.
 Scrofina Andrea, id. L. 1628,89.
 Sofia Carmelo, id. L. 1072,09.
 Gianolio Carolina in Casoni, id. L. 527,02.
 Orsi Zita, id. L. 1311,33.
 Palumbo Maddalena, ved. Bonomenna, id. L. 1196,22.
 Berruti Luigia in Casanova, id. L. 940,96.
 Noto Gaetana in Notti, id. L. 1011,91.
 Corsini Lino, id. L. 487,52.
 Gorrino Giuseppe Ignazio, id. L. 811,41.
 Cirani Paolo, id. L. 1315,07.
 Francese Rosa, ved. Piacentini, id. L. 776,68.
 Bolla Onorio, id. L. 1365.
 Malighetti Luigi, id. L. 322,52.
 Vitali Marianna in Salvetti, id. L. 300.
 De Feo Antonio, id. L. 1411,19.
 Mancini Filippo, id. L. 1403,33.
 Brogato Giovanna, id. L. 1349,35.
 Francese Luigia, id. L. 675,41.
 Cappello Filomena, id. L. 1370,96.
 Perotti Eugenia, id. L. 352,64.
 Merola Antonio, id. L. 400.
 Dalio Rosa, id. L. 405,88.
 Squadrilli Salvatore, id. L. 1627,78.
 Silvestri Michelangelo, id. L. 942,79.
 Conti Corrado, id. L. 1031,59.
 Contarato Massimiliano, id. L. 1375,56.
 Goria Luigi, id. L. 1291,94.
 Tarozzi Adelaide, id. L. 400.
 Giacchero Margherita, id. L. 787,27.
 Toselli Maria, id. L. 350.
 Vialeto Domenico, id. L. 800,31.
 Ghisio Sofia, id. L. 1282,56.
 Sorrentino Vincenzo, id. L. 1297,04.
 Basilisco Vito, id. L. 304,37.
 Zanella Fortunata, id. L. 466,18.
 De Gennaro Filippo, id. L. 1383,44.
 De Rogatis Lucia in Novia, id. L. 1041,94.
 Spinelli Ermenegilda, id. L. 379,06.
 Franceschetti Maria in Bettineschi, id. L. 400.
 Mazzanti Domenico, id. L. 520,91.
 Grossi Agostino, id. L. 817,19.
 Anziano Giovanna in Di Salvo, id. L. 577,09.
 Farina Luigi, id. L. 300.
 Florio Giovanna, id. L. 1039,78.
 Pardini Cristoforo, id. L. 1150,65.
 Micheloni Ettore, id. L. 578,69.
 Rendina Vincenzo, id. L. 931,70.
 Serpa Giuseppina in Spadafora, id. L. 300.
 Cesaretti Pompilio, id. L. 418,66.
 Racca Giuseppe, id. L. 1336,67.
 Casazza Annalena in Ghirardi, id. L. 300.
 Castangia Viola, ved. Lai, id. L. 400.
 Rocca Battista, id. L. 661,83.
 Ponchio Ettore, id. L. 1062,77.
 Zuccoli Rita in Riva, id. L. 400.
 Raffaele Letizia in Roberto, id. L. 331,55.
 Vanzi Itala in De Paoli, id. L. 499,15.
 Rodi Margherita, ved. del maestro Pioli ed orfani id., L. 390,77.
 Bonini Elettra id. id. Pardini, id. L. 575,33.

Andrizzi Virginia, id. id. Castellano ed orfani, pensione L. 250.
 Mele Cosima id. id. Maggi, id. L. 547,27.
 Troilo Domenica, id. id. Santarocco ed orfani, id. L. 332,80.
 Calzini Melania, id. id. Cesaretti id., id. L. 250.
 Giusti Luisa id. id. Bartolini, id. L. 250.
 Chiaravola Carolina id. id. pensionato Postiglione ed orfani, id. lire 622,36.
 Motta Antonia id. id. id. Argaro id., id. L. 250.
 Arolfo Maria id. id. id. Civra id., id. L. 250.
 Bianchini Lucia id. id. id. Valdini, id. L. 425.
 Giaccone Benedetta id. id. id. Montalbano, id. L. 727,43.
 Bordiga Elisabetta id. id. id. Mazzeri, id. L. 250.
 Lorenzi Orsola id. id. id. Savore, id. L. 254,74.
 Noya Erminia id. id. D'Aprile supp., id. L. 29,11.
 Orfano della maestra Settevendemie-Di Giacomo, id. L. 250.
 Orfani del maestro De Angeli Francesco, id. L. 329,28.
 Orfani della maestra Salomoni-Confalonieri, id. L. 250.
 Orfani id. id. Serpa-Spadafora, id. L. 250.
 Orfani id. id. Raffaele-Roberto, id. L. 250.
 Orfano del maestro pensionato Ronzoni Gio. Batta, L. 250.
 Orfano id. id. id. Miola Giuseppe, id. L. 483,96.
 Orfano id. id. id. Manera Pietro-Antonio, id. L. 615,21.
 Roghero Luigi, indennità, L. 1112,03.
 Tresoldi Etilamina, id., L. 1065,14.
 Comaglio Francesca, id. L. 649,44.
 Lanteri Giuseppina in Galbani, id. L. 1003,61.
 Ganzi Chiarina, id. L. 743,95.
 Denti Alberico, supp.to id., L. 165,47.
 Saetta Carmela, vedova del maestro Giorgio, id. L. 1099,74.
 Orfani della maestra Pagliarini-Grossi, id. L. 447,65.
 Orfani id. id. Palumbo-Cortese, id. L. 1226,69.
 Orfano id. id. Ambrogi-Poli, id. L. 1359,76.
 Orfana id. id. Morena-Goglioso, id. L. 762,19.
 Orfano id. id. Ramugini Pasqualetti, id. L. 394,98.
 Altarelli Rosa, id. L. 1158,82.
 Zanaboni Maria Luigia, ved. m. Moroni, ed orfani, id. L. 1222,19.
 Brun Elena, id. L. 958,33.
 Toppi Rosa, vedova del maestro Luciani, ed orfani, id. L. 605,24.
 Leonardi Giovanni, pensione L. 1398,89.
 Cascella Teresa in De Salvo, id. L. 920,73.
 Orfani della maestra Patierno-Medori, id. L. 250.
 Orfano id. id. Sormani-Rosati, id. L. 337,62.
 Giacomessi Maria, vedova del maestro pensionato Buttironi, ed orfani, id. L. 250.
 Badessi Maria, vedova del maestro Bulgarelli, ed orfani, id. L. 307,02.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 novembre 1913, in Villafalletto, provincia di Cuneo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1^a classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 1^o dicembre 1913.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Applicati di 3^a classe nell'Amministrazione provinciale nominati applicati di egual classe nell'Amministrazione centrale (L. 1500):
 Villa Ferdinando, per esame — Polla Giovanni Battista, a scelta.

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 20 settembre 1913:

Reiscrizione nel ruolo ai sensi della legge 22 giugno 1913, n. 783:

Aperlo cav. dott. Luigi, consigliere aggiunto di 3^a classe.

Con R. decreto del 15 settembre 1913:

Fontana dott. Giuseppe, consigliere aggiunto di 4^a classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio a sua domanda.

Buonconto dott. Alberto, consigliere aggiunto di 1^a classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di famiglia.

Con decreto Ministeriale del 25 settembre 1913:

Reiscrizione nel ruolo ai sensi della legge 22 giugno 1913, n. 783:

Pitrolo rag. Francesco, ragioniere di 1^a classe — Gualdi rag. Antonio, id. di 2^a classe — San Marco rag. Francesco, id. di 3^a classe.

Con R. decreto del 15 settembre 1913:

Piccitto rag. Giuseppe, ragioniere di 4^a classe, in aspettativa per motivi di salute richiamato in servizio, a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 14 settembre 1913:

Collocato temporaneamente fuori ruolo ai sensi della legge 22 giugno 1913, n. 783 (destinato a prestar servizio in Libia):

Inghirami rag. Paolo, ragioniere di 2^a classe.

Con R. decreto del 21 settembre 1913:

Rossi uff. Saverio, ragioniere di 1^a classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per provata infermità.

Lanza rag. Alberto, id. di 4^a classe, id. id. id.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Archivista di 1^a classe nell'Amministrazione centrale, nominato archivista di egual grado e di egual classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3500):

Stroppolati cav. Orazio, a sua domanda.

Amministrazione centrale sanitaria.

Con decreto Ministeriale del 3 settembre 1913:

Bontempi Matteo Romeo, inserviente, collocato in aspettativa per servizio militare.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 15 settembre 1913:

Vicequestore nominato questore di 2^a classe (L. 7000):
 Cimarelli cav. uff. Ernesto.

Commissario di 1^a classe nominato vice questore (L. 6500):
 Di Salvia cav. uff. Emiddio.

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Imperatori dott. Ugo, delegato di 4^a classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 28 agosto 1913:

Calia Nicola, alunno delegato, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 15 settembre 1913:

D'Angelo Nicola, applicato di 2^a classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Balboni Carlo, id. di 3^a, id. id. id.

Rossetti Carlo, applicato di 3^a classe, in aspettativa per motivi di salute, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913

Roma — Giovedì, 4 dicembre

Numero 282

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno: » » 30: » » 15: » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunzi » 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — estrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Avvisi di Corte — **Leggi e decreti:** R. decreto n. 1304 col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura erariale — Ministero delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero d'agricoltura, industria e commercio — Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella seconda quindicina di maggio 1913 — Ministero dell'interno: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.

Parte non ufficiale.

Senato del Regno e Camera dei deputati: Sedute del 3 dicembre — Diarto estero — R. Accademia delle Scienze di Torino - Premio di fondazioni Pollini: Adunanza del 30 novembre — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agencia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

AVVISI DI CORTE.

S. M. il Re ha ricevuto, oggi alle ore 11, in udienza solenne, il sig. MIRZA CHAFI KHAN MOGHTADEROL MOLK, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. lo Shah di Persia.

S. M. il Re ha ricevuto, oggi alle ore 11,15, in udienza solenne, il Barone WILLEM BERNARD REINIER DE WELDE-

REN RENGERS, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa R. Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. la Regina dei Paesi Bassi.
 Roma, 4 dicembre 1913.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1304 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale approvato col Nostro decreto 24 novembre 1913; Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato decretiamo:
 È approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. Avvocatura erariale, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE —
 TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 22 giugno 1913, n. 679 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 24 luglio 1913) che approva il riordinamento della R. Avvocatura erariale.

CAPO I.

Costituzione degli uffici e loro attribuzioni

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico).

Sono attribuzioni della R. Avvocatura erariale:

1° assumere e sostenere direttamente la rappresentanza e la difesa delle cause nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti e degli enti dei quali questi ultimi hanno la legale rappresentanza o l'amministrazione a tenore della legge 14 agosto 1879, n. 5035 (art. 2), e della legge 29 agosto 1893, n. 512 (art. 1), come di tutte le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato, compresi quegli enti sovvenzionati o vigilati dallo Stato, che, per disposizione espressa di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con R. decreto, possono essere rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi o passivi, avanti all'autorità giudiziaria, alle giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali;

2° provvedere, qualora non creda di assumerne la difesa diretta, alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni e degli enti stessi in tutti i giudizi avanti alle Corti e tribunali che siano fuori delle sedi degli uffici della R. Avvocatura;

3° dare alle Amministrazioni e agli enti indicati al n. 1 i pareri, che da quelle o da questi si richieggano;

4° provvedere alla tutela legale dei diritti dello Stato; consigliare e dirigere le amministrazioni quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esaminare progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle Amministrazioni, quando ne sia richiesta; predisporre transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esaminare i progetti di transazione compilati dalle Amministrazioni; preparare contratti e prendere provvedimenti intorno a reclami o questioni mosse amministrativamente, che possano dar materia di litigio.

Art. 2.

(Art. 13 del testo unico).

Il Regio avvocato generale erariale:

a) fa tutte le proposte per le nomine e le promozioni, come per ogni altro provvedimento riguardante il personale;

b) procede alla nomina dei delegati erariali e compila l'apposito albo;

c) nomina, fra i funzionari della Regia avvocatura, il proprio segretario, il quale assume di regola anche le funzioni di segretario della Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico di legge;

d) provvede, fra i funzionari della Regia avvocatura, alla nomina dell'economista e del bibliotecario dell'Avvocatura generale;

e) vigila e sovrintende all'andamento generale del servizio;

f) esprime il suo avviso sulla opportunità della lite e sulla scelta dell'avvocato da nominarsi nei casi contemplati dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512 e dall'art. 1 del testo unico;

g) sui dati raccolti dai singoli uffici presenta al ministro del tesoro la relazione sulla Regia avvocatura erariale a sensi del R. decreto 16 maggio 1872, n. 826;

h) gode del trattamento che è accordato ai funzionari della magistratura ai quali è parificato in conformità della tabella B, annessa al testo unico.

Art. 3.

Il vice avvocato generale erariale coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 4.

All'Avvocatura generale erariale spetta di regola la consulenza richiesta dai Ministeri e da tutte le altre Amministrazioni centrali dello Stato, e la difesa delle cause avanti alla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite ed avanti alla Corte medesima nelle materie di sua competenza speciale, alle supreme giurisdizioni amministrative ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.

L'Avvocatura generale può avocare a sé la trattazione diretta di qualunque causa in qualsiasi stadio del giudizio e presso qualunque sede o giurisdizione si svolga.

A tale uopo i RR. avvocati distrettuali dovranno all'inizio di ogni causa, che abbia speciale importanza per valore o per la tesi giuridica di cui si disputa, darne sommaria informazione alla R. Avvocatura generale.

L'Avvocatura generale interloquisce e risolve altresì le divergenze di parere, sia tra ufficio ed ufficio di avvocatura distrettuale sia tra questi e gli uffici amministrativi.

Art. 5.

I funzionari addetti alla R. Avvocatura generale possono rappresentare e difendere le amministrazioni innanzi a tutte le giurisdizioni del Regno e presso qualunque sede.

Art. 6.

Spetta alle Avvocature distrettuali la consulenza richiesta dagli uffici dipendenti dalle Amministrazioni centrali e la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nei giudizi che si svolgano nell'ambito dei rispettivi distretti.

Le circoscrizioni dei distretti propri alle singole avvocature sono stabilite dall'annesso quadro A.

I funzionari delle Avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione fuori del distretto, quando ne ricorra l'opportunità preventivamente ravvisata dall'avvocato generale.

Art. 7.

All'Avvocatura distrettuale di Roma spetta la consulenza, la rappresentanza e difesa dell'amministrazione nell'ambito del proprio distretto.

I funzionari addetti all'Avvocatura distrettuale di Roma possono però, in via eccezionale, per incarico dell'avvocato generale, assumere la trattazione di affari e la difesa di cause di attribuzione dell'Avvocatura generale.

Art. 8.

L'economista dell'Avvocatura generale provvede alle spese d'ufficio dell'Avvocatura generale e dell'Avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 9.

Il bibliotecario ha la consegna e la responsabilità dei libri e materiali della biblioteca e ne cura la conservazione.

Tiene a giorno i cataloghi e i registri e provvede all'acquisto dei libri e riviste sulle indicazioni di apposita Commissione nominata dall'avvocato generale.

Art. 10.

(Art. 16 del testo unico).

Ai funzionari dell'Avvocatura erariale, quando debbonsi recare fuori della città dove il loro ufficio ha sede, per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità cui hanno diritto, potrà esser corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dal ministro interessato, previo accordo con quello del tesoro per l'avvocato generale, e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 11.

Il numero dei funzionari per ciascun grado e per ciascuna categoria, assegnato ai singoli uffici, è stabilito normalmente in base all'annesso quadro C, salvo le modificazioni che saranno consigliate alle esigenze del servizio, da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

CAPO II.

della difesa delle cause innanzi Corti o tribunali fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura erariale

Art. 12.

(Art. 4 del testo unico).

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti o tribunali, che siano propri delle sedi della R. avvocatura erariale, sono nominati dall'avvocato generale, su proposta dei rispettivi capi distrettuali, sentito il parere del presidente della Corte d'appello e del procuratore generale del Re, avvocati o procuratori del libero Foro. Il numero dei delegati erariali assegnato a ciascuna sede è stabilito dall'annesso quadro B.

Art. 13.

Il R. avvocato generale comunica l'albo dei delegati da lui approvato, ed ogni successiva variazione, al Ministero del tesoro, alle amministrazioni centrali dello Stato, alle Corti e ai tribunali.

Art. 14.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, deve sottoporre al giudizio inappellabile dell'avvocato generale per la liquidazione degli onorari e delle competenze.

Art. 15.

L'assegnazione delle cause ai delegati è disposta dal R. avvocato generale o dai RR. avvocati erariali distrettuali, e le amministrazioni, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza, debbono varare la R. avvocatura erariale per trasmettere al delegato le cause relative all'affare.

Le amministrazioni possono commettere direttamente ai delegati solo atti esecutivi o di conservazione o di urgenza, dandone immediatamente notizia al R. avvocato distrettuale.

Art. 16.

Il delegato erariale risponde della regolarità del procedimento e non ha alcun pregiudizio per decorrenza di termini.

Il delegato nella trattazione dei giudizi deve tener conto delle istruzioni che gli verranno impartite dall'ufficio delegante e deve tenere il R. avvocato distrettuale di tutti gli incidenti della causa, e chiedere l'adesione per quelli che egli intenda proporre.

Deve pure dare pronta notizia delle sentenze intervenute e non può procedere alla loro notificazione né appellare senza l'autorizzazione del R. avvocato.

Deve egualmente dare immediata notizia al R. avvocato delle opposizioni che sopravvengano agli atti esecutivi di qualunque specie, e per quelli cui abbia proceduto per incarico diretto delle Amministrazioni locali.

Art. 17.

Il R. avvocato generale provvede direttamente o su proposta dei capi distrettuali, alla cancellazione dall'albo dei delegati degli avvocati e procuratori, che contravvengono al divieto di cui è contenuto l'art. 4 del testo unico, o che per qualsiasi causa non risultino più idonei all'ufficio.

Il provvedimento preso dall'avvocato generale in proposito è definitivo e non è soggetto a reclamo né a censura giurisdizionale di qualunque genere.

CAPO III.

Nomine nel personale della R. Avvocatura

Art. 18.

(Art. 8 del testo unico).

L'avvocato generale erariale e il vice-avvocato generale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per la nomina del vice-avvocato generale deve anche essere sentito l'avvocato generale.

I concorsi ai posti di sostituto avvocato e di sostituto procuratore erariale di ultima classe saranno indetti con decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nei Bollettini ufficiali del personale dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia.

I concorsi per esame ai posti di archivista di 2^a classe, conformemente a quanto prescrive la legge 30 giugno 1907, n. 384, ed ai posti di applicato di ultima classe, per la parte non devoluta agli applicati delle amministrazioni militari, saranno indetti con decreto del ministro del tesoro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data dei decreti che i concorsi stessi bandiscono.

Art. 19.

Per l'ammissione al concorso, tanto per i posti di sostituto avvocato erariale, quanto per i posti di sostituto procuratore erariale, sono qualità necessarie l'essere cittadino italiano, non avere oltrepassata l'età di anni 35 e avere gli altri requisiti prescritti dall'art. 7 del testo unico.

Il candidato, insieme colla domanda, nella quale indicherà con precisione il suo recapito, oltre i documenti che comprovano le qualità suddette, dovrà produrre i certificati di non incorsa penalità, di buona condotta, e di sana costituzione fisica di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso, e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Presenterà altresì un proprio ritratto, in fotografia recente, con la firma e con la dichiarazione di un pubblico ufficiale che comprovino la identità della persona.

È fatta eccezione, in quanto al limite di età e alla produzione dei detti documenti, per i funzionari della procura erariale che concorrono ai posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe. ¶

Art. 20.

L'esame per i posti di sostituto avvocato erariale è costituito da tre prove scritte e da una orale.

Le prove scritte consistono:

- a) in uno schema di comparsa conclusione sopra una specie di fatto in materia di diritto civile, commerciale o procedurale;
- b) nello svolgimento di un tema di diritto publico-interno (costituzionale, amministrativo, tributario od ecclesiastico);
- c) nello svolgimento di una prova di diritto romano.

La prova orale consisterà in un esame sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre in una discussione su tema giudiziario dato dalla Commissione 24 ore prima al candidato. La detta prova durerà non meno di un'ora per ciascun candidato.

Per i posti di sostituto procuratore erariale l'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema in materia di diritto civile, commerciale o procedurale, e l'esame orale, da durare non meno di quaranta minuti per ogni candidato, volgerà sulle stesse materie.

Art. 21.

(Art. 8 del testo unico).

Ai posti vacanti di archivista di 2^a classe della R. Avvocatura

erariale possono concorrere per esame, nella proporzione consentita dalla legge 30 giugno 1907, n. 384, gli applicati di 1^a classe della stessa R. Avvocatura che trovano effettivo posto nel ruolo.

Gli esami consistiranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verseranno:

a) sull'ordinamento generale amministrativo del Regno ed in ispecie su quello della R. Avvocatura erariale; sui diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali;

b) sulle norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi, e in specie di quelli della R. Avvocatura erariale.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sullo Statuto fondamentale del Regno.

Art. 22.

Salvi i diritti spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione militare, i posti vacanti nella categoria degli applicati di ultima classe della R. Avvocatura erariale sono conferiti mediante esame di concorso.

Per l'ammissione al detto concorso occorre:

a) non avere superata l'età di anni 25, nè avere meno di 18 anni compiuti;

b) avere conseguito almeno la licenza di ginnasio o della scuola tecnica.

I candidati dovranno presentare altresì i documenti ed il proprio ritratto, conformemente a quanto è disposto nei capoversi 1° e 2° dell'articolo 19.

L'esame consisterà in due prove scritte:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica elementar, compresa la regola del tre composta.

Ed in una prova orale, che non potrà durare meno di mezz'ora, vertente sulle materie seguenti:

1° elementi di storia d'Italia dal 1492 al 1870;

2° elementi di geografia, particolarmente dell'Italia e colonie;

3° ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Art. 23.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di un mese a decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale che indice i concorsi.

Le domande che non siano state presentate nel termine stabilito corredate da regolare documentazione saranno respinte.

L'avvocato generale erariale giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.

Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 24.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi per le carriere di avvocati e procuratori nel tempo di ore otto e per quella d'ordine nel tempo di ore sei dalla dettatur del tema.

Art. 25.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato erariale sarà composta dall'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di cassazione di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso, e da un professore ordinario di materie giuridiche della R. Università di Roma designato dal presidente della facoltà di giurisprudenza.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un sostituto avvocato erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 26.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di sostituto procuratore erariale sarà composta da un sostituto avvocato generale designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente, da un vice avvocato erariale, parimente designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa, dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma e da un membro del Consiglio di disciplina dei procuratori di Roma designato dal presidente del Consiglio stesso.

Alle funzioni di segretario della Commissione sarà designato dall'avvocato generale un sostituto procuratore erariale, il quale redigerà i verbali delle adunanze, che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

La Commissione esaminatrice dei concorsi ai posti di archivista di 2^a classe e di applicato di ultima classe sarà composta da un vice avvocato erariale che la presiede, da un sostituto avvocato erariale e da un procuratore erariale designati dall'avvocato generale.

Funzionerà da segretario un archivista capo o un archivista parimente designato dall'avvocato generale, che redigerà ed, insieme al presidente, firmerà i verbali delle adunanze.

Art. 28.

La Commissione determina, giorno per giorno, su quale materia o gruppo di materie verserà, nel giorno medesimo, la prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova, è priva di valore.

Stabilita la materia o il gruppo di materie su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle ore 10, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

Art. 29.

La prova scritta sarà vigilata da tutti o da parte dei componenti la Commissione.

Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri funzionari della R. Avvocatura.

La carta su cui deve essere scritto e copiato il tema e il lavoro, è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito tirabro di riconoscimento.

Art. 30.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per lo esame, di conferire verbalmente con i compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

È vietato ai concorrenti di portar seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.

È loro consentito di consultare i Codici, le leggi, i decreti dello Stato, nelle edizioni ufficiali.

Nei concorsi per la carriera di avvocati i candidati potranno inoltre consultare il *Corpus iuris* e le istituzioni di Gaio sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa rilasciati a loro disposizione previa verifica. Sia il *Corpus iuris* che le istituzioni di Gaio dovranno essere in edizione senza note o con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.

Art. 31.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di ugual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella; mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette tosto al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che vi appone le indicazioni del mese, giorno ed ora della consegna, nonché la propria firma insieme a quella di un membro della Commissione.

Al termine della prova tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante il tempo della prova, il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 32.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, è immediatamente escluso dagli esami stessi con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante la prova scritta, la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.

Nei casi più gravi il ministro del tesoro può, su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 33.

Le disposizioni degli articoli 30 e 32 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 23 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 34.

La Commissione apre i pieghi delle prove scritte solo quando deve procedere all'esame di esse, ed i lavori saranno firmati o contrassegnati da un membro e dal segretario della Commissione all'ultima pagina scritta.

Anche le buste accluse in detti lavori, e contenenti i nomi degli aspiranti, dovranno essere firmate e contrassegnate a tergo e diagonalmente da un membro e dal segretario della Commissione.

Numerati quindi i lavori e in corrispondenza le buste, i primi vengono tratti dalla Commissione e le seconde riunite in un pacco suggellato e firmato dai componenti la Commissione, sono affidate in custodia al segretario.

Sarà annullata la prova di coloro che, o firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiuderanno la busta contenente il nome.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Esaminati e giudicati i lavori, la votazione dei medesimi deve essere immediatamente annotata a piedi di ciascun lavoro, in tutte le lettere, sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario e consacrata quindi in un processo verbale definitivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto solamente dopo che la prova scritta di tutti i concorrenti sia stata esaminata e giudicata.

Le deliberazioni, prese in qualsiasi tempo, per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive deliberate per la prova scritta sono nulle.

Art. 35.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

La somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Art. 36.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati ai concorsi per la carriera di avvocato dovranno avere conseguito non meno di 8 punti in media nelle prove scritte e di sette in ciascuna di esse, i candidati ai concorsi per la carriera di procuratore non meno di otto punti nell'unica prova scritta, ed infine i candidati ai concorsi per la carriera d'ordine non meno di sette punti in media e non meno di sei in ogni singola prova scritta.

Art. 37.

Le prove orali sono pubbliche.

Ogni membro della Commissione può interrogare sulle materie stabilite per la prova orale; ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 35, il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, con le osservazioni che la Commissione voglia aggiungere a meglio chiarire il suo giudizio sul valore dei candidati.

Art. 38.

Per la classificazione dei candidati si sommano i punti riportati nelle prove scritte con quelli della prova orale; il totale determina la classificazione dei concorrenti.

Sono dalla Commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che nell'esame orale abbiano conseguito non meno di otto punti per le carriere di avvocato e procuratore e non meno di sette punti per la carriera di ordine.

A parità di punti sono anteposti i candidati che la Commissione giudicherà di dover preferire in ragione dei documenti da loro esibiti a prova della coltura generale e giuridica e dell'attitudine professionale per le carriere degli avvocati e dei procuratori e della coltura generale e dell'attitudine all'impiego per la carriera d'ordine, tenuto anche conto delle informazioni ricevute sui candidati medesimi.

A parità di punti e di titoli ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo.

A parità di ogni altra condizione ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 39.

Le deliberazioni della Commissione comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 28 devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 35 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono es-

sere approvate una per una dal presidente o dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 40.

Le Commissioni formeranno, per ciascuna categoria d'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso, che sarà rassegnata dall'avvocato generale al ministro del tesoro per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria saranno allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi prescelti.

Sui reclami, che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, per le carriere di avvocato e procuratore, o nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, per la carriera d'ordine, pronunzierà definitivamente il ministro, sentita la Commissione.

Art. 41.

Con le nomine dei primi classificati verranno coperti i posti disponibili: i rimanenti vincitori saranno nominati a mano a mano che si verificheranno le vacanze dei posti.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che siano stati dichiarati vincitori a senso del primo capoverso dell'art. 33, esclusa in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri, ancorché dichiarati idonei nello stesso concorso.

Art. 42.

Esaurito il concorso con le nomine ai posti per i quali fu bandito, i candidati che non siano riusciti vincitori non acquistano titolo di preferenza per un concorso successivo, ancorché abbiano riportato il numero dei punti indicati nell'art. 38.

Art. 43.

(Art. 10 del testo unico).

I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza, i quali aspirino al passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali, dovranno presentare all'avvocato generale analoga domanda documentata, la quale, insieme ai titoli, sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui al penultimo capoverso dell'art. 51 del presente regolamento.

La Commissione, qualora dall'esame dei titoli, e, per le informazioni assunte, riconosca il merito distinto nelle discipline giuridiche e l'attitudine professionale degli aspiranti, potrà proporre il loro passaggio nella detta classe dei sostituti avvocati, man mano che vi siano posti disponibili.

Art. 44.

(Art. 12 del testo unico).

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 8, lettera b del testo unico farà anche parte della Commissione composta secondo le norme stabilite dall'art. 51 del presente regolamento il magistrato designato dal ministro di grazia e giustizia.

Art. 45.

(Art. 8 del testo unico).

Senza pregiudizio delle disposizioni generali relative all'eventuale passaggio in magistratura dei funzionari dell'Avvocatura erariale, i magistrati che prenderanno posto nel ruolo della R. Avvocatura erariale per effetto della legge 22 giugno 1913, n. 679, potranno fare ritorno alla precedente carriera in seguito a loro domanda corredata dal parere dell'avvocato generale, diretta al ministro di grazia e giustizia, il quale provvederà sentito il Consiglio superiore della Magistratura.

Questo esprimerà il suo parere circa il grado e la categoria cui il richiedente potrà essere assegnato, tenendo conto della tabella di parificazione.

Non potrà però assegnargli un grado superiore a quello che

avrebbe potuto conseguire, qualora fosse rimasto nella magistratura.

CAPO IV.

Promozioni

Art. 46.

Sono promozioni di grado nella categoria degli avvocati, le seguenti:

da sostituto avvocato a vice avvocato;
da vice avvocato ad avvocato distrettuale o sostituto avvocato generale;

da sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale a vice avvocato generale;

da vice avvocato generale ad avvocato generale.

Nella categoria dei procuratori è promozione di grado quella da sostituto procuratore a procuratore.

Art. 47.

(Art. 8 del testo unico)

Le promozioni di grado di tutto il personale della R. Avvocatura erariale si fanno esclusivamente per merito, fra i funzionari di grado immediatamente inferiore.

Art. 48.

Le promozioni di classe di tutto il personale della R. Avvocatura erariale hanno luogo per anzianità congiunta ad operosità e diligenza, che dovranno essere accertate dalla Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico.

Art. 49.

Salvo i diritti acquisiti secondo i preesistenti ordinamenti, le nomine e le promozioni nella carriera d'ordine, saranno conferite:

a) il posto di archivista capo, a scelta per merito fra gli archivisti di prima classe;

b) i posti di archivista di seconda classe, in ragione di un terzo per esame di concorso tra gli applicati di prima classe, ed in ragione di due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito;

c) le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità congiunta ad operosità e diligenza.

Art. 50.

Nel personale degli uscieri, le promozioni si fanno per anzianità congiunta a diligenza e a buona condotta su semplice proposta dell'avvocato generale.

Art. 51.

(Art. 12 del testo unico).

Per le promozioni ai posti vacanti di avvocato erariale distrettuale o di sostituto avvocato erariale generale, la Commissione permanente di cui all'art. 12 del testo unico sulla R. Avvocatura erariale, sarà composta dal R. avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente e dai due sostituti avvocati generali più anziani.

Per le promozioni ai posti vacanti di vice avvocato erariale e per le promozioni di classe nel personale degli avvocati, alla Commissione suddetta sarà anche aggregato il R. avvocato distrettuale di Roma.

Per le promozioni ai posti vacanti di procuratore erariale e per le promozioni di classe nella categoria dei procuratori, come pure per le promozioni di grado e di classe nella carriera d'ordine, la Commissione sarà composta dall'avvocato generale o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, dal sostituto avvocato generale più anziano, dall'avvocato distrettuale di Roma e dal procuratore erariale addetto all'avvocatura distrettuale di Roma.

Art. 52.

Le deliberazioni della Commissione, di cui ai precedenti articoli 43, 44 e 51, saranno valide con l'intervento almeno di tre membri. A parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

CAPO V.

Trasferimenti, missioni e congedi

Art. 53.

I trasferimenti sono disposti con decreto Ministeriale, su proposta motivata del R. avvocato generale.

Le indennità di trasferimento sono regolate dal R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, serie 2^a.

Art. 54.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, un funzionario può, con decreto del ministro del tesoro, essere mandato in missione in altro ufficio di Avvocatura.

Il decreto sarà motivato e si dovrà registrare alla Corte dei conti, qualora la missione si protragga oltre un mese.

Le indennità di missione in ordine al viaggio, sono regolate dal R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, nonchè dal R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, e quelle in ordine al soggiorno dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Art. 55.

Su proposta dell'avvocato generale, i sostituti avvocati generali potranno essere destinati a coprire i posti vacanti di avvocati distrettuali, nel qual caso assumeranno il titolo di avvocati distrettuali e cesserà la indennità di carica.

Art. 56.

I funzionari devono assumere servizio nelle residenze loro assegnate, entro il termine stabilito dai decreti di destinazione o di trasferimento.

Non adempiendo a tale obbligo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 57.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i funzionari della categoria degli avvocati e quelli della categoria dei procuratori potranno godere un congedo di giorni 45; ed il personale della carriera d'ordine godrà, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo di giorni 30.

Art. 58.

Spetta all'avvocato generale di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'Avvocatura generale, ed ai Regi avvocati di stabilire, subordinatamente all'approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle Avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.

Il periodo feriale decorrerà dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

CAPO VI.

Competenze ed onorari di causa

Art. 59.

(Art. 17 del testo unico).

Ciascun ufficio di R. avvocato erariale liquida le competenze degli avvocati e procuratori delegati del proprio distretto.

Sopra i reclami contro tali liquidazioni provvede inappellabilmente il R. avvocato generale.

Art. 60.

L'Avvocatura generale cumulativamente con l'ufficio distrettuale

di Roma e gli altri singoli uffici distrettuali curano rispettivamente l'esazione delle competenze di avvocato e procuratore poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dagli uffici medesimi, e le ripartiscono, insieme con gli onorari di cui al successivo art. 62, fra i propri funzionari secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello di grazia e giustizia.

Tale disposizione non si applica ai giudizi sostenuti nell'interesse dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini della legge 14 agosto 1879, n. 5035.

Art. 61.

Le competenze di avvocato e procuratore, da riscuotersi dalla controparte e devolute alla R. Avvocatura, ai termini del precedente articolo, verranno iscritte, in cifra approssimativa, negli stati di previsione del Ministero del tesoro, e la loro ripartizione non avrà luogo se non quando le sentenze, in base alle quali furono riscosse, siano irrevocabilmente passate in cosa giudicata.

Art. 62.

(Art. 19 del testo unico).

Dopo approvata la transazione, o passata in giudicato la sentenza, o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono compensazione di spese, in cause, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale richiede il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari e competenze che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente. Presenta quindi la nota all'Amministrazione interessata, affinché sia dall'erario corrisposta alla R. Avvocatura la metà dei detti onorari e competenze.

Sulla nota provvede con decreto il ministro da cui l'Amministrazione interessata dipende.

Quando la compensazione delle spese sia parziale, all'Avvocatura erariale, oltre la quota di onorari riscossa dal soccombente, sarà dall'erario corrisposta, nei modi su indicati, la metà delle quote di onorari e competenze, sulla quale cadde la compensazione.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari

Art. 63.

Ai funzionari della R. Avvocatura erariale sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le seguenti modificazioni:

a) la censura è inflitta dal R. avvocato generale erariale, con provvedimento definitivo;

b) le funzioni attribuite al Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri per i sostituti avvocati generali e funzionari superiori, e, per gli altri funzionari, dalla Commissione permanente, la cui composizione varierà a seconda della categoria e del grado del personale, a norma dell'art. 51 del presente regolamento.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario;

c) la lettera c) dell'art. 50 è così sostituita: « per violazione dell'art. 9 del testo unico »

Saranno anche applicabili, in armonia con le precedenti disposizioni, gli articoli da 52 a 63 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

Quadro A,

Circoscrizione degli uffici delle R. Avvocature distrettuali.

Roma	Cagliari	Catania	Catanzaro	Firenze	Genova
1. Roma 2. Aquila 3. Chieti 4. Teramo 5. Perugia 6. Ascoli Piceno 7. Macerata 8. Ancona 9. Pesaro	1. Cagliari 2. Sassari	1. Catania 2. Messina 3. Siracusa	1. Catanzaro 2. Cosenza 3. Reggio Calab.	1. Firenze 2. Livorno 3. Lucca 4. Pisa 5. Siena 6. Grosseto 7. Arezzo 8. Bologna 9. Forlì 10. Ravenna 11. Ferrara 12. Modena 13. Reggio Emilia	1. Genova 2. Porto Maurizio 3. Massa Carrara
Milano	Napoli	Palermo	Torino	Trani	Venezia
1. Milano 2. Pavia 3. Como 4. Sondrio 5. Bergamo 6. Brescia Martova 8. Cremona 9. Parma	1. Napoli 2. Caserta 3. Benevento 4. Campobasso 5. Avellino 6. Salerno 7. Potenza	1. Palermo 2. Caltanissetta 3. Girgenti 4. Trapani	1. Torino 2. Novara 3. Cuneo 4. Alessandria	1. Bari 2. Foggia 3. Lecce	1. Venezia 2. Padova 3. Rovigo 4. Vicenza 5. Treviso 6. Verona 7. Belluno 8. Udine

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
 Il ministro del tesoro
 TEDESCO.

Quadro B.

Tabella numerica dei delegati erariali

Avvocatura di Roma.

Ancona, 3 — Aquila, 4 — Ascoli Piceno, 2 — Avezzano, 3 — Camerino, 1 — Chieti, 2 — Civitavecchia, 1 — Fermo, 2 — Frocinone, 2 — Lanciano, 3 — Macerata, 2 — Orvieto, 1 — Perugia, 4 — Pesaro, 1 — Rieti, 1 — Spoleto, 2 — Sulmona, 2 — Teramo, 2 — Urbino, 1 — Velletri, 2 — Viterbo, 2.

Avvocatura di Cagliari.

Lanusei, 1 — Nuoro, 1 — Oristano, 1 — Sassari, 2 — Tempio, 1.

Avvocatura di Catania.

Caltagirone, 3 — Messina, 6 — Mistretta, 2 — Modica, 3 — Nicosia, 2 — Patti, 2 — Siracusa, 4.

Avvocatura di Catanzaro.

Castrovillari, 2 — Cosenza, 4 — Gerace, 2 — Monteleone, 3 — Nicastro, 2 — Palmi, 3 — Reggio Calabria, 4 — Rossano, 2.

Avvocatura di Firenze.

Arezzo, 1 — Bologna, 4 — Castelnuovo di Garfagnana, 1 — Ferrara, 2 — Forlì, 2 — Grosseto, 1 — Livorno, 2 — Lucca, 2 — Modena, 2 — Montepulciano, 1 — Pavullo, 1 — Pisa, 2 — Pistoia, 1 — Portoferraio, 1 — Ravenna, 2 — Reggio Emilia, 2 — Rocca San Casciano, 1 — San Miniato, 2 — Siena, 2 — Volterra, 1.

Avvocatura di Genova.

Chiavari, 2 — Finalborgo, 2 — Massa, 1 — Oneglia, 2 — Pontremoli, 1 — S. Remo, 2 — Sarzana, 2 — Savona, 2.

Avvocatura di Milano.

Bergamo, 2 — Borgotaro, 1 — Bozzolo, 2 — Breno, 1 — Brescia, 3 — Busto Arsizio, 2 — Castiglione delle Stiviere, 1 — Como, 2 — Crema, 1 — Cremona, 2 — Lecco, 1 — Lodi, 1 — Mantova, 2 — Monza, 1 — Parma, 3 — Pavia, 2 — Piacenza, 2 — Salò, 2 — Sondrio, 2 — Varese, 1.

Avvocatura di Napoli.

Ariano, 3 — Avellino, 3 — Benevento, 4 — Campobasso, 2 — Cassino, 4 — Isernia, 2 — Lagonegro, 2 — Larino, 2 — Matera, 2 — Melfi, 3 — Potenza, 6 — Sala Consilina, 2 — Salerno, 7 — Sant'Angelo dei Lombardi, 3 — Santa Maria Capua Vetere, 6 — Vallo della Lucania, 2.

Avvocatura di Palermo.

Caltanissetta, 4 — Girgenti, 4 — Sciacca, 2 — Termini Imerese, 3 — Trapani, 4.

Avvocatura di Torino.

Acqui, 3 — Alba, 3 — Alessandria, 3 — Aosta, 4 — Asti, 3 — Biella, 3 — Bobbio, 1 — Casale, 6 — Cuneo, 4 — Domodossola, 1 — Ivrea, 4 — Mondovì, 4 — Novara, 4 — Novi Ligure, 3 — Pallanza, 2 — Pinerolo, 3 — Saluzzo, 4 — Susa, 1 — Tortona, 2 — Varallo, 2 — Vercelli, 4 — Vigevano, 4 — Voghera, 2.

Avvocatura di Trani.

Bari, 4 — Lecce, 6 — Lucera, 4 — Taranto, 2.

Avvocatura di Venezia.

Bassano, 1 — Belluno, 3 — Conegliano, 2 — Este, 2 — Legnano, 1 — Padova, 2 — Pordenone, 2 — Rovigo, 2 — Tolmezzo, 2 — Treviso, 2 — Udine, 3 — Verona, 4 — Vicenza, 2.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Quadro C.

Tabella di distribuzione del personale.

		1	1	4	12	24	61	12	38	153
Avvocature distrettuali	Venezia	1	1		1	1	3	1	1	7
	Trani				1	1	3	1	2	8
	Torino				1	2	3	1	2	9
	Roma				1	3	6	1	10	21
	Palermo				1	2	7	1	6	17
	Napoli				1	4	10	1	7	23
	Milano				1	1	4	1	1	8
	Genova				1	1	3	1	2	8
	Firenze				1	2	3	1	1	8
	Catanzaro				1	1	4	1	2	9
	Catania				1	1	4	1	3	10
Cagliari				1	1	3	1	1	7	
Avvocatura generale	1	1	4		4	8			18	

Avvocato generale erariale
Vice avvocato gen. erariale
Sostituti avv. gen. erariali
Avvocati erar. distrettuali
Vice avvocati erariali
Sost. avvocati erariali
Procuratori erariali
Sostituti procuratori erariali
Totale

(1) Su proposta dell'avvocato generale potranno essere addetti all'avvocatura generale sostituti procuratori erariali a seconda delle esigenze del servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1^a e 2^a categoria.

Con R. decreto del 9 ottobre 1913:

Rasi Antonio, segretario a L. 2500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1913.
Roselli Alfonso, segretario a L. 2000, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1913.
Mondelli Gennaro, ufficiale postale telegrafico a L. 2400, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1913.
Calabrese Giuseppe, ufficiale a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1913.
Fiore Giovanni, ufficiale a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1913.
Talice Paolo, ufficiale a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1° ottobre 1913.

(Continua)

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO N. 6 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2^a quindicina del mese di maggio 1913.

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE I. — Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.			
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).			
20 marzo 1913	Conradsen Ajs. Johs (Società), a Stavanger (Norvegia)	La scritta <i>Santa Lucia</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-11	13413	23
20 id.	» La stessa	La parola <i>Cavour</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-12	13414	23
20 id.	» La stessa	La parola <i>Picador</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti).	124-13	13415	23
20 id.	» La stessa	La parola <i>Serenade</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-14	13416	23
20 id.	» La stessa	La parola <i>Miramare</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-16	13418	23
20 id.	» La stessa	La parola <i>Matador</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-17	13419	23

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
20 marzo 1913	Conradsen Ajs. Johs (Società), a Stavanger (Norvegia)	Impronta recante la parola <i>Diadem</i> e la figura di una testa femminile con diadema Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	121-18	13420	23
20 id. »	La stessa	Impronta recante la parola <i>Stadion</i> e la figura di un cavallo trattenuto da un uomo seminudo Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-19	13421	23
20 id. »	La stessa	Impronta recante la parola <i>Regina</i> e una figura muliebre a mezzo busto con corona in capo, uscente dall'acqua Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-20	13422	23
20 id. »	La stessa	La parola <i>Siesta</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-15	13417	23
20 id. »	La stessa	Impronta recante la parola <i>Ares</i> e la figura di un guerriero antico con un ginocchio a terra, avente nella mano sinistra una ghirlanda e nella destra uno scudo con un gruppo di pesci disposti a guisa di raggi Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e sostanze alimentari conservate. (Già registrato in Norvegia per gli stessi prodotti)	124-24	13423	24
13 dicembre 1912	Fichera Bernardo (Ditta), a Catania	Etichetta recante la figura di due dischi traversati da una fascia col nome <i>Bernardo Fichera</i> e contenenti l'uno un ramoscello di pomodoro che si prolunga all'esterno e l'altro una pianticella di pomodoro con foglie e frutti Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salsa o « purée » di pomodoro	124-52	13149	23
18 marzo 1913	Fruggi-Gesellschaft m. b. H., a Kiel (Germania)	La parola <i>Fruggi</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sughi di frutta e bevande prive di alcol. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	123-97	13387	19
24 aprile »	Gherardi Eugenio, a Genova	Etichetta a fondo rosso scuro con bordo d'oro, recante la scritta <i>Alici della Riviera</i> e la veduta di una marina con una bandiera sulla quale stanno la lettera <i>E</i> in bianco su fondo rosso e una croce rossa in campo bianco Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: alici	124-68	12488	29
15 id. »	Graeve F. & C. (Ditta), Genova	Impronta recante la parola « <i>Aroma</i> » e una vignetta rappresentante un prato con alberi e una casetta, attraversato da un corso d'acqua Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di caffè olandese	124-70	13491	29

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
23 marzo 1913	Lundt Fritze & C. Succ. (Ditta), a Ponce (Porto Rico)	La scritta <i>Perelli Excelsior</i> Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: caffè CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.	124-8	13433	20
2 aprile 1913	Angostura Bitters (Dr. J. G. B. Siegert & Sons) Limited, a Loudra	Impronta costituita dalla scritta <i>Angostura Bitters</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: amari alcoolici e non medicamentosi e amari destinati a scopo medicinale. (Già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti)	124-63	13437	29
7 id.	Distillerie Pedroni (Società anonima), a Milano	Impronta costituita dalla figura un di arco lunare presentante esternamente tre insenature contenenti le iniziali <i>D. P.</i> e la parola <i>Marca</i> cui fa seguito, nell'interno dell'arco, l'altra <i>Registrata</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, sciroppi e simili	124-73	13496	31
10 id.	Isolabella E. e Figlio (Ditta), a Milano	Etichetta a fondo turchino recante le parole « <i>Salubra</i> » effervescente granulare in corsivo bianco e i facsimili di due pergamene con iscrizioni e con la riproduzione di un bollo in ceralacca, sovrapposte a due cordoncini e recante il motto <i>In Salubra Salus</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: effervescente granulare	124-76	13501	31
25 gennaio	Lavagno Enrico, a Cornigliano Ligure (Genova)	Tre etichette delle quali la 1 ^a riproduce un bollo di ceralacca col monogramma <i>L. F.</i> ; la 2 ^a a fondo giallo, reca la figura di un arabo in atto di caricare una cassa sul dorso di un cammello presso una palma; e la 3 ^a a vari colori, porta la scritta <i>Liquore Libia</i> e due figure rappresentanti l'Italia e la Libia in atto di brindare, sopra uno sfondo di paesaggio Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	124-54	13217	28
1 luglio	Marzoli Alfredo, a Castelfranco Emilia (Bologna)	Incisione raffigurante una corona nobiliare attraversata da un ramo di quercia e contornata dalle diciture <i>Sorgente Corona</i> e <i>A. Mazzoli Castelfranco E.</i> , quest'ultima in caratteri corsivi rossi Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acque gassose e minerali artificiali	124-22	12681	24
20 febbraio	Pacieri Domenico, a Spoleto (Perugia)	1. Etichetta a striscia con la scritta <i>Dottor G. Pacieri - Spoleto</i> in rosso 2. Riproduzione di una onorificenza 3. Etichetta recante le rappresentazione delle fonti del Clitunno e le diciture in oro e rosso, <i>Il Clitunno-Liquore Spoletino</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	124-61	13305	29
15 marzo	Pedrocchi Giovanni Battista, a Milano	Impronta recante le iscrizioni <i>Prodotti Distillerie Pedrocchi Padova</i> e il disegno di un festone di fogliami interrotto da un bollo circolare col monogramma <i>G. B. P. P.</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori e spiriti	124-1	18410	20

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
6 marzo 1913	Rolando e Brosio (Ditta), a Torino	La parola <i>Favorita</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bibita	123-90	13378	17
19 id. »	Salzano Salvatore e C. (Ditta), a Spezia (Genova)	Due etichette delle quali l'una reca il facsimile della firma <i>Salvatore Salzano e C.</i> , e l'altra la figura di una torpediniera in mare e la denominazione <i>Cordiale Spica</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	124-2	13411	20
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
19 aprile 1913	« Irontsider Company », a Columbus, Ohio (S. U. d'America)	Impronta rappresentante due porzioni di due profili dentati coniugati Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti, grassi lubrificanti e composti lubrificanti. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	124-71	13493	31
4 marzo »	Kraff Beno, a Genova	Impronta recante la parola <i>Pompeian</i> Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio d'oliva, di cotone, di sesamo e altri olii commestibili; conserve e altri prodotti commestibili; saponi	124-41	10342	27
		CLASSE V — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
10 aprile 1913	Eberhardt Gebrüder (Ditta), a Ulm (Germania)	La parola « <i>Colonist</i> » e una targhetta con la figura di un cinghiale Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo speciale di aratri	124-46	13474	27
13 marzo »	Goulds Manufacturing Company, a Seneca Falls, (New-York)	La parola <i>Goulds</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere. pompe a motore ed a mano. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	123-89	13374	17
4 id. »	« Kronprinz » Aktiengesellschaft für metallindustrie, a Phlugs (Germania)	La scritta <i>Kapezet Universal</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di ferro piccoli, lavori di magnano e fabbro ferraio, guarnizioni metalliche, catene; parti metalliche profilate e sagomate, lavorate meccanicamente; parti metalliche cilindrate e gettate; lavori di getto a macchina; veicoli di terra e di aria, automobili, ecc. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	124-62	13344	29
26 id. »	Vineis Gaudenzio, a Verzuolo (Cuneo)	Il disegno di un leone in piedi, entro una fascia ovale con le parole <i>Gaudenzio Vineis</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci	124-43	13444	27

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
12 giugno 1912	Hagen J. D. (Ditta), a Iserlohn (Germania)	La parola <i>Ideha</i> Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: metalli non preziosi grezzi e parzialmente lavorati; coltelleria, utensili, falci e falcioli; armi da taglio a da punta, aghi, ami da pesca; ferri da cavallo e chiodi per ferri da cavallo; articoli smaltati e stagnati; materiale d'armamento ferroviario; minuterie di ferro, ecc. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti) CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.	124-21	12522	24
9 aprile 1913	Aeolian Company, a Meriden, Connecticut (S. U. d'America)	La parola <i>Voxuola</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pianoforti e altri strumenti musicali azionati in combinazione con fonografi. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)	124-36	13464	26
15 marzo	» Arnò Riccardo, a Milano	La parola <i>Avoll</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di sicurezza per impianti elettrici	123-100	13409	19
20 id.	» Böhm F. A. (Ditta), a Untersachsenberg (Germania)	Impronta ovale raffigurante una nave Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere armoniche a bocca o rebeche. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	124-3	13412	20
5 aprile	» Film artistica « Gloria », a Torino	Il disegno di un medaglione sormontato da una fascia con la scritta <i>Ars Vera Lex</i> e recante una figura femminile coronata di lauro, seduta sulla sommità di un mappamondo e avente fra le mani una pellicola cinematografica, la quale si svolge in guisa da formare la parola <i>Gloria</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche	124-48	13478	27
17 dicembre 1912	Finzi Vittore, a Milano	La parola <i>Welda</i> Marchio di commercio destinato a contraddistinguere; lampadine elettriche a filamento metallico e a carbone, apparecchi, macchine e materiali elettrici in genere (contatori, conduttori, lampade ad arco, interruttori, tubi isolanti, ecc.), infine metalli speciali	124-51	13093	28
10 aprile 1913	Junghanns & Kolosche (Ditta), a Leipzig (Germania)	La parola <i>Juka</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori elettrici e dinamo. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti)	124-39	13467	26

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
12 novembre 1912	Prodotti esplodenti (Società Italiana), a Milano	Etichetta divisa in due campi, dei quali l'uno reca il disegno di una stella d'oro a cinque punte, e l'altro la scritta <i>Polvere da mina pura potassa kg....</i> , mentre un fiore di fantasia unisce i due campi stessi Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere da mina pura potassa	123-92	12969	19
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetriere e ceramiche.			
22 gennaio 1913	Bensa Felice e Godio Cesare, a Genova	Impronta recante la parola <i>Solidità</i> e la figura di un uomo ignudo con un ginocchio a terra, in atto di sollevare un masso Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cementi	124-53	13216	28
31 marzo	» Franceschini-Serra Paride, a Milano	Impronta recante la scritta <i>Muratemibene sist. Franceschini</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: graffe d'ancoraggio per ponti in ferro scomponibili per restauro di edifici	124-26	13447	24
31 id.	» Lo stesso	Impronta sormontata dalla scritta <i>Ponti aerei « Excelsior »</i> e raffigurante una mano reggente una fiaccola Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ponti in ferro scomponibili per restauri di edifici	124-27	13488	24
		CLASSE IX. — Materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
15 febbraio 1913	Fabbriche Riunite di fiammiferi (Società Anonima), a Milano	Tre etichette, delle quali la 1 ^a reca su fondo rosso il disegno in bianco di un nastro con la scritta <i>200 cerini nominati</i> e un disco con una mezzaluna e una stella in rosso, la 2 ^a il nome della Società e della relativa sede, e la 3 ^a la figura di un'ancora col suo cavo attorcigliato, intrecciata col numero <i>200</i> Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di fiammiferi	123-82	13304	17
18 aprile	» Junghanns & Kolosche (Ditta), a L-Reudnitz (Germania)	La parola <i>Mignon</i> in corsivo con svolazzo terminale. Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lanterne tascabili. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti).	124-66	13485	29
4 gennaio	» Pyrene Manufacturing Company, a New-York	La parola <i>Pyrene</i> . Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sirinche da usarsi con i composti estintori d'incendio. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti).	123-93	13119	19
17 marzo	» Pyro Aktiebolaget, a Stockholm	La parola <i>Facit</i> a caratteri maiuscoli di fantasia. Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: forni a petrolio e lanterne per saldare. (Già registrato in Svezia per gli stessi prodotti).	123-96	13384	19

20

DATA del deposito della domanda	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	ATTESTATO		
			Numero del registro attestati	Numero del registro generale	Giorno del rilascio
24 marzo 1913	Haefner Christian, a Bayreuth (Germania)	<p>CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.</p> <p>Impronta raffigurante la sezione mediana verticale di un recipiente, sulla quale sta la parola <i>Adamant</i>.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasellame da cucina. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti).</p>	124-79	13508	31
10 id.	Nürnberg Metall und Lackierwarenfabrik vorm. Gebrüder Bing A.-G., a Nürnberg (Germania)	<p>La parola <i>Structator</i>.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giuocattoli. (Già registrato in Germania per gli stessi prodotti).</p> <p>CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.</p> <p>.....</p> <p>CLASSE XII. — Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria e trasporti in genere.</p>	124-38	13466	26
3 aprile	Carloni Carlo, a Milano	<p>Impronta rappresentante una cinghia di trasmissione tesa fra due pulegge, delle quali si vede la sola corona, e contenente la parola <i>Oleolina</i>.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto adesivo per cinghie.</p>	124-44	13454	27
23 id.	Case Threshing Machine Company J. I., a Racine, Wisconsin (S. U. d'America)	<p>Impronta raffigurante un'aquila posata sopra un globo.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili. (Già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti)</p>	124-80	13509	31
12 id.	Pragma Tyre Filling Co Limited, a Derby (Gran Bretagna)	<p>La parola « <i>Pragma</i> ».</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanza molleggiante per riempire cerchioni ed altri vani. (Già registrato nella Gran Bretagna per lo stesso prodotto).</p>	124-45	13470	27
17 id.	Tullis & Son John Limited, a Glasgow (Gran Bretagna)	<p>Impronta raffigurante un limone, sul quale si legge <i>Lemon Tan</i>.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio. (Già registrato nella Gran Bretagna per gli stessi prodotti).</p> <p>CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi, ricami.</p>	124-78	13506	31
17 aprile 1913	Adamson, Gilfillan & C. Limited, a Londra	<p>La rappresentazione di un grosso tronco d'albero con due ramificazioni, sormontato da un nastro con la parola <i>Reviresco</i>.</p> <p>Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « Gambier », ossia sostanza grezza o parzialmente lavorata, usata</p>	124-65	13483	29

SENATO DEL REGNO

(N. LXXIV)
(documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SORRA LA NOMINA

del Signor Villa avv. Giovanni

SIGNORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1913 fu nominato senatore del Regno, per le categorie 8^a e 21^a dell'art. 33 dello Statuto, signor Giovanni Villa, avvocato generale erariale.

La Commissione, che non ha ritenuto applicabile all'avvocato generale erariale la categoria, ha riconosciuto giustificata la nomina per la categoria 21^a.

E concorrendo nell'avv. Giovanni Villa tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

Addì 3 aprile 1914.

MELODIA, relatore.

4

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Villa Giovanni**

<i>Senatori votanti</i>	_____	143
<i>Maggioranza</i>	_____	79
<i>Senatori favorevoli</i> _____	_____	126
<i>Senatori contrari</i> . _____	_____	17
<i>Senatori astenuti</i> . . _____	_____	

Il Senato _____

Lettera di risposta

Perrini


A Sua Eccellenza

Il Senatore **VILLA Giovanni**


Avvocatura Erariale.

ROMA

225



Perini



MASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Perini





SENATO DEL REGNO

Senatore V I L L A


ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

NOBILI FIGURE CHE SPARISCONO

Giovanni Villa

A ventiquatt'ore appena di distanza, dalla morte di Bonaldo Stringher, che fu, per altezza di mente e dirittura d'animo, suo fratello spirituale, si è spento nel giorno di Natale, il senatore Giovanni Villa ministro di Stato.

Per i più era un dimenticato, perchè una malattia, atroce soprattutto nella sua lunga durata, lo aveva allontanato di colpo dalla vita pubblica, cui era giunto ancor giovane e con una pre-



GIOVANNI VILLA

(da un'acquaforte di C. A. Petrucci)

parazione di spirito e di coltura, che lo designavano a rendere al paese i più grandi servigi.

Ma non per i suoi amici, per i suoi numerosi estimatori, che conoscevano a fondo le sue virtù e non sapevano rassegnarsi a non veder risorgere quel corpo fulminato dal male e in cui la fiamma di una intelligenza superiore, era viva tuttora, per quanto incapace di manifestarsi con la genialità serena d'un tempo.

Le sue sofferenze si sono prolungate per interi dodici anni ed egli le ha sopportate con la rassegnazione di un martire, malgrado il tormento anche morale, di non poter più dare sfogo alla sua attività mentale, così prodigiosa e tuttavia così mirabilmente equilibrata, che lo aveva portato quasi nolente — per la sua infinita modestia — ai posti di comando della nazione.

Oggi il doloroso calvario ha avuto il suo fatale epilogo e Giovanni Villa non è più, ma è doveroso salutare la dipartita di questo cittadino esemplare, con una breve rievocazione della sua vita animata dal sentimento costante della rettitudine, in ogni ora, in ogni azione, in ogni pensiero.

Venne a Roma giovinetto studente, dal Cremonese ov'era nato nel 1862, e dopo una breve sosta all'Università di Bologna, conseguì brillantemente nel nostro ateneo quella laurea in legge, che doveva far di lui uno dei più reputati civilisti del nostro tempo.

Appena laureato, volle perfezionarsi nelle materie giuridiche a Berlino e tornato a Roma, iniziò l'esercizio dell'avvocatura conquistando nel campo professionale, una rapida quanto meritata considerazione, per la quale gli furono subito affidate cause di singolare importanza, ch'egli vinse col semplice valore personale, lontano com'era dalla consuetudine dell'intrigo.

Lo spirito saldamente sereno, si associava in lui ad una ammirevole quadratura della mente, per la quale gli era possibile ridurre le questioni anche più intricate alla più semplice essenza, per sottoporle poi all'esame obiettivo della sua sicura sapienza giuridica.

Potè avere così, tra i suoi clienti di eccezione, anche lo Stato, al tempo in cui per le convenzioni ferroviarie, l'esercizio delle reti della penisola passava al Governo.

V'era da regolare una pendenza di oltre cento milioni per i disavanzi delle pensioni del personale, che le Società cercavano di addossare allo Stato e quando i dirigenti di esse, seppero che nella causa iniziata, avrebbero avuto contro quale avversario, certamente formidabile, Giovanni Villa, gli fecero offrire un compenso assai vistoso, perchè passasse dalla loro parte.

Ma la lusinga della cospicua offerta non valse a scuotere la probità civica del professionista e Giovanni Villa, avendo di fronte tutti gli avvocati principi del nostro foro, dopo avere assunta la causa, quando era già perduta in prima istanza e in appello, la guidò brillantemente alla conclusione vittoriosa, facendo risparmiare allo Stato i cento milioni ch'era in procinto di dover pagare.

Con un simile, davvero raro, precedente, egli poneva senza saperlo la sua candidatura incontrastabile all'alta carica di Avvocato generale erariale, che infatti gli veniva conferita, quasi per cordiale imposizione, nel 1913 e ch'egli accettava, pur con grave lesione del suo personale interesse, col solo patto di aver mano libera nella riforma dell'istituto, cui infatti diede subito l'impronta animatrice della sua personalità, infondendo in esso nuovo vigore di vita ed elevandone ad alto grado l'efficienza e il prestigio.

L'alto ufficio conferitogli gli apriva le porte del Senato, appagando alla fine le aspirazioni politiche da lui coltivate fin dalla giovinezza, però, senza ambizioni e senza impazienze eccessive, sempre perchè il suo temperamento lo faceva rifuggire da ogni specie di

trovo tra nemici, invece che tra alleati.

E poichè le resistenze non cedevano, Giovanni Villa, di cui tutti noi conoscevamo la meditata dolcezza del temperamento quasi francescano, non esitò a prospettare in quel consesso come opportuna minaccia, l'eventualità di rivolgersi all'Austria la richiesta di carbone, dopo aver concluso con essa la pace separata.

Soltanto per codesta sua decisa fermezza, l'Italia ebbe ciò che le spettava, nel momento in cui la crisi dei trasporti marittimi e terrestri era giunta alla sua fase più acuta.

Ma egli era sostenuto in codesta sua rivelazione di ottimo uomo di governo, dalla piena fede nella vittoria delle nostre armi e del nostro buon diritto.

Egli avrebbe voluto allora che le elezioni politiche indette poi nel 1919, si facessero invece nel 1918, coi soldati in trincea i quali avrebbero esercitato il diritto di voto, con la visione della salvezza del paese, dando ad esso la rappresentanza naturale, derivata dall'anima dei combattenti, espressione sincera della coscienza nazionale.

Perchè il senso dell'autorità dello Stato, oggi rimesso dovutamente in onore, e allora insidiato di continuo dai cercatori di popolarità, ebbe in Giovanni Villa un assertore fervido, ciò che fa di lui uno dei più vicini, fra gli uomini politici di ieri, agli ideali, su cui si fonda il rinnovamento sostanziale odierno della vita italiana.

Forse con una Camera di origini così sentimentali e così diverse dalle consuete, le cose sarebbero andate altrimenti per la nazione e non si sarebbe veduto lo spettacolo ripugnante ancor più che pietoso, dei ministri quindicinali alla mercè di un prete politicante.

Non per nulla Giovanni Villa dal suo posto di ministro — e anche di vicepresidente del Consiglio, che gli era stato conferito per far buona guardia all'interno — mentre si conducevano a Parigi gli infelici negoziati che ancor oggi ci bruciano la pelle — si preoccupava soprattutto del dopoguerra.

Col suo acuto buonsenso egli presentiva lo sfacelo che si sarebbe tentato ai danni della Patria e avrebbe voluto dare tutto se stesso per scongiurarlo, ma il male che dopo così lungo soffrire lo ha tratto alla tomba, era già in agguato per colpirlo e per annientare la sua preziosa personalità.

Ma per quanto breve, la sua azione politica fu nobile e proficua e la legge sulle acque pubbliche da lui studiata e consultata con sapienza giuridica profonda, è, si può dire, un monumento ch'egli lascia alla sua memoria.

Scompare con Giovanni Villa un uomo ammirevole che seppe attraversare il campo infido con adamantina purezza di propositi, che seppe sempre cercare e volere il bene altrui, lontano da ogni dedizione all'interesse personale.

Se il destino non lo avesse strappato anzitempo alla sua missione, l'Italia avrebbe certo oggi verso quest'uomo un grande debito di riconoscenza.

Comunque quel che seppe e potè fare non è poco e basta perchè la sua morte sia seguita da un compianto non soltanto formale, ma profondamente sincero.

X

Il senatore Giovanni Villa, ministro di Stato, dopo lunghi anni di malattia si è spento giovedì a mezzogiorno nella sua casa in via Nazionale n. 163 dove abitava, assistito dal fratello dottor Achille e dai suoi numerosi congiunti.

Il Capo del Governo ha inviato alla famiglia Villa un telegramma di condoglianza.

I funerali, ai quali il Governo sarà rappresentato dall'on. Pennavaria Sottosegretario alle Comunicazioni, sono fissati per questa mattina alle ore 10.30.

Ai parenti dell'estinto giungano le sentite condoglianze del nostro giornale.

228
V'era da regolare una pendenza di oltre cento milioni per i disavanzi delle pensioni del personale, che le Società cercavano di addossare allo Stato e quando i dirigenti di esse, seppero che nella causa iniziata, avrebbero avuto contro quale avversario, certamente formidabile, Giovanni Villa, gli fecero offrire un compenso assai vistoso, perchè passasse dalla loro parte.

Ma la lusinga della cospicua offerta non valse a scuotere la probità civica del professionista e Giovanni Villa, avendo di fronte tutti gli avvocati principi del nostro foro, dopo avere assunta la causa, quando era già perduta in prima istanza e in appello, la guidò brillantemente alla conclusione vittoriosa, facendo risparmiare allo Stato i cento milioni ch'era in procinto di dover pagare.

Con un simile, davvero raro, precedente, egli poneva senza saperlo la sua candidatura incontrastabile all'alta carica di Avvocato generale erariale, che infatti gli veniva conferita, quasi per cordiale imposizione, nel 1913 e ch'egli accettava, pur con grave lesione del suo personale interesse, col solo patto di aver mano libera nella riforma dell'istituto, cui infatti diede subito l'impronta animatrice della sua personalità, infondendo in esso nuovo vigore di vita ed elevandone ad alto grado l'efficienza e il prestigio.

L'alto ufficio conferitogli gli apriva le porte del Senato, appagando alla fine le aspirazioni politiche da lui coltivate fin dalla giovinezza, però, senza ambizioni e senza impazienze eccessive, sempre perchè il suo temperamento lo faceva rifuggire da ogni specie di volgare esibizione.

La sua prima lotta nell'agone politico non era stata fortunata.

Alla morte dell'on. Pilade Mazza, rimasto vacante il I Collegio di Roma, egli fu candidato degli uomini di ordine, contro quel tale Antonino Campanozzi, che chiedeva il voto agli elettori in nome della cattiva azione ch'era suo vanto, di aver tradito cioè il segreto d'ufficio quale funzionario dello Stato che lo pagava.

Giovanni Villa non volle subire le pressioni massoniche che gli avrebbero forse data la vittoria e Campanozzi trionfò, portando alla Camera tutta la miseria morale della sua figura politica, mentre lo sconfitto sorrideva serenamente, senza amarezza alcuna, dell'avventura che l'aveva condotto ad esser sopraffatto, lui col suo ingegno e con la sua onestà, da un simile competitore.

Dal Senato salì al governo, nell'ultimo anno della nostra guerra, quale Ministro dei Trasporti e il posto, che non sarebbe stato ambito neanche dal più arrivista dei politicanti, fu da lui accettato con un senso altissimo del dovere e tenuto con un'energia che parve quasi una sorpresa del suo animo mite.

Basti ricordare che, mentre duravano e crescevano ogni giorno le difficoltà degli approvvigionamenti interni del nostro paese, mentre egli vi faceva fronte con visione sicura e quasi con animo tranquillo, sventando ogni conato di vampiri, gli toccò d'andare a Londra quale rappresentante dell'Italia a contrattare con gli alleati la concessione della quantità di combustibile che ci occorreva per... vincere la guerra.

Giunto colà, trovò l'ambiente così ostile alle nostre eque, indispensabili richieste, che ad un certo punto della conferenza, si alzò dicendo:

— Prego lor signori di dirmi se mi

La morte di Giovanni Villa

Ieri a mezzogiorno, nella sua abitazione di Roma, si è spento Giovanni Villa.

Nato a Corte de' Cortesi (prov. di Cremona) il 22 agosto 1862, Giovanni Villa seguì i corsi classici a Cremona, studiò diritto a Bologna e a Roma, dove si laureò brillantemente nel 1884; a Berlino si perfezionò nelle materie giuridiche. Tornato a Roma, collaborò nella «Sinossi giuridica» ed iniziò l'esercizio professionale, raggiungendo rapidamente vasta e meritata riputazione di ottimo civilista.

Fu membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio comunale di Roma. Gli furono affidate, con esito felice, cause importantissime non solo da privati, ma anche dallo Stato, e fra queste ultime è da porre in rilievo quella, per parecchie decine di milioni da lui vinta patrocinando, senza alcun compenso, lo Stato contro le ex Società ferroviarie. Per le sue qualità eminenti di giurista, Giovanni Villa veniva nominato nel 1913 Avvocato Generale Erariale e nello stesso anno entrava in Senato.

All'Avvocatura Erariale egli dette l'impronta animatrice della sua personalità, infondendo in quell'Istituto vigore nuovo di vita ed elevandone ad alto grado l'efficienza e il prestigio.

Nominato Ministro dei trasporti nel maggio 1918, negli ultimi mesi cioè della guerra, quando la crisi dei trasporti marittimi e terrestri era arrivata alla fase più acuta, riuscì con la vigile ed assidua cura spiegata anche nei congressi interalleati di Parigi e di Londra, e con gli accorti provvedimenti ad agevolare la risoluzione di molti e gravi inconvenienti.

Istituita nel gennaio 1919 la temporanea carica di vice Presidente del Consiglio, egli ne fu investito. Dal 1921 era Ministro di Stato.

Caratteristica saliente di Giovanni Villa fu quella di un ingegno di eccezionale potenza, potenziato da una cultura vasta e profonda non soltanto nel campo giuridico, ma come umanista. Queste doti Giovanni Villa pose al servizio dello Stato ed il suo ideale di Stato era quello di uno Stato forte: in tempi in cui questo non era che un sogno, Giovanni Villa lo concepì soprattutto come giurista e si affermò come avvocato dello Stato e come strenuo assertore dei diritti dello Stato. Sotto questo punto di vista che fu caratteristico di Giovanni Villa, è da ricordare la lotta accanita che egli sostenne contro il famoso Campanozzi, l'impiegato sabotatore dello Stato, contro il quale Giovanni Villa soccombette nelle elezioni del I Collegio di Roma perchè non volle piegarsi alle imposizioni demomassoniche allora imperanti.

Giovanni Villa era scomparso dalla vita italiana da quando, oltre dieci anni fa, l'encefalite letargica dalla quale venne colpito nel 1918 a Parigi degenerò in una lenta paralisi, spegnendo poco a poco ogni vita di spirito e di intelletto in un uomo che primeggiava appunto per doti spirituali ed intellettuali veramente insigni e poderose. Alla famiglia dell'Estinto giungano le sincere condoglianze della Tribuna.

SENATO DEL REGNO

Legislatura XXVIII — Sessione I^a

92° RESOCONTO SOMMARIO

Martedì 17 marzo 1931 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, segretario. Dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

Congedi.

Sono concessi congedi ai senatori Albicini, Albini, Brezzi, De Tullio, Maury, Padulli, Pelli Fabbroni, Suardo, Torraca e Cimati.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. (Si alza in piedi; contemporaneamente si alzano senatori e ministri). Prima di riprendere le nostre discussioni, rivolgiamo il pensiero ai compianti Colleghi, che insieme con Tommaso Tittoni ci hanno lasciato durante l'interruzione dei lavori dell'Assemblea.

Alta mente, vasta sapienza giuridica, forte e nobile carattere, operoso patriottismo resero caro e venerato il nome di Giovanni Villa, al quale solo l'anticipato declinare delle forze fisiche in ancor fresca età tolse la possibilità di esprimere interamente la sua gagliarda e originale personalità politica. Nel 1913 aveva la-

sciato la professione forense, da lui esercitata per lunghi anni con dignità pari alla maestria, per assumere l'ufficio di Avvocato Generale Erariale; e nella riforma di quell'Istituto aveva segnato la sua impronta geniale, infondendo in esso nuovo vigore di vita ed elevandone l'efficienza e il prestigio. Nominato senatore alla fine di quello stesso anno, fu chiamato durante la grande guerra a dare il prezioso contributo del suo senno e della sua attività all'azione del Governo, prima come ministro senza portafogli, poi come ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, in un periodo in cui le gravissime difficoltà di approvvigionamento del nostro Paese poterono superarsi sopra tutto per la tenace e intelligente energia di Giovanni Villa. Nel primo semestre del 1919, essendo assente dall'Italia per le trattative di pace l'on. Orlando, il senatore Villa lo surrogò come ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio. In quel tempo, per l'eccesso di fatiche al quale si era sottoposto con esemplare abnegazione, si manifestarono i primi sintomi della grave malattia che doveva troncargli la sua chiara e feconda attività politica e infine, dopo molti anni di lontananza da noi, dolorosamente rapirlo all'affetto degli amici e dei colleghi sempre memori di lui, dell'opera sua e delle sue luminose virtù.

E non vedremo più fra noi la dolce e onoranda figura di Emanuele Greppi, che fu tra i migliori uomini di questa Assemblea, relatore competente, acuto e preciso di bilanci e di importanti disegni di legge, oratore ascoltato nell'efficace semplicità del suo piano e meditato ragionare, che rispecchiava tutta la schiettezza e tutta la finezza di quella serena tempra lombarda. Nella sua Milano aveva lottato con indomito fervore per il benessere della città, per la causa dell'ordine e per le idealità nazionali. Sindaco indimenticabile, aveva risanato il bi-

lancio comunale. Scoppiata la guerra, di fronte al disfattismo talora sfacciatamente violento, talora morbidamente insidioso dei sovversivi dominanti l'Amministrazione del Comune, fu ancora il vero capo della cittadinanza, primo dei milanesi per coraggio civico, provvida alacrità e animatrice passione patriottica. La dipartita di Emanuele Greppi è stata egualmente rimpianta da Milano e dal Senato, che di lui non possono ricordare e non ricorderanno se non il molto bene ch'egli fece e i luminosi esempî ch'egli ha lasciati.

Breve ma assai importante fu la partecipazione di Dante **Ferraris** alla vita pubblica. Ingegnere valente, grande industriale piemontese, dotato di poderoso spirito d'iniziativa, non ebbe sempre fortuna corrispondente a' suoi ardimenti. Ministro dell'industria dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920, prese una notevole parte alle vicende economiche e politiche della Nazione in quell'agitato periodo. La fine immatura e triste di Dante Ferraris ha prodotto in tutti un sincero senso di mestizia.

Copioso retaggio di amore e di riconoscenza serberà lungamente la memoria del marchese Cesare **Ferrero di Cambiano**, anch'egli piemontese, al quale la nobiltà dei natali e il ricco patrimonio parvero più forti ragioni per dedicare disinteressatamente e appassionatamente tutta la vita allo studio, al lavoro, all'apostolato della solidarietà sociale e del progresso politico e produttivo del Paese. Versato nelle discipline amministrative ed economiche, approfondì con particolare predilezione i problemi del risparmio, della mutualità e della cooperazione esercitando un'attività fortemente costruttiva nel campo dell'assistenza e della previdenza, ove anche per merito di Cesare Ferrero di Cambiano l'Italia è riuscita ad acquistare un primato. Deputato per cinque legislature, sottosegretario di Stato alle finanze e ai lavori pubblici, senatore dal 1914, ministro di Stato dal 1924, presidente di cospicui enti parastatali, adempì ogni ufficio pubblico assegnatogli con zelo laborioso e sagace. All'ammirazione per l'opera benefica da lui compiuta si unisce il ricordo affettuoso della bontà, della signorile cordialità, della mite temperanza che gli procac-

ciarono tante simpatie anche fra gli avversari, ma che non gli impedirono di essere durante gli anni della guerra, nella sua Torino insidiata dalla più scellerata propaganda antipatriottica, sostenitore fattivo e fidentissimo dello spirito della guerra, come doveva poi schierarsi prontamente fra i fedeli del Regime Fascista e dargli tutta la sua apprezzata collaborazione.

Il Fascismo piange uno dei suoi veterani più insigni nel senatore Luigi **Luigi**, tecnico di fama universale, galantuomo, cittadino, scienziato che servì e onorò sempre e in ogni parte del mondo l'Italia. Non posso diffondermi come vorrei su l'amplissima e splendida attività di maestro dell'ingegneria idraulica e portuale, da lui svolta, oltre che in patria, in Argentina, in Egitto, negli Stati Uniti d'America, in Australia, nelle nostre Colonie. La grande rinomina da lui conquistata resta affidata a opere imponenti che non periranno. Voglio rammentare che, entrato alla Camera come rappresentante della sua Liguria nel 1921, fu uno dei dieci deputati nazionalisti, già uniti fin da quella XXVI Legislatura in un solo settore e in un solo proposito ai trentacinque deputati del primo gruppo fascista, per la affermazione di quei principi che furono la norma costante della vita e del pensiero di Luigi Luigi e che egli doveva vedere, con ineffabile gioia, trionfanti e fatti quasi nuova sostanza dello Stato e della coscienza italiana per la vittoria del Fascismo.

Non meno fiero e convinto militante della causa fascista fu Ranieri **Paulucci di Calboli**, dell'antichissima famiglia romagnola, omonimo di quel suo lontano proavo che Dante lodava nel XIV del *Purgatorio* e del quale diceva non aver trovato discendenti degni nel suo sangue:

nullo

fatto s'è reda poi del suo valore.

Ma l'ornato e squisito ingegno, il culto dei buoni studi, il sentimento generoso della pietà umana, la devozione illimitata alla Patria rinverdirono il vetusto vanto della famiglia nel nome del nostro Ranieri Paulucci di Calboli, scrittore, diplomatico, parlamentare, gentiluomo di rare virtù; e più ancora la stirpe di

lui salì a vera fulgida gloria per il sublime sacrificio del giovinetto eroe, l'anima purissima del quale fu la creazione più bella di quel gran cuore di padre e di italiano, l'orgoglio massimo e il tormento cocente dei suoi ultimi anni. Conoscendo intimamente Ragnieri Paulucci di Calboli, si intendeva bene quale fosse stata la formazione spirituale del suo Fulcieri, una delle più ammirabili, perfette figure di soldati e di martiri (la parola non eccede il vero) che abbiano nobilitato l'Italia nel sanguinoso cimento; come accostando Fulcieri si intravedeva chiaramente l'influsso edificante di quel magistero paterno di fede, di abnegazione, di religiosa dedizione alle supreme idealità.

A questi eminenti Colleghi scomparsi un altro ancora oggi si è aggiunto, che salutiamo con lo stesso rammarico e con la stessa reverenza: l'intero e dotto magistrato Natale **Palumbo**. Egli ha espresso nel suo testamento il desiderio di non essere commemorato. Rispettiamo questa volontà, che rispecchia la squisita modestia dell'animo di lui, che fu ben degno di onore e di duraturo rimpianto.

L'Assemblea rinnova, per tutti i Colleghi estinti, l'espressione del suo vivo e sentito cordoglio.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle nobili parole di rimpianto pronunciate dal Presidente dell'Assemblea.

Dono di S. M. il Re.

PRESIDENTE. Annuncia che il Ministro della Casa del Re, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XII volume del *Corpus nummorum italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Dichiara di essersi fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto sovrano per il munifico dono.

Omaggi.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Comunicazioni di disegni di legge e di relazioni.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

Sunto di petizione.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del sunto di una petizione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica che le famiglie Spada e Di Blasio hanno inviato ringraziamenti per le onoranze rese alla memoria dei defunti senatori.

Comunicazione di documenti.

PRESIDENTE. Annuncia che il ministro delle corporazioni ha inviato il bilancio dell'anno 1929 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; il ministro dei lavori pubblici ha comunicato copia del Decreto Reale di nomina del Regio Commissario dell'Ente Autonomo Adige-Garda e della relazione che contiene i motivi del provvedimento;

il presidente della Commissione Parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie ha trasmesso la relazione della Commissione sul progetto di modifiche alle leggi ed ai regolamenti per la formazione e conservazione del nuovo catasto;

il presidente della Commissione Parlamentare chiamata a dar parere sui progetti di codice penale e procedura penale ha trasmesso gli atti relativi al progetto di un nuovo ordinamento delle Corti di Assise.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Annuncia che il presidente della Corte dei Conti ha trasmesso gli elenchi

delle registrazioni con riserva eseguite nella prima quindicina del mese di novembre u. s. e nella prima quindicina del decorso mese di gennaio.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncia che i ministri competenti hanno inviato le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Zappi, Rota Francesco, Farina, Passerini Angelo, Suardo.

Annuncio di dimissioni e della votazione per la nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Annuncia che i senatori Di Frasso e Bevione hanno presentato le dimissioni da componenti della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge, e che, nonostante le vive premure loro rivolte, essi hanno insistito nelle dimissioni.

Propone al Senato di prenderne atto e di inscrivere all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di tre commissari della Commissione suddetta in sostituzione dei senatori Di Frasso e Bevione, dimissionari, e del senatore Luiggi, defunto.

Non facendosi alcuna osservazione, così resta stabilito.

Presentazione di disegni di legge.

Sono presentati i seguenti disegni di legge:

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro dell'Interno*:

Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali;

Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle Provincie e delle istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti.

MOSCONI, *ministro delle finanze*:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932;

Conto consuntivo del fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929;

Conti consuntivi del fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*:

Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*:

Autorizzazione a coordinare in testo unico le disposizioni legislative vigenti per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) » (563-A).

PRESIDENTE. Chiede al Governo se consente che la discussione sia fatta sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Consente.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del disegno di legge.

PESTALOZZA. Dopo avere accennato alle larghe discussioni che si sono sollevate nel mondo scientifico, e in quello degli zoofili, intorno a questo disegno di legge, e dopo avere lodato la magnifica relazione del senatore Marchiafava, si chiede se i cultori di scienze biologiche non debbano provare riluttanza ad accettare quel controllo che si stabilisce nel comma aggiunto all'articolo 5.

Nessuno ha mai pensato di sottoporre a controllo l'opera del medico, opera che si esercita sull'uomo, perchè non è supponibile che il medico possa non professare tutto il dovuto rispetto alla sensibilità del paziente.

Non si comprende perchè simile fiducia debba mancare per il medico che procede a degli esperimenti sugli animali.

L'invadenza delle associazioni filantropiche

si arresta di fronte alla medicina, e dovrebbe ritenersi superfluo il controllo sugli esperimenti fatti sopra gli animali.

Tuttavia per dare una certa soddisfazione all'opinione pubblica può accettarsi questo controllo, a condizione che sia eseguito da persona competente, e cioè da un medico, il quale solo può giudicare se gli esperimenti sono eseguiti senza inutili crudeltà.

Ricorda che era stato proposto di affidare il controllo al Rettore dell'Università; ma non sempre il Rettore è un competente in scienze biologiche, quindi molto opportunamente è stato scelto il medico provinciale.

Riconosce opportuna l'estensione agli studenti del quarto anno di medicina della licenza per eseguire la vivisezione; chiede però che agli studenti di veterinaria e di scienze naturali, i quali compiono un corso quadriennale, sia concessa dopo il primo biennio.

Loda la disposizione dell'articolo terzo riflettente i locali nei quali debbono essere custoditi i cani sottoposti agli esperimenti di vivisezione.

Si augura infine che dalla approvazione del disegno di legge sia eliminato ogni concetto di condanna per quegli esperimenti che sono così necessari al progresso delle scienze biologiche che furono sempre vanto dell'Italia. (*Approvazioni*).

MARAGLIANO. Il disegno di legge ha suscitato una penosa impressione nella massima parte delle Università, le quali temono di veder menomata la loro libertà di indagine e di ricerca.

Facendosi eco di questa impressione, l'oratore ne illustra i motivi. Le Università non meritano l'accusa di crudeltà, nè respingono quindi il disegno di legge: anzi, ne riconoscono la necessità, purchè si tenga conto di bisogni inderogabili inerenti alla ricerca scientifica.

Il relatore Marchiafava ha bensì osservato che ogni restrizione contenuta nel disegno di legge è temperata e corretta da savie concessioni, resta però sempre il principio informatore che porta alla diffidenza ed alla necessità di addivenire ad un controllo degli esperimentatori. Ciò è motivo di pericolosi inconvenienti.

Le disposizioni e gli obblighi contenuti nell'articolo 2 e più ancora nel modulo accluso al

disegno di legge non possono avere applicazione seria e positiva e, qualora la avessero, suonerebbero offesa alla libertà di indagine e di ricerca. Non si può nè descrivere l'esperimento, nè indicarne gli scopi, in quanto l'esperimentatore è portato necessariamente a modificarli nel corso dell'esperimento medesimo. Nè conta l'indicazione del tempo impiegato. Si consideri inoltre che il piano di ricerche sperimentali rappresenta una proprietà intellettuale di chi lo concepisce. Come si può obbligare l'esperimentatore a dire quello che intende fare e a rendere pubblico il suo pensiero?

Altre limitazioni dannose al libero esercizio delle ricerche scientifiche sono contenute nell'articolo primo dove si precisano gli esecutori degli esperimenti nelle persone dei laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali.

Chi vive nei laboratori sperimentali sa che il Direttore concepisce gli esperimenti, ma per la loro esecuzione si vale poi di collaboratori che sono semplicemente degli inservienti. Il presente disegno di legge viene a togliere agli esperimentatori i necessari mezzi esecutivi. È giusto che il Direttore sia responsabile innanzi alla legge, ma occorre lasciargli la libertà di valersi dei mezzi che crede più opportuni.

Nei riguardi del controllo e della vigilanza sugli esperimenti eseguiti nei laboratori, gli articoli 4 e 5 stabiliscono che degli esperimenti stessi debba essere data relazione in un apposito modulo da trasmettersi ai Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale. Il modulo è utile quando il controllo sia eseguito in modo serio, e cioè da un vero tribunale scientifico, ma quando si stabilisce che per gli istituti e laboratori non dipendenti dalle Università il controllo deve essere esercitato dai prefetti delle provincie e dalle società zoofile, una tal forma di vigilanza costituisce un'offesa ai direttori dei laboratori, ai quali solo spetta di osservare la legge esistente. La sorveglianza dovrebbe essere esercitata dai corpi accademici, perchè un rettore di Università, più di un prefetto, dà affidamento che in tale materia la legge verrà rispettata.

Si può riconoscere la gentilezza dei sentimenti di coloro che invocano disposizioni per limitare la vivisezione degli animali, ma si deve

anche riconoscere la lealtà di propositi di quegli scienziati i quali, pure osservando la legge, ritengono che gli esperimenti siano necessari nell'interesse superiore della scienza. (*Approvazioni*).

VERSARI. Ringrazia, come biologo, l'Ufficio Centrale per avere, con le sue proposte, allargata la cerchia delle discipline che possono valersi della vivisezione.

Dissente dal senatore Maragliano, perchè è convinto che occorra tener conto di quel sentimento di pietà verso gli animali così diffuso fuori dei laboratori scientifici.

La legge in discussione deve ottenere il più ampio consenso non solo dagli uomini di scienza, ma anche dal pubblico, il quale spesso dubita che nei laboratori si possa fare quanto non è lecito fare. Lo scienziato non deve temere alcun controllo.

È indiscutibile che il giudizio sulla necessità di un esperimento debba essere riservato ai direttori dei laboratori; questi però non possono anche vigilare sulle condizioni di nutrizione e sui locali nei quali sono mantenuti gli animali per gli esperimenti. Ed allora, come i rappresentanti delle società zoofile furono finora ammessi ad assistere alle esperienze, perchè non potrebbe ad essi essere affidata la cura del vitto e del ricovero degli animali?

Propone che il comma aggiunto all'articolo 5 sia così concepito:

« La vigilanza degli Istituti e dei Laboratori, ove si eseguono esperimenti sopra gli animali, per le eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alle autorità prefettizie, le quali si varranno dell'opera dei medici provinciali; o quando trattasi di Istituti o Laboratori zootrici, dei veterinari provinciali; e, solo per ciò che riguarda la nutrizione degli animali e i locali di custodia, anche di membri di società zoofile nominati dal Governo ». (*Approvazioni*).

DURANTE. Ritene che, se il disegno di legge venisse approvato, la scienza italiana farebbe molti passi indietro, e forse per sempre.

Tutti coloro che esercitano la sperimentazione fanno bene quali precauzioni sono necessarie; d'altra parte, in un esperimento non si possono abolire del tutto le sofferenze.

La storia ci insegna che nessun progresso sarebbe stato fatto nel campo sperimentale e scientifico, se fin dal duecento non si fosse permessa la dissezione del cadavere.

In tempi più recenti sorsero le società per la protezione degli animali, le quali sarebbero state e sarebbero utilissime, ove non intendessero intervenire nei laboratori.

La libertà di azione in materia è assolutamente necessaria. L'oratore ricorda che, per lo studio del tumore cerebrale, fu costretto a fare degli esperimenti sul cervello dei cani. Vi fu chi protestò violentemente, ma l'esperimento fece constatare che non solo l'animale ad operazione compiuta può guarire, ma che l'asportazione di certe parti del cervello non produce disturbi o per lo meno produce soltanto dei disturbi parziali.

Quanta gente non è stata guarita grazie al sacrificio di qualche dozzina di cani? E come si può pensare a limitare un'opera così utile all'umanità? (*Applausi*). Come si può mettere lo scienziato al livello del carrettiere che sevizia per ignoranza o brutalità il suo cavallo?

L'oratore conclude chiedendo il permesso di protestare contro tutte le leggi che attentano al processo scientifico. (*Applausi*).

CASTELLANI. Insegnante in alcune Università straniere, ha esperienza pratica di leggi simili a quella in esame. La vivisezione è un male necessario da cui deriva un gran bene, non solo per l'uomo, ma anche per gli animali inferiori domestici, i quali, nelle cliniche veterinarie, vengono curati con bacilli e sieri che sono frutto di studi sperimentali.

Una prova dell'utilità della vivisezione è data dalla totale cessazione della mortalità dovuta alla malattia del sonno in Africa così rilevante quando questa malattia non era stata ancora studiata sugli animali.

Osserva che nell'articolo primo del disegno di legge si dice che la vivisezione è consentita solo a scopo didattico o per il progresso della fisiologia e della terapia; sarebbe necessario aggiungere che la vivisezione è permessa anche a semplice scopo diagnostico.

In complesso il disegno di legge è eccellente perchè non va nè troppo a destra nè troppo a sinistra. Proteggere gli animali inferiori è un progresso, ma abolire la vivisezione sarebbe

un regresso, un ritorno al medio evo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare al Relatore ed al Ministro.

MARCHIAFAVA, relatore. Spiega come le disposizioni della legge in discussione si rivolgono ai cultori della biologia, agli sperimentatori, per chiedere loro che eseguano gli esperimenti sugli animali solo ed in quanto sono necessari, e impongono che gli animali siano tenuti in condizioni igieniche e in locali adatti perchè non disturbino le persone estranee al laboratorio.

Al senatore Maragliano, che si è dichiarato contrario al concetto informatore della legge, osserva che i veri scienziati, coloro che passano la vita nei laboratori e si dedicano disinteressatamente al progresso della scienza, non troveranno ostacoli alla loro attività nelle disposizioni della legge. Gli esperimenti sugli animali sono necessari, ma vanno contenuti nei giusti limiti, e occorre sia rispettato il sentimento di pietà per gli animali così diffuso nel pubblico.

Occorre anche tener conto del fatto che non tutti gli esperimenti rientrano sotto la dizione di « vivisezione »; molte altre esperienze, come gli innesti e i vaccini, non richiedono la vivisezione e non cagionano grandi sofferenze agli animali.

L'oratore passa quindi ad esaminare e a dare ragione delle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale nei vari articoli e trova giusta la proposta del senatore Pestalozza di accordare la licenza per la vivisezione agli studenti di veterinaria che abbiano compiuto il primo biennio.

Conclude affermando che il disegno di legge si ispira ad un giusto criterio di compassione verso gli animali vivisezionati e rispetta le inderogabili necessità della ricerca scientifica. Lo raccomanda pertanto all'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

MARCELLO, segretario. Dà lettura dell'articolo primo del disegno di legge.

PESTALOZZA. Presenta il seguente emendamento, accettato dal Governo e dall'Ufficio Centrale:

Alle parole « e dagli studenti.... universitario » sostituire le parole « e dagli studenti di quelle Facoltà che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio se del corso di scienze naturali o di veterinaria ».

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

L'articolo primo, così emendato, è approvato.

Senza osservazioni è approvato l'articolo 2.

PESTALOZZA. All'articolo 3 presenta il seguente emendamento, accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo: Alle parole « ed i cani non possono essere custoditi in locali così vicini ad ospedali ed a case di cura da recare disturbo agli ammalati », sostituire le parole « ed i cani devono essere custoditi in locali così collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, agli studiosi nei laboratori scientifici od al pubblico in genere ».

L'emendamento messo ai voti è approvato.

L'articolo 3, così emendato, è approvato.

Senza osservazioni, si approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Avverte che all'articolo 5 il senatore Versari ha presentato il seguente emendamento: Aggiungere alla fine del primo comma, dopo la parola « provinciali », « o quando trattasi di istituti o laboratori zoiatrici, dei veterinari provinciali, e, solo per ciò che riguarda la nutrizione degli animali e i locali di custodia, anche di membri delle società zoofile nominati dal Governo ».

PESTALOZZA. È contrario all'estensione del controllo alle società zoofile, essendo più che sufficiente il controllo del medico provinciale che rappresenta in materia la massima autorità.

MUSSOLINI, Capo del Governo, Ministro dell'Interno. Dichiaro che il Governo non accetta l'emendamento.

VERSARI. Ritira l'emendamento.

L'articolo 5 è approvato nel testo dell'Ufficio centrale accettato dal Governo.

Senza osservazioni vengono approvate le tabelle annesse al disegno di legge, che viene rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (562).

PRESIDENTE. Chiede al Governo se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio Centrale.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Prega l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale di ritirare la sua proposta di emendamento. Le norme contenute nell'articolo primo, che è l'unico che si vuol modificare, non possono generare dubbi; il disegno di legge si propone di evitare le frodi nel commercio, e così come è redatto raggiunge perfettamente l'effetto desiderato.

MENOZZI, *relatore*. Dichiaro di ritirare la sua proposta in seguito alle spiegazioni date dal Governo.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale. Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del seguente disegno di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie (673).

Annuncio di un'interpellanza e di interrogazioni.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura di un'interpellanza e di alcune interrogazioni:

Interpellanza:

Al Capo del Governo, ai ministri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste per sapere se, nell'attesa che si discuta il disegno di legge sulla estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, talune

anticipate manifestazioni di tendenze unilaterali corrispondano agli intendimenti del Governo.

TANARI.

Interrogazione:

Al ministro dell'educazione nazionale per sapere, a proposito della costruzione iniziata a Roma dalla Cassa Nazionale Infortuni in via IV Novembre a confine con la storica Villa Colonna, se non ritenga opportuno uniformare le sue decisioni al parere recisamente contrario espresso dal Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti nella riunione del 19 dicembre 1930, anzichè fondarsi su successive attenuazioni di forma e di sostanza introdotte nel parere stesso per giungere a quella soluzione che era stata deplorata e deprecata dagli autorevoli membri del supremo consesso artistico dello Stato.

VITELLI
VITTORIO SCIALOJA.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per conoscere se, in seguito alla sentenza del 23 maggio 1930-VIII, della Cassazione del Regno a sezioni unite, presidente S. E. D'Amelio, in causa Finanza-Morandini, siano state date disposizioni agli Uffici dipendenti, perchè la promessa di compra-vendita sia assoggettata alla sola tassa fissa, non contenendo alcun trasferimento di proprietà, come ha giustamente ed autorevolmente ritenuto il Supremo Collegio nel detto pronunciato.

FARINA.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se sia giusto sottoporre la liquidazione dell'indennità concessa ai titolari o reggenti dei soppressi subeconomi dei Benefici Vacanti dalla legge 27 maggio 1929, n. 840, e dal R. D. 30 marzo 1930, n. 286, con stanziamento della spesa occorrente, alla condizione della resa del conto generale, a garanzia del quale sta e rimane la cauzione, nonché la presunzione di regolarità amministrativa derivante dall'approvazione dei conti mensili.

Se sia giusto che una tale condizione restrit-

tiva imposta con semplice circolare, debba mantenersi in esecuzione di una legge di carattere estensivo qual'è quella 27 maggio 1929, dipendente dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa.

Se sia giusto sottoporre alla gravosa condizione del conto generale tale indennità concessa, non solo per compensare i cessati gestori del danno risentito per la soppressione del loro ufficio, istituto secolare, ma anche per rimborsarli, sia pure parzialmente, delle indennità di licenziamento dovute, senza indugio, corrispondere ai proprii commessi secondo il contratto d'impiego privato.

Se sia giusto attribuire alla predetta indennità un carattere discrezionale mentre l'articolo 4 del R. decreto 10 marzo 1930, limita tale carattere al supplemento della indennità.

ZAPPI.

Al ministro degli affari esteri, per sapere se non creda equo diminuire la tassa dei passaporti per i pellegrini che si recano a Lourdes, in maggioranza appartenenti alle classi meno abbienti, e tenuto conto che il soggiorno all'estero per tale motivo non sorpassa mai il periodo d'una settimana.

ANGELO PASSERINI.

Al ministro dell'interno ed al ministro dell'agricoltura, per sapere se sia intenzione del Governo di consentire alle proposte avanzate dal Commissario amministratore dell'Opera Pia Falcon Vial di S. Vito al Tagliamento aventi per iscopo il mutamento delle tavole fondamentali di detta istituzione (le quali destinano gli introiti del suo cospicuo patrimonio all'istruzione dei contadini) in un Istituto invece misto per l'insegnamento agricolo ed industriale, nonchè alle proposte variazioni circa la nomina dei dirigenti dell'Istituto, e ciò contrariamente alle intenzioni della testatrice, di cui verrebbero frustrate le volontà con scarso incoraggiamento a futuri lasciti.

FRANCESCO ROFA.

La seduta è tolta (ore 18,10).

ORDINE DEL GIORNO

Mercoledì 18 marzo 1931

ALLE ORE 16

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione di contabilità interna;

b) di due membri della Commissione di finanza;

c) di tre membri della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28 (705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930) (702);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana (723) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (726) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle ferrovie dello Stato (728) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili (729) - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1573, relativo all'approvazione della proroga al 10 novembre 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il R. Incaricato d'Affari d'Italia e il ministro degli Affari Esteri persiano in data 10 maggio 1930 (730) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo (731) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente l'autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie italiane, senza limite di quantitativo (732) - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria (733) - (*Iniziato in Senato*).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (771).

IV. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) (563);

Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie (673).

Comunicazioni della Segreteria.

CONVOCAZIONE PER DOMANI.

Alle ore 15.45. — Estensione al personale della Magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1801 (640). - Nell'Ufficio VII.

Licenziato per la stampa alle ore 20.

101 / HhN
17.3.1931. IX

17 MAR. 1931 Anno IX

Nella seduta pubblica di oggi ho partecipato al Senato la dolorosa notizia della perdita del Compianto Collega Avv. Giovanni VILLA.

Trasmetto copia del resoconto, che contiene la commemorazione, e adempio, in paritempo, il mandato di esprimere alla Famiglia le vivissime condoglianze del Senato.

A queste unisco l'espressione del mio rinnovato cordoglio.

IL PRESIDENTE

firmato: FEDERZONI

Spettabile Famiglia VILLA

ROMA

Via Nazionale, 163



SENATO DEL REGNO

GIOVANNI VILLA

nato a Corte Cortesi (Cremona) il 22 agosto 1862
nominato Senatore il 16 ottobre 1913
morto in Roma il 25 dicembre 1931. IX

Laureato in giurisprudenza e perfezionatosi negli studi giuridici a Berlino, esercitò per lunghi anni - con alta dignità - la professione forense, conquistando meritata fama di insigne giurista. Per questi suoi meriti, nel 1913 fu nominato Avvocato Generale Erariale; e nella riforma di quell'Istituto segnò l'impronta della Sua alta personalità, infondendo ad esso nuovo vigore di vita ed elevandone l'efficienza ed il prestigio.

Fu membro del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, consigliere Comunale di Roma, candidato del I Collegio di Roma contro Antonio Campanozzi.

Nel 1913, fu nominato Senatore. Pochi anni dopo, nel primo Gabinetto Orlando fu Ministro senza portafogli (dal 30 ottobre 1917 al 15 maggio 1918); nel secondo Gabinetto Orlando, fu Ministro dei Trasporti Marittimi e Ferroviari (fino al 17 gennaio 1919), in un periodo in cui le gravissime difficoltà di approvvigionamento del nostro Paese poterono superarsi solo per la intelligente e tenace energia del Ministro Villa, che dovette vincere anche le resistenze incontrate a Londra per assicurare al nostro Paese il combustibile necessario a fron-



GIORGIO NISOTTI

teggiate^{le} straordinarie esigenze della guerra.

Dal 17 gennaio 1919 al 18 giugno 1919 fu Ministro dell'Interno e Vice Presidente del Consiglio, durante l'assenza dell'On. Orlando per le trattative di pace.

Nel 1921 fu nominato Ministro di Stato. Da allora le sue malferme condizioni di salute non gli consentirono più una partecipazione attiva alla vita politica, nella quale aveva militato con nobiltà di intendimenti.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

GIOVANNI VILLA

nato a Corte Cortesi (Cremona) il 22 agosto 1862
nominato Senatore il 16 ottobre 1913
morto in Roma il 25 dicembre 1931. IX

Laureato in giurisprudenza e perfezionatosi negli studi giuridici a Berlino, esercitò per lunghi anni - con alta dignità - la professione forense, conquistando meritata fama di insigne giurista. Per questi suoi meriti, nel 1913 fu nominato Avvocato Generale Erariale; e nella riforma di quell'Istituto segnò l'impronta della Sua alta personalità, infondendo ad esso nuovo vigore di vita ed elevandone l'efficienza ed il prestigio.

Fu membro del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, consigliere Comunale di Roma, candidato del I Collegio di Roma contro Antonio Campanozzi.

Nel 1913, fu nominato Senatore. Pochi anni dopo, nel primo Gabinetto Orlando fu Ministro senza portafogli (dal 30 ottobre 1917 al 15 maggio 1918); nel secondo Gabinetto Orlando, fu Ministro dei Trasporti Marittimi e Ferroviari (fino al 17 gennaio 1919), in un periodo in cui le gravissime difficoltà di approvvigionamento del nostro Paese poterono superarsi solo per la intelligente e tenace energia del Ministro Villa, che dovette vincere anche le resistenze incontrate a Londra per assicurare al nostro Paese il combustibile necessario a fron-

teggiate straordinarie esigenze della guerra.

Dal 17 gennaio 1919 al 18 giugno 1919 fu Ministro dell'Interno e Vice Presidente del Consiglio, durante l'assenza dell'On. Orlando per le trattative di pace.

Nel 1921 fu nominato Ministro di Stato. Da allora le sue malferme condizioni di salute non gli consentirono più una partecipazione attiva alla vita politica, nella quale aveva militato con nobiltà ^{di} intendimenti.

N. 1607 matricola

N. 1547 elenco storico ²⁴⁵

Villa Giovanni

Paternità Agostino

Data di nascita 22 agosto 1862

Luogo di nascita Corte de' Cortesi (Cremona)

Nomina 16 ottobre 1913 Categ. 21^a

Convalidazione 7 aprile 1914

Giuramento 7 aprile 1914

Professione Avvocato generale branchiale

Titoli accademici, nobiliari, ecc. laurea in giurisprudenza

Osservazioni Proposto per la 8^a e 21^a categ. fu
convalidato la nomina solo per la 21^a.

Motto e Roma il 25 Novembre
1930 - IX -

Cariche ricoperte

Dal 30-10-17 al	Ministro senza portafoglio
15-5-1918	
Dal 15-5-18 al	Ministro trasporti marittimi e ferroviari
17-1-1919	
Dal 18-1-1919	Vice Pres. del Consiglio e ministro dell'Interno
al 18-6-1919	